

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 56

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 novembre al 3 dicembre 1997)

INDICE

AVOGADRO: sull'istituzione della riserva marina di Portofino (4-06935) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	Pag. 4109	sull'istituzione della riserva marina di Portofino (4-07320) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	Pag. 4124
BALDINI: sull'acquisto dei filtri delle sigarette da parte dei Monopoli di Stato (4-03587) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	4109	CADDEO ed altri: sul piano triennale per la tutela ambientale 1994-96 (4-01750) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	4125
BEDIN: sulla casa circondariale di Belluno (4-05346) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	4112	CARCARINO ed altri: sui medici universitari di Napoli (4-02482) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	4127
BEVILACQUA: sullo sterminio di lupi nei parchi nazionali italiani (4-04022) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	4113	CORRAO: sulla trasformazione dell'area di capo Feto in parco naturale (4-02608) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	4130
sul coordinamento distrettuale del Corpo forestale dello Stato nella provincia di Vibo Valentia (4-08058) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i>)	4117	COSTA: sulle garanzie dello Stato ai soci di cooperative agricole (4-07088) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i>)	4131
BONATESTA: sull'assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato (4-05535) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	4118	DI BENEDETTO, PASTORE: sulle misure fiscali per il settore automobilistico (4-03828) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	4133
sul concorso pubblico a 190 posti di funzionario dell'ispettorato del lavoro (4-06957) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	4120	FLORINO: sulla direzione dell'ISEF di Napoli (4-03857) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	4136
BORNACIN: sull'attendibilità dei dati relativi alla qualità dell'aria e al livello di rumore nella provincia di Genova (4-06840) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	4122	GERMANÀ: sulla pesca a strascico (4-06808) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i>)	4138

3 DICEMBRE 1997

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 56

GIARETTA: sulla morte del detenuto Melad Meftah all'ospedale di Padova (4-06251) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) Pag. 4140	MIGNONE: sulla soppressione degli uffici di conciliazione (4-03852) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) Pag. 4165
GRECO: sulla presenza di ripetitori radio TV nel territorio del comune di Corato (4-03612) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>) 4141	sull'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia (4-05797) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i>) 4166
GUBERT: sulla situazione per gli studenti sordomuti di vari atenei italiani in ordine all'applicazione della legge-quadro sull' <i>handicap</i> (4-05710) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 4145	sulle norme in materia elettorale (4-07932) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 4168
LASAGNA: sulla costruzione di una discarica nel comune di Montecatini (4-01364) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>) 4147	MILIO: sullo spot pubblicitario della RAI relativo al versamento di una quota IRPEF in favore dei partiti politici (4-06033) (risp. PARISI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>) 4169
LAURO: sull'inquinamento del litorale marino in provincia di Napoli (4-05585) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>) 4149	NOVI: sull'apertura di una discarica nel territorio comunale di Piedimonte Matese (Caserta) (4-00956) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>) 4170
sur le attività burocratiche e amministrative dei dipendenti della pubblica sicurezza a Napoli (4-07132) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 4150	sull'apertura di una discarica nel territorio comunale di Piedimonte Matese (Caserta) (4-03154) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>) 4172
sull'esercizio di diritto di voto per il personale navigante su navi nazionali (4-07621) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 4151	PALOMBO: sulla determinazione dell'aliquota ICI sugli immobili da parte dei comuni (4-07771) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 4176
LAVAGNINI ed altri: sullo smaltimento dei rifiuti nel comune di Roma (4-00567) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>) 4152	PASTORE, DI BENEDETTO: sul trasporto locale su rotaia in Abruzzo (4-04727) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 4178
LO CURZIO: sulla nuova facoltà di architettura all'Università di Siracusa (4-02843) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 4154	PEDRIZZI, BATTAGLIA: sugli ispettori del lavoro (4-05801) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 4179
LUBRANO di RICCO: sul bracconaggio nel Parco regionale del Partenio (4-04184) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>) 4155	PEDRIZZI, LAURO: sul comportamento del Banco di Napoli quale ente tesoriere del comune di Ischia (4-02860) (risp. PINZA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 4181
MANCONI: sulle condizioni sanitarie dei cittadini stranieri detenuti in Italia (4-06334) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 4157	PREIONI: sulle iniziative commerciali intraprese dall'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Milano (4-06543) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 4184
MANZI ed altri: sulle discariche di Beinasco e di Volvera (Torino) (4-00062) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>) 4160	RECCIA: sui lavori per la ferrovia «Alifana» che collega Napoli-Caserta (4-00766) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 4185
sullo smaltimento dei rifiuti in provincia di Savona (4-04263) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 4161	SALVATO: sulla fabbrica Elettrostabia di Santa Maria La Carità (Napoli) (4-03567) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 4188
MAZZUCA POGGIOLOGINI: sul programma comunitario «Life Natura» (4-07147) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>) 4163	

3 DICEMBRE 1997

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 56

SCOPELLITI: sulla situazione dei detenuti nelle carceri italiane (4-06744) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 4189	WILDE: sulla discarica di rifiuti nel comune di Montichiari (Brescia) (4-00162) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	Pag. 4195
SEMENZATO: sulla violazione delle leggi ambientali da parte di alcune ditte in provincia di Terni (4-07585) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	4191	sulla discarica di rifiuti nel comune di Alfianello (Brescia) (4-01704) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	4198
SELLA DI MONTELUCE: sull'inserimento di sette comuni della Valsessera nella circoscrizione territoriale dell'ufficio delle entrate di Biella (4-04602) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	4192	sulla discarica di rifiuti nel comune di Montichiari (Brescia) (4-04386) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	4196
SPECCHIA: sulla realizzazione del pacchetto «Progetto obiettivo anziani» (4-05751) (risp. TURCO, <i>ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale</i>)	4194	sullo smaltimento di rifiuti tossico-nocivi nel comune di Salò (Brescia) (4-04389) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	4200
		sullo smaltimento di rifiuti tossico-nocivi nel comune di Salò (Brescia) (4-06448) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	4201

AVOGADRO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:
che è stata ventilata l'ipotesi dell'istituzione della riserva marina
di Portofino;
che tale scelta è maturata non già dopo il coinvolgimento delle
realtà locali ma da un'iniziativa di stampo centralista;
che contro questa ipotesi si è espressa la Comunità del parco di
Portofino con un ordine del giorno del 19 giugno 1997;
si chiede di conoscere:
se risponda al vero l'ipotesi dell'istituzione della riserva marina
di Portofino;
se, in caso affermativo, non si ritenga anacronistico questo modo
centralista di gestire le cose, senza un coinvolgimento delle realtà locali
che dovrebbero essere protagoniste di tali scelte;
cosa si intenda fare per ristabilire il rispetto dei diritti di quanti a
Portofino vivono ed operano e che conoscono da vicino la realtà in cui
invece si va a metter mano con un provvedimento improvviso.

(4-06935)

(9 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione indicata in oggetto viene sottoposta all'attenzione di questo Ministero il problema dell'istituzione della riserva Marina di Portofino.

Al riguardo si fa presente che la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ha formulato la proposta istitutiva dell'area marina protetta «Golfo di Portofino» fin dal 16 giugno 1992, e che il Comitato interministeriale per le aree protette ne ha deliberato l'istituzione nella seduta del 6 dicembre 1996.

Si è in attesa che la regione Liguria, in considerazione della richiesta di un approfondimento degli aspetti e ricadute socio-economici dell'area marina protetta, si esprima definitivamente sulla proposta istitutiva di un'area di interesse nazionale che non può quindi essere soggetta a specifici interessi locali, i quali, comunque, se legittimi, devono trovare composizione nel quadro più ampio offerto proprio dall'Ente regione.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(18 novembre 1997)

BALDINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle fi-*

nanze. – Considerata l'esigenza di far luce sul singolare intreccio di operazioni in corso tra il Monopolio di Stato (Direzione generale del Ministero delle finanze) e le società ATI, ATICARTA (controllate al 100 per cento) e Filtrati (controllata al 49 per cento),

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni per cui viene fatto ricorso ad un fornitore unico, la società Filtrati (controllata per un altro 49 per cento da un gruppo inglese e per il rimanente 2 per cento dall'IRI), in contrasto con la normativa europea sulla concorrenza;

le ragioni per cui il Monopolio, disattendendo una delibera del proprio consiglio di amministrazione (luglio 1996), dal 1° gennaio 1997 ha accordato un aumento del prezzo dei filtri, variante dal 4,5 per cento al 9 per cento, con aggravio dei propri costi industriali di circa 3 miliardi per anno;

se risultati che siano state esercitate pressioni sulla Direzione del Monopolio addetta al rifornimento dei materiali al fine di modificarne l'orientamento già espresso contro l'aumento dei prezzi;

se risultati che la Filtrati abbia assunto la decisione di affidare la propria strategia di *marketing* ad un soggetto da individuare tramite apposita selezione;

se esista il rischio che detta selezione possa rappresentare un comodo strumento per operare una scelta già precostituita;

se esista un accordo tra Monopolio, ATI e azionista inglese che preveda anche la chiusura dello stabilimento Filtrati di Salerno (50 dipendenti);

se il Governo non ritenga indispensabile avviare l'immediata privatizzazione del Monopolio e se non ritenga opportuno, come primo provvedimento di effettivo rigore, il commissariamento dell'ente e delle società ad esso collegate.

(4-03587)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante, chiede di conoscere le ragioni per le quali i Monopoli di Stato acquistino i filtri delle sigarette dalle società ATI-ATICARTA e non direttamente dal produttore (Filtrati), violando così i principi di libera concorrenza del mercato.

A tal fine, l'interrogante chiede se non si ritenga necessario «avviare l'immediata privatizzazione dei Monopoli».

Al riguardo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che i rapporti economici intercorrenti con il gruppo ATI trovano la loro base nella legge 22 luglio 1982, n. 467, che ha trasferito la partecipazione azionaria dell'ATI stessa, sino ad allora detenuta dall'EFIM, all'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato che detiene il 100 per cento del pacchetto azionario dell'ATI spa.

Tale Società per azioni di «diritto speciale» (le azioni intestate all'AAMS e facenti parte del patrimonio mobiliare dello Stato non sono negoziabili) costituisce quindi uno strumento organizzativo dell'Am-

nistrazione per perseguire i suoi fini istituzionali nel settore dell'approvvigionamento del tabacco greggio e di gran parte degli articoli cartotecnici occorrenti per la produzione dei tabacchi lavorati; nel settore della commercializzazione del sale ed in quello dell'export dei prodotti da fumo.

Tali rapporti economici sono, quindi, regolati da apposite convenzioni tra cui quella per la fornitura di articoli cartacei che prevede la possibilità per l'ATI di trasferire le attività operative alle società partecipate (Aticarta per gli articoli cartacei e Filtrati per i filtri).

A tale proposito la predetta Amministrazione ha precisato che il ricorso al fornitore unico non risulta essere in contrasto con la direttiva comunitaria 18 giugno 1992, n. 92/50 recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Invero, come ha precisato il Consiglio di Stato, con sentenza n. 147 del 13 febbraio 1996, «la direttiva CEE 18 giugno 1992, n. 92/50, in tema di procedure concorsuali, si applica esclusivamente alle forniture di servizi disciplinate da "contratti"; pertanto, la citata direttiva non trova applicazione per gli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un'Amministrazione in base ad un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».

In merito, poi, alle ragioni per le quali è stato concordato un aumento del prezzo dei filtri forniti dall'ATI, l'Amministrazione dei Monopoli ha rilevato che tali ragioni vanno rinvenute sia nell'aumento dei prezzi delle materie prime sia nella consistente contrazione del volume dei quantitativi forniti per lo sfavorevole andamento del mercato delle sigarette, con conseguente maggiore incidenza sul prodotto dei costi fissi di struttura.

Tali variazioni di prezzo sono state assentite, previa delibera del Consiglio dei amministrazioni del dicembre 1996, tenendo presente l'esigenza di assicurare l'equilibrio economico della propria Società.

La medesima Amministrazione, in merito alla decisione della Filtrati di affidare nell'ambito della sua autonomia gestoria la propria strategia di *marketing* a personale dotato di specifica professionalità, ha preliminarmente osservato che la predetta società, fino a qualche anno fa, forniva i suoi prodotti esclusivamente al mercato italiano (cioè all'Amministrazione dei Monopoli di Stato); l'articolo 13 dei patti parasociali (stipulati con la nascita della Filtrati spa), infatti, impediva alla Società di poter vendere i propri prodotti sui mercati internazionali, se non dietro autorizzazione del socio estero.

Solo con l'abrogazione del predetto articolo la Filtrati ha potuto vendere direttamente i propri prodotti all'estero. Da qui è derivata la scelta operativa della Società di dotarsi di una autonoma struttura di *marketing*.

L'Amministrazione dei Monopoli ha precisato, inoltre, che per quanto riguarda la situazione dello stabilimento Filtrati di Salerno non è stata mai avanzata una ipotesi di chiusura ma solo la riduzione dell'attività produttiva in conseguenza alla minore quantità di ordini.

Circa, infine, l'opportunità di avviare la privatizzazione dei Monopoli di Stato si rileva che con apposito disegno di legge (A. C. n. 3852)

è prevista l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani a cui viene riconosciuto, tra l'altro, il compito di svolgere «le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

*Il Ministro delle finanze
VISCO*

(20 novembre 1997)

BEDIN. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che la casa circondariale di Belluno ospita detenuti sottoposti a grande sorveglianza ed a particolare regime trattamentale;

considerato:

che secondo i dati messi a disposizione dal coordinamento Cisl-Fip polizia penitenziaria, al 31 gennaio 1997 il personale in servizio doveva recuperare complessivamente 2415 giorni, di cui 1913 giorni di congedo ordinario per l'anno 1996, 390 giorni di riposi settimanali accumulati, 112 giorni di riposo compensativo per ore straordinarie accumulate e non retribuite per esubero del monte ore individuale mensile (40 ore);

che il personale di polizia fruisce in media di un riposo settimanale ogni 10-15 giorni circa e che alcune unità usufruiscono del riposo settimanale ogni 20-24 giorni;

che tuttora mensilmente si accumulano 260 ore di straordinario non retribuito perchè eccedente il monte ore consentito;

osservato:

che in questa situazione non viene applicato l'accordo-quadro sull'organizzazione del lavoro per il personale di polizia penitenziaria siglato il 24 luglio 1996;

che all'interno della casa circondariale di Belluno restano quotidianamente scoperti almeno il 10 per cento dei posti di servizio essenziali;

che questa scopertura determina condizioni di insicurezza per il personale che a stento quasi quotidianamente si trova a respingere tentativi di prevaricazione da parte dei detenuti con gravi rischi per la sicurezza e l'ordine dell'istituto;

constatato che la situazione, secondo quanto affermato dalla rappresentanza sindacale, era stata segnalata con un esposto del 28 settembre 1995 a tutti i vertici dell'amministrazione penitenziaria, alla procura della Repubblica e al prefetto di Belluno,

si chiede di sapere:

se l'amministrazione penitenziaria abbia provveduto ad informare della situazione il Ministero;

quali soluzioni gli organi della Repubblica abbiano eventualmente suggerito;

se non si preveda un immediato aumento del personale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Belluno, in modo

da superare alla radice la situazione di riduzione dei diritti individuali dei suddetti lavoratori e di pregiudizio per la sicurezza dell'istituto.

(4-05346)

(15 aprile 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha recentemente promosso un monitoraggio sull'applicazione dell'accordo quadro sull'organizzazione del lavoro per il personale di polizia penitenziaria che ha evidenziato difficoltà applicative legate, per lo più, alla carenza di personale a fronte della reale necessità di coprire numerosi servizi nell'arco della giornata.

A ciò si aggiungono le difficoltà legate al coordinamento ed alla funzionalità dei nuclei adibiti alla traduzione dei detenuti e degli internati, che vanno ad aggravare i problemi degli istituti penitenziari.

Pertanto gli Uffici del dipartimento si sono impegnati al massimo al fine di assicurare, per quanto possibile, l'applicazione dell'accordo in questione.

Nel decorso mese di marzo presso l'istituto di Belluno si è provveduto ad incrementare di due unità l'organico del personale di polizia penitenziaria femminile. Allo stato manca la possibilità di prevedere ulteriori incrementi, poiché le risorse umane disponibili dovranno essere – in questo particolare momento – destinate al potenziamento degli organici nell'ambito delle regioni ove non è stato ancora attivato il servizio per le traduzioni.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(27 novembre 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che, ultimamente, nella zona di Marcellinara in provincia di Catanzaro si è verificata l'uccisione di alcuni lupi;

che, nonostante l'allarme suscitato e la denuncia inoltrata dal WWF all'autorità giudiziaria, alcuni bracconieri della zona hanno completato lo sterminio dell'intero branco della Valle dell'Amato;

che il branco era composto da un numero tale di esemplari da costituire un vero e proprio primato in Europa;

che a completare tale situazione di preoccupazione sono state denunciate azioni di cacciatori senza scrupoli che, nei giorni scorsi, hanno abbattuto uccelli di specie protette sulle colline situate lungo la fascia ionica;

che quanto sopra costituisce reato di abbattimento di animali di specie protetta, soprattutto nei casi in cui vengono allo scopo utilizzati arnesi non consentiti dalla legge, come i richiami telecomandabili, in

violazione di quanto stabilito dall'articolo 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

che, inoltre, detta legge, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;

che la stessa legge, all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), annovera tra le specie particolarmente protette il lupo, gli uccelli, nonchè tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di tutelare dette specie, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi statali e regionali e dalla normativa internazionale.

(4-04022)

(4 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente una macabra carneficina di lupi nei parchi nazionali, si riferisce quanto segue.

Dai dati in possesso del Servizio conservazione della natura di questo Ministero, non risulta che sia in corso una macabra carneficina di lupi residenti nei Parchi nazionali italiani, così come affermato dall'onorevole interrogante.

Dall'inizio dell'anno sono giunte segnalazioni di atti di bracconaggio in crescente aumento verso questa specie, all'interno e nelle aree contigue di alcuni Parchi nazionali, in particolare nel Parco nazionale d'Abruzzo, versante sud, ma si tratta, almeno per ora, di episodi sporadici dei quali non si hanno, per altro, precisi dati numerici.

Per contro in altre aree viene segnalato un fenomeno di segno addirittura contrario, infatti vengono segnalati crescenti danni al patrimonio zootecnico connessi ad un incremento numerico della specie (vedi ad esempio la provincia di Siena).

Nel meridione, invece, sono in aumento le segnalazioni di morti di cani, ivi compresi cani da caccia, dovuti a spargimento di bocconi avvelenati: pratica che sembra in forte crescita soprattutto in Sicilia e Calabria.

Come si vede il quadro è tutt'altro che chiaro ed anzi si presenta piuttosto contraddittorio.

Proprio per la necessità di far chiarezza sulla situazione il Servizio conservazione della natura si è attivato a livello nazionale ed ha incoraggiato un seminario di studio sul lupo che si è tenuto ad Ozzano Emilia nel mese di settembre 1996.

Da tale seminario, al quale hanno partecipato studiosi, ricercatori, zoologi e le altre Amministrazioni interessate, è emerso quanto segue.

Negli ultimi venti anni le popolazioni di lupo in Italia sono sensibilmente aumentate, da circa un centinaio nei primi anni '70 a circa

400-500 stimati oggi: inoltre il loro areale originale si è ampliato comprendendo l'intera catena appenninica e molte aree collinari, soprattutto nella Toscana centrale.

L'aumento del lupo è stato causato oltre che dalla protezione integrale garantita dalla legge n. 157 del 1992, anche dalle mutate condizioni ecologiche: aumento dei cinghiali ed altri ungulati, abbandono delle aree montane, diverso atteggiamento della gente eccetera.

Recentemente l'espansione del lupo ha raggiunto le Alpi marittime e si appresta a risalire le Alpi con segni di presenza già a nord della Valle Stura.

Il ritorno del lupo in aree dalle quali era scomparso da decenni, ha causato notevoli conflitti con le attività di pastorizia locali che ormai avevano abbandonato ogni misura di prevenzione e protezione, come cani pastore, controllo costante delle greggi, recinzioni ed altro.

Tali conflitti sono particolarmente forti nelle province di Siena e Grosseto, dove la pastorizia ha una forte connotazione culturale legata alla presenza di pastori sardi che, tradizionalmente non si sono mai confrontati con la presenza del lupo e non possiedono al momento i mezzi culturali per gestire il confronto. Ma conflitti più o meno forti sono segnalati anche in Liguria e in Piemonte.

Molte regioni italiane hanno oggi diversi sistemi di indennizzo per i danni causati dal lupo: la regione Toscana possiede una delle leggi più avanzate che, oltre agli indennizzi per i danni subiti, offre incentivi per opere di prevenzione.

Nonostante questi strumenti, la situazione è lontana da un assetto soddisfacente: si stima che ogni anno il bracconaggio e la reazione dei pastori elimini circa il 15-20 per cento dell'intera popolazione di lupi italiani, mantenendola su un livello di precarietà costante e soprattutto aprendo pericolose falce nella continuità territoriale della specie.

Sulla spinta delle pressioni del mondo agricolo e pastorale, diverse regioni e province italiane hanno richiesto l'intervento del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle politiche agricole per trovare una via d'uscita a situazioni che localmente sono in profondo disagio (ad esempio: in provincia di Siena il danno è di circa 200 capi di bestiame all'anno). La richiesta, ovviamente inaccettabile, è spesso di eradicazione totale del lupo a livello locale, come ribadito dagli amministratori della provincia di Siena, recentemente ricevuti al Ministero dell'ambiente.

La presenza del lupo ed i suoi danni si sovrappongono, in alcune aree italiane, alla presenza ed ai danni causati dai cani randagi ed inselvatici: il fenomeno è conosciuto ed ha un impatto notevole, causato anche dall'impossibilità di intervento radicale derivata dal dettato della legge n. 281.

È comunque opinione condivisa da tutti che lo Stato e le Regioni interessate alla presenza del lupo, emanino nuove leggi per la sua tutela e applichino rigidamente quelle esistenti.

Alla riunione del 27 settembre 1996, sul tema «strategia nazionale per la conservazione del lupo in Italia» tutte le Regioni hanno espresso, anche se con modalità diverse, viste le differenze ambientali e so-

cio-economiche esistenti la necessità di trovare in tempi brevi, soluzioni efficaci per ridurre i conflitti esistenti fra attività economiche e presenza del lupo.

Da questa riunione è emerso quanto segue:

1) definire una strategia nazionale per la conservazione del lupo, per mantenere una popolazione vitale in Italia;

2) delegare ad un organismo tecnico nazionale la responsabilità della raccolta dei dati per la valutazione dell'efficacia degli interventi, attuando così un monitoraggio permanente della specie;

3) affrontare e studiare il problema del randagismo, per il quale è necessaria una radicale revisione della legge n. 281 del 1991 in modo da renderla più efficace ed efficiente per garantire il controllo del fenomeno;

4) intervenire quanto prima per la tutela del nostro patrimonio forestale, garantendo soprattutto la corretta gestione naturalistica per consentire al lupo di disporre oltre che di un habitat idoneo, anche di «corridoi faunistici», attraverso i quali possa spostarsi per colonizzare nuovi areali.

5) applicare le sanzioni previste per le uccisioni illegali, attraverso un controllo del bracconaggio.

In ogni caso, qualsiasi gestione del lupo non può prescindere dalla comprensione e soluzione del fenomeno del randagismo canino.

La ricerca scientifica italiana si è occupata a lungo del lupo e sono oggi disponibili dati sufficienti a comprendere e gestire il fenomeno biologico, economico e culturale della coesistenza del lupo con l'uomo.

Anche se ancora mancano alcuni dati importanti sulla biologia del lupo italiano la specie è stata profondamente studiata altrove e si possono ragionevolmente utilizzare ed estrapolare quelle informazioni.

Recentemente anche l'INFS ha preso l'iniziativa di convocare una riunione di esperti e amministratori per valutare la situazione e si è convenuto sulla necessità di un intervento di programmazione mirato sul lupo in una prospettiva nazionale: viene respinta qualsiasi ipotesi di gestione locale svincolata da un piano nazionale approvato e gestito a livello ministeriale.

Il Ministero dell'ambiente ha in atto una convenzione con il Dipartimento di biologia animale dell'Università di Roma «La Sapienza» (programma Habitat-Life) nella quale è inclusa la preparazione di una strategia di gestione del lupo.

Si ritiene opportuno accogliere le proposte avanzate nelle recenti occasioni di incontro per la formulazione di un Piano nazionale di gestione del lupo che affronti l'argomento nella sua complessità analizzandone gli aspetti biologici, economici, culturali e normativi e giunga alla formulazione di un programma operativo di azioni di gestione modulati sull'intero territorio nazionale ed in accordo con le azioni a livello comunitario e dei paesi confinanti (Francia, Svizzera, Slovenia).

Per quanto più specificatamente denunciato dall'onorevole circa il ritrovamento di sette carcasse di lupi morti per avvelenamento nel parco della Sila in località Marcellinara, il comune ha fatto sapere di ignorare

l'esistenza nel proprio territorio di lupi prima del ritrovamento delle carcasse dei lupi morti per avvelenamento e di aver provveduto ad emettere ordinanza, con la quale disponeva l'immediata distruzione a mezzo interramento dei resti delle carcasse degli animali avvelenati che si trovavano nel parco Cocuzzo e la rimozione degli eventuali bocconi avvelenati presenti sul territorio.

*Il Ministro dell'ambiente
RONCHI*

(18 novembre 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che il 12 settembre 1997 si è tenuta, presso la prefettura di Vibo Valentia, una riunione del comitato provinciale della pubblica amministrazione per l'esame del funzionamento degli uffici statali della provincia;

che nel corso della riunione il coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato ha sottolineato la situazione di disagio creatasi a seguito dell'ulteriore trasferimento di un ufficiale inferiore e di tre agenti;

che infatti il coordinamento provinciale, attivo dal 1° marzo 1993, ha cominciato ad operare con l'ausilio dell'organico del precedente ufficio (che aveva competenza soltanto su 15 comuni), successivamente ulteriormente ridottosi a seguito dei molteplici trasferimenti;

che di recente è stato istituito il servizio 1515 sulla sicurezza ambientale che non potrà essere, tuttavia, reso operativo per la carenza di personale evidenziata,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per predisporre il trasferimento in tempi rapidi di unità di personale, sulla base delle domande già presentate, al fine di sanare la situazione di disagio creatasi.

(4-08058)

RISPOSTA. – In merito alla situazione esposta dall'onorevole interrogante, si precisa che a seguito dell'istituzione della provincia di Vibo Valentia, con decreto ministeriale 18 dicembre 1992 il coordinamento distrettuale del Corpo forestale dello Stato di Mongiana, coordinante l'attività di cinque comandi stazione, fu elevato a livello di Coordinamento provinciale per l'intera provincia di Vibo Valentia, con competenza su otto comandi stazione (attualmente nove).

All'attivazione del sopracitato coordinamento, il coordinatore provinciale disponeva complessivamente di ventinove unità, compresi due ufficiali, uno in pianta stabile e l'altro limitatamente al periodo di primo avvio; attualmente dispone di trentadue unità, compreso un ufficiale in pianta stabile.

Ciò precisato, si rappresenta che questa Amministrazione è ben consapevole del fatto che tutti i coordinamenti e comandi stazione, non solo della Calabria ma in tutto il territorio nazionale, necessitano di un maggior numero di personale per adempiere compiutamente ai compiti affidati al Corpo forestale.

Non appare pertanto percorribile la soluzione del trasferimento di elementi da altra sede, dove si creerebbero ulteriori difficoltà di funzionamento.

Si segnala invece che è stato indetto un concorso, in via di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, a 1.600 posti di allievi agenti, con i quali si farà fronte alle esigenze sull'intero territorio, comprese quelle rappresentate dall'onorevole interrogante.

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

(25 novembre 1997)

BONATESTA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

– Premesso:

che la legge 11 luglio 1980, n. 312, reca disposizioni sul «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»;

che l'articolo 2 della suddetta legge contiene norme riguardanti le qualifiche funzionali;

che in una nota inviata al Ministero del lavoro e a tutte le forze politiche e sociali gli ispettori del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Viterbo, inquadrati ancora nella settima qualifica funzionale, hanno lamentato l'inerzia dell'amministrazione del Ministero del lavoro per la mancata convocazione del Coordinamento nazionale del movimento;

che in base a quanto denunciato dagli ispettori l'amministrazione prospetterebbe di coprire le carenze di organico con concorsi esterni, peraltro contrariamente a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, mentre in altri Dicasteri sono in corso passaggi con concorsi interni per titoli, ove è sufficiente l'autocertificazione del candidato;

che l'atteggiamento assunto dall'amministrazione dequalifica i servizi ispettivi, annullando la dignità e la professionalità dei dipendenti;

che per tali ragioni e al fine di veder riconosciuti i loro diritti il movimento degli ispettori ha indetto uno sciopero nei giorni 2 e 3 maggio 1997,

l'interrogante chiede di sapere:

se il comportamento dell'amministrazione non sia da ritenersi antigiuridico;

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di tutelare i lavoratori ingiustamente penalizzati.

(4-05535)

(30 aprile 1997)

RISPOSTA. — In ordine all’interrogazione parlamentare in oggetto, si rappresenta che questo Ministero, al fine di poter procedere al reclutamento di personale, ha portato a termine la definizione delle piante organiche, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 1996 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1996.

Si rammenta, *in primis*, che fu proposto un emendamento alla legge n. 662, collegata alla finanziaria ’97, tendente ad ottenere l’autorizzazione a bandire concorsi interni, in ambito regionale, finalizzati alla riqualificazione del personale, per la copertura – nei limiti delle dotazioni organiche – dei posti già disponibili, emendamento che veniva dichiarato inammissibile e quindi respinto.

Si fa presente, peraltro, l’impossibilità di procedere, allo stato, al reclutamento di personale mediante concorsi interni per titoli, così come prospettato nell’interrogazione in esame.

Infatti, con l’entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, è stato introdotto, all’articolo 7, il principio in base al quale l’accesso alle singole qualifiche funzionali deve avvenire per pubblico concorso, «consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati, accertato con prove selettive (...) attinenti alle attività e ai profili della qualifica», facendo salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Nè sembrerebbe ipotizzabile, come più volte fatto in passato, un intervento legislativo, in quanto lo stesso, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e conformemente agli obiettivi prefigurati nel protocollo d’intesa sul lavoro pubblico, firmato dal Governo e dalle parti sociali il 12 marzo scorso, non appare in linea con il completamento del processo di unificazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

Pertanto il problema potrà trovare una soluzione in sede di rinnovo contrattuale attesa la previsione contenuta nel succitato protocollo d’intesa, relativa alla definizione di un nuovo impianto contrattuale, articolato su due livelli effettivi, e nell’articolo 38 del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto dei Ministeri, con la quale viene affidato alla Commissione dei rappresentanti dell’ARAN e dei rappresentanti sindacali il compito di formulare proposte per la revisione dell’attuale sistema di organizzazione del lavoro.

Infine, non appare condivisibile quanto espresso nell’interrogazione in esame, in ordine all’ipotizzato comportamento antigiuridico di questa Amministrazione, che dequalificherebbe i servizi ispettivi, in considerazione delle diverse iniziative già intraprese o da intraprendere in ordine al potenziamento e alla qualificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro, di previdenza e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al riguardo, va evidenziato che per effetto dell’approvazione del «Decreto regolamentare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996 recante norme per l’unificazione dei due ruoli periferici del Ministero del lavoro», è stata attivata la mobilità interna, favorendo il passaggio del personale dagli Uffici

del lavoro agli Ispettorati, facendo recuperare all'Amministrazione le unità (circa 100) collocate a riposo a fine '96.

Sono, inoltre, stati avviati vari corsi di formazione e riconversione per le professionalità medio-alte che hanno visto il coinvolgimento di centinaia di lavoratori.

Infine, è stata sbloccata la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di n. 300 unità di personale di VIII qualifica funzionale e da ultimo nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 luglio 1997 è stato pubblicato il bando di concorso a 190 posti di funzionario dell'ispettorato del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(17 novembre 1997)

BONATESTA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

– Premesso:

che con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 102 del 27 dicembre 1994, veniva indetto da codesto Ministero un pubblico concorso, per esami, a complessivi 235 posti di funzionario amministrativo, 8^a qualifica funzionale, ripartiti nel modo seguente:

1) 66 posti nel profilo professionale di funzionario amministrativo, per le regioni:

Valle D'Aosta	1
Piemonte	5
Liguria	1
Lombardia	1
Provincia di Trento	1
Friuli-Venezia Giulia	1
Veneto	6
Emilia Romagna	5
Marche	2
Toscana	3
Lazio	3
Sede centrale	29

2) 169 posti nel profilo professionale di funzionario dell'ispettorato del lavoro per le regioni:

Valle D'Aosta	1
Piemonte	17
Liguria	10
Lombardia	45
Friuli-Venezia Giulia	6
Veneto	30
Emilia Romagna	18
Marche	5
Toscana	18
Umbria	2
Lazio	17

che per l'ammissione era necessario il titolo di studio della laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio ed equipollenti, mentre per i candidati interni con almeno 5 anni di servizio nella settima qualifica funzionale era richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

che il numero delle domande presentate ammonta a decine di migliaia;

che ancor prima dello svolgimento delle prove scritte (in calendario per i giorni 8, 9, 10 e 11 luglio 1997) con una bando fotocopia, annunciato dalla stampa specializzata e in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, lo stesso Ministero ha messo a concorso 190 posti per lo stesso profilo e per le stesse 11 regioni:

Valle D'Aosta	1
Piemonte	24
Liguria	11
Lombardia	46
Friuli-Venezia Giulia	6
Veneto	30
Emilia Romagna	28
Marche	9
Toscana	26
Umbria	3
Lazio	22,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi della emanazione del nuovo bando;

se, in riferimento ai 190 posti resisi disponibili, non fosse da ritenersi sufficiente un allargamento del numero dei posti messi a concorso con il primo bando, così come previsto dalla normativa vigente e dall'articolato del bando stesso;

se non si ritenga che sarebbe stato più opportuno riaprire i termini di presentazione delle domande, considerato che il secondo bando ha preceduto addirittura la data di pubblicazione delle prove scritte di esame.

(4-06957)

(10 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si fa presente, in via preliminare, che il concorso pubblico a 190 posti di funzionario dell'Ispettorato del lavoro, autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 1997, è stato indetto in attuazione dell'articolo 1 comma 46 della legge n. 662 del 1996, al fine di ridurre le notevoli carenze di personale che si sono verificate nelle regioni del centro-nord, onde consentire una vigilanza più attenta e costante in materia di prevenzione sul lavoro e di recupero dell'evasione contributiva.

Premesso ciò, si rappresenta che non si è proceduto all'incremento del numero dei posti fissati dal precedente concorso, al fine di estendere la possibilità di partecipare anche a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea successivamente al 25 gennaio 1995,

termine ultimo per produrre domande di partecipazione al precedente concorso.

Infine si precisa che una ipotetica riapertura dei termini di presentazione delle domande, così come auspicato dall'Onorevole interrogante, avrebbe comportato un ulteriore rinvio delle prove scritte programmate, in un primo momento, per il mese di aprile 1997 e slittate al mese di luglio 1997 per problemi organizzativi subentrati successivamente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(17 novembre 1997)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che da diversi anni il Comitato di via Fillak (Genova) segnala alle autorità comunali la situazione di estremo disagio in cui sono costretti a vivere quotidianamente gli abitanti di quel quartiere;

che il livello di inquinamento acustico ed atmosferico ha ormai raggiunto livelli insostenibili, causando frequenti casi di sindromi dell'apparato respiratorio, uditivo e visivo;

che via Fillak è stretta tra la linea ferroviaria, il tracciato dell'autostrada e una strada a scorrimento rapido costantemente intasata di auto e di mezzi di trasporto;

che la cosiddetta «area Feltrinelli», acquistata dal comune di Genova per essere adibita a servizi e verde pubblico, è tuttora inutilizzata, se si escludono i parcheggi privati e l'uso di un capannone come deposito per la segnaletica;

che, a quanto risulta allo scrivente, il comune di Genova avrebbe in animo di adibire l'ex scuola «Abba», che i cittadini vorrebbero trasformata in centro per anziani, a deposito delle bare di proprietà comunale;

che il progetto di recupero del polmone verde di via Reti, unico sfogo per l'intero quartiere, è bloccato da anni a causa del costo ritenuto eccessivo da parte delle autorità pubbliche;

che la situazione risulta ormai del tutto insostenibile per i residenti in quell'area, costretti a vivere in un ambiente degradato e privi di risposte da parte delle competenti autorità comunali;

che un intervento teso a riportare a livelli di maggiore vivibilità una zona così deturpata appare come qualcosa di non più rinviabile,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'ambiente non ritenga opportuno intervenire per verificare l'attendibilità dei dati relativi alla qualità dell'aria e al livello di rumorosità forniti dalle autorità sanitarie, ritenuti poco credibili dalla popolazione;

in che modo i Ministri in indirizzo intendano affrontare il problema del degrado urbano e sociale che colpisce la zona attorno a via Fillak.

(4-06840)

(8 luglio 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione di cui all'oggetto, in ambito della quale viene segnalata l'opportunità di intervenire per verificare l'attendibilità dei dati relativi alla qualità dell'aria e al livello di rumore forniti dalle autorità sanitarie ritenuti poco credibili dalla popolazione, dall'esame degli atti forniti dalla provincia di Genova, si comunica quanto segue.

In proposito pare opportuno in via preliminare segnalare che le misurazioni sopracitate non vengono eseguite dalle autorità sanitarie, ma secondo la normativa vigente, dall'Amministrazione provinciale di Genova.

In particolare, in osservanza del decreto ministeriale 6 maggio 1992 è stato costituito il centro operativo provinciale ove afferiscono tutti i dati relativi sul territorio sia da reti pubbliche che da reti private.

In osservanza del già citato decreto ministeriale presso il Centro operativo provinciale vengono eseguite le attività: di controllo di qualità dei dati di misura, validazione dei dati, prove di intercalibrazione tra i punti della rete e comunque quant'altro si renda necessario per garantire a livello regionale la bontà dei dati rilevati.

Al fine di garantire le attività di cui si è detto in precedenza il Centro operativo provinciale della provincia di Genova si è dotato di un protocollo di gestione del centro stesso ove sono individuate tutte le procedure necessarie a garantire criteri uniformi per la valutazione dei dati sul territorio.

Inoltre, a far data dal 1° gennaio 1992 il centro operativo provinciale è presieduto 365 giorni all'anno ed ogni giorno si procede alla verifica ed alla validazione dei dati rilevati sul territorio sulla base del protocollo operativo.

Tutto ciò premesso si riferisce che a far data dal 31 luglio 1997 è stata collocata in piazza Masnata una postazione di tipo B/C, secondo le definizioni del decreto ministeriale n. 25 del 1990, al fine di rilevare il monossido di carbonio, biossido di azoto e rumore.

Inoltre, nel 1994, in osservanza del decreto ministeriale 27 novembre 1994 è attivo presso la medesima postazione un campionario ad alto volume per la determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici; le analisi dei campioni raccolti vengono effettuate dal laboratorio di chimica ambientale dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro.

I risultati ottenuti vengono elaborati e pubblicati con scadenza di norma annuale.

Per completezza di informazione si fa presente che nel periodo di osservazione 1° gennaio 1996-31 dicembre 1996 non si è registrato presso la postazione in argomento superamento dello *standard* di qualità dell'aria fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del

1988 per il biossido di azoto, nè rischio di superamento dello stesso parametro nel periodo di osservazione 1° gennaio 1997-30 giugno 1997.

Per quanto attiene il parametro monossido di carbonio, si rileva come anche in tal senso, nel periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997, non si siano registrati superamenti ai valori fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983.

Per quanto attiene il benzo(a)pirene, anche qui le misure eseguite evidenziano il rispetto dell'obiettivo fissato dal decreto ministeriale 25 novembre 1994.

I dati rilevati in continuo presso la postazione, atti a garantire la massima pubblicità, dopo la procedura di validazione vengono trasmessi su televideo e a tre *display* situati sul territorio della provincia di Genova.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(20 novembre 1997)

BORNACIN. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Premesso:

che risulta essere allo studio l'istituzione della Riserva marina di Portofino (Genova);

che questa proposta sarebbe stata formulata a livello ministeriale senza la preventiva consultazione delle comunità locali;

che la Comunità del parco di Portofino ha approvato in data 19 giugno 1997 un ordine del giorno in cui viene stigmatizzato il metodo coercitivo ed impositivo seguito dallo Stato in questa vicenda;

che un simile modo di agire appare in evidente contrasto con la tendenza ad un sempre maggiore coinvolgimento delle realtà locali nelle scelte di sviluppo del territorio ribadita di recente anche dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali,

si chiede di sapere:

se esista effettivamente la volontà di istituire la Riserva marina di Portofino;

in caso di risposta affermativa, in che modo il Ministro in indirizzo ritenga di coinvolgere le comunità locali nei processi decisionali relativi a tale progetto.

(4-07320)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione indicata in oggetto viene sottoposta all'attenzione di questo Ministero il problema dell'istituzione della Riserva della Marina di Portofino.

Al riguardo si fa presente che la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ha formulato la proposta istitutiva dell'area marina protetta «Golfo di Portofino» fin dal 16 giugno 1992, e

che il Comitato interministeriale per le aree protette ne ha deliberato l'istituzione nella seduta del 6 dicembre 1996.

Si è in attesa che la regione Liguria, in considerazione della richiesta di un approfondimento degli aspetti e ricadute socio-economici dell'area marina protetta, si esprima definitivamente sulla proposta istitutiva di un'area di interesse nazionale che non può quindi essere soggetta a specifici interessi locali, i quali, comunque, se legittimi, devono trovare composizione nel quadro più ampio offerto proprio dall'Ente regione.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(18 novembre 1997)

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU. – *Al Ministro dell'ambiente.*

– Premesso:

che l'area del Sulcis-Iglesiente è caratterizzata dalla presenza di un polo industriale di notevoli dimensioni, la cui specificità è data dalla presenza di stabilimenti industriali di produzione di piombo, zinco e alluminio e da centrali termoelettriche a carbone che hanno determinato nel tempo una forte compromissione ambientale con i conseguenti rischi per la salute pubblica;

che il Consiglio dei ministri con deliberazione adottata in data 30 novembre 1990 dichiarò il territorio del Sulcis-Iglesiente «area ad elevato rischio di crisi ambientale» ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche e integrazioni;

che il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna e con altri enti locali interessati, ha predisposto il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente che è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 1993;

che nel piano triennale ambientale 1994-1996 sono stati stanziati 205,67 miliardi per l'attuazione del piano di disinquinamento per il risanamento del Sulcis-Iglesiente;

che il Ministro dell'ambiente, sulla base dell'intesa di programma stipulata con la regione Sardegna in data 7 luglio 1995, ha provveduto al trasferimento alla regione della prima quota di finanziamento pari a 40 miliardi per l'attuazione degli interventi ritenuti più urgenti;

che a tutt'oggi si registrano inqualificabili ritardi nell'attuazione delle attività di disinquinamento, posto che neanche uno degli interventi è stato realizzato e che non si è proceduto alla stipula dei contratti di programma tra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del bilancio e della programmazione economica, la regione Sardegna e le aziende industriali dell'area, propedeutici al rilascio dei contributi alle industrie per l'avvio degli interventi all'interno dei loro stabilimenti;

che una tale situazione non è più procrastinabile nel tempo,

si chiede di conoscere:

quali azioni siano state adottate o si intenda porre in essere per consentire l'immediato avvio dell'attuazione operativa del disinquinamento dell'area sopra citata che consenta di recuperare i pesanti ritardi fin qui accumulati;

quali siano i motivi che finora non hanno consentito la stipula dei contratti di programma con le aziende produttive dell'area e quali provvedimenti si intenda adottare per addivenire nei tempi più rapidi possibili alla firma dei suddetti contratti;

come si intenda procedere al trasferimento delle ulteriori risorse già stanziate fino alla concorrenza di 202,65 miliardi e quali meccanismi di impulso e controllo si intenda porre in essere per consentire una rapida ed efficace realizzazione degli interventi.

(4-01750)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle risultanze in atti, si riferisce che il Piano triennale per la tutela ambientale 1994-1996 è stato approvato dal CIPE in data 21 dicembre 1993.

Tale Piano ripartisce le risorse in relazione ad aree programmate di intervento, comprese le risorse disponibili in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Tra le aree programmate di intervento individuate dal Piano ci sono le «aree ad elevato rischio di crisi ambientale», ivi compresa quella relativa al «Sulcis-Iglesiente» di cui risulta elaborato ed adottato (decreto del Presidente del Consigli dei ministri 23 aprile 1993) il relativo piano di risanamento.

L'importo attribuito dal PTTA, a completa copertura del fabbisogno indicato all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1993, compresi i 40 miliardi di cui all'articolo 4, comma 1, è di lire 202,65 miliardi.

In data 11 settembre 1996, presso la Sezione regionale della Corte dei conti, è stato registrato il decreto dell'assessore dell'ambiente della Regione Sardegna, che prevede l'attuazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente.

I progetti di tale piano sono stati finanziati con una prima *tranche* di 40 miliardi su un totale di 205,67 miliardi previsti. Il prospetto degli interventi è stato individuato in:

- 1) 1.332 milioni, da destinare alla società Alumix spa, per l'adeguamento impianto utilizzo pesci;
- 2) 6.105 milioni, da destinare alla società Enirisorse spa, per l'adeguamento sistemi di ricezione e movimento materie prime;
- 3) 722 milioni, da destinare al Consorzio n. 1 Sulcis-Iglesiente, per indagini sistematiche aree di cava;
- 4) 722 milioni, da destinare al Consorzio n. 1 Sulcis-Iglesiente, per indagine sistematica di sterili di miniera;

5) 2.302 milioni, da destinare al Consorzio n. 1 Sulcis-Iglesiente, per la realizzazione di area verde circostante il polo industriale di Portovesme;

6) 7.845 milioni, da destinare al comune di Portoscuso, per la ri-valutazione della destinazione d'uso dei suoli e realizzazione fascia di rispetto;

7) 433 milioni, da destinare al Consorzio n. 1 Sulcis-Iglesiente, per la bonifica delle aree esterne agli stabilimenti;

8) 2.164 milioni, da destinare al Consorzio n. 1 Sulcis-Iglesiente, per la riorganizzazione del traffico e sistemazione delle aree di imbarco del Porto di Portovesme;

9) 1.443 milioni, da destinare al comune di Portoscuso, per la delocalizzazione ITI minerario della prima fase;

10) 1.443 milioni, da destinare all'ESAF (Ente sardo acquedotti e fognature) per la verifica e approvvigionamento acqua potabile;

11) 8.555 milioni, da destinare all'ESAF, per l'utilizzo delle acque reflue per gli usi industriali;

12) 3.218 milioni, da destinare all'Istituto superiore della sanità per la ricerca delle indagini epidemiologiche e monitoraggio sanitario;

13) 1.238 milioni, da destinare alla società Eurallumina spa per il riutilizzo dei fanghi rossi dell'Eurallumina;

14) 2.380 milioni, da destinare all'ENEA, per la realizzazione dei sistemi informativi.

Nell'anno 1996 sono stati completamente impiegati i 40 miliardi trasferiti dal Ministero dell'ambiente a seguito dell'intesa di programma del 7 luglio 1995, volti all'attuazione degli interventi individuati come prioritari nella tab. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1993.

L'Assessorato regionale della Sardegna difesa ambiente, ha richiesto nel 1996 la seconda *trance* del finanziamento (L. 162,2 miliardi) per dare corso all'attuazione degli ulteriori interventi previsti dal piano di disinquinamento.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(21 novembre 1997)

CARCARINO, SALVATO, MARINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che svolgono da oltre 15 anni la propria attività presso i policlinici universitari di Napoli quasi 700 professionisti (cosiddetti «gettonati»), in gran parte medici, reclutati per sopperire alle carenze di organico del personale docente per far fronte alle necessità di assistenza all'insegnamento;

che a tutt'oggi i «gettonati» sono stati confinati in una condizione penalizzante di precariato, con un rapporto di lavoro libero-professio-

nale limitato ad 11 mesi all'anno e senza alcuna garanzia contrattuale (ferie, malattia, gravidanza), né assicurativa e previdenziale;

che il pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 15989 del 6 giugno 1996, accertata la natura subordinata della prestazione d'opera dei «gettonati», condannava l'Università «Federico II» al pagamento di quasi 56 miliardi in favore dell'INPS, a titolo di contributi omessi per il periodo dal maggio '78 al settembre '92, e alle relative sanzioni civili, oltre agli interessi legali dal 10 febbraio 1993 fino al soddisfacimento;

che per tutta risposta l'Università «Federico II», ancor prima che le fosse notificata la sentenza, pur preannunciando ricorso, deliberava la risoluzione del rapporto con i «gettonati», ritenendolo nullo, senza però pagare all'INPS quanto stabilito dalla sentenza stessa;

che è palese quanto grave danno ciò arrechi in particolare a quei «gettonati» per i quali il lavoro al policlinico è l'unica fonte di reddito;

che si fanno strada frattanto ipotesi di soluzione del problema ambigue e del tutto insoddisfacenti: il rettore della «Federico II», professor Tessitore, caldeggiava la riproposizione dell'articolo 18 del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 8, mentre l'assessore alla sanità della regione Campania, professor Calabrò, auspica la stipula di contratti a termine; in ambedue i casi non vi è che la perpetuazione di un precariato ormai non più sostenibile,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in ordine a quest'annoso grave problema, al fine di tutelare, per i policlinici universitari di Napoli, tale patrimonio umano, di professionalità e di esperienza, e di dare risposta, con una collocazione stabile e dignitosa, alla legittima aspettativa di sicurezza che da anni tali professionisti avanzano.

(4-02482)

(22 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La questione riguardante alcuni professionisti, così detti «gettonati», che hanno prestato la loro opera presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, è da alcuni anni, all'attenzione di questo Ministero. Sin da quando cioè detta Università con ricorso dell'1° luglio 1993 proponeva «opposizione» contro il decreto ingiuntivo, emesso dal pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ed ingiungeva al pagamento di lire 55.672.218 da versare all'INPS, a favore dei citati medici «gettonati», dei contributi omessi e delle oblazioni conseguenti alle sanzioni.

Per sanare la situazione in cui si sono venuti a trovare i suddetti professionisti sono state invero assunte varie iniziative legislative quali i decreti-legge n. 280 e n. 672 del 1984, convertito con legge n. 835 del 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 207 e da ultimo il decreto-legge n. 8 del 1994, non convertito in legge.

Tali iniziative legislative tuttavia non hanno portato alla sistemazione definitiva dello *status* giuridico ed economico dei medici «gettonati», come sarebbe stato auspicabile.

L'Università Federico II di Napoli si è trovata così a subire la condanna del pretore di Napoli che, con sentenza del 6 giugno 1996, ha disposto il pagamento di lire 55.672.218 in favore all'INPS per omessi contributi oltre il pagamento delle relative sanzioni civili ed interesi legali avendo riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la detta Università e i medici «gettonati».

Conseguentemente, dinanzi a tale sentenza di condanna il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha deliberato, – ritenendo che la natura di detto rapporto di lavoro non fosse da qualificare quale rapporto di lavoro subordinato, così come affermato dal pretore di Napoli, bensì quale rapporto di collaborazione libero professionale –, di interrompere detto rapporto e ogni attività connessa nonché di proporre appello alla sentenza in questione.

Risulta evidente che ormai la soluzione della vicenda relativa ai medici gettonati è demandata alla magistratura. L'Università, d'altra parte, nella sua autonomia ritiene ed ha sempre ritenuto che ogni suo provvedimento sia stato concretamente assunto considerando il rapporto con i medici gettonati quale rapporto di impiego non di ruolo, consentito solo in via eccezionale ed unicamente per far fronte ad esigenze di carattere straordinario e provvisorio.

Qualora esso fosse ritenuto, al contrario, rapporto subordinato questo non potrebbe configurarsi che «radicalmente nullo perché in contrasto con norme imperative che precludono ulteriori assunzioni nel settore dell'Università e vietano comunque rapporti di pubblico impiego senza il ricorso a procedure di concorso». Da ciò la decisione di interrompere il detto rapporto. Essendo ora intervenuta tale interruzione, il rapporto di lavoro dei così detti medici «gettonati» con l'Università è da considerarsi ormai risolto.

Comunque una ulteriore possibilità è stata offerta ai professionisti in questione: quella di poter essere assunti con rapporto a termine contrattualmente definito trasformando i loro rapporti in essere alla data del 1º gennaio 1997.

Ciò è stato previsto in occasione dell'incontro del 21 maggio 1997 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN.

In detto incontro sono state approvate integrazioni all'articolo 19 del contratto collettivo nazionale del lavoro, del comparto università del 12 maggio 1997.

Sembra però che i detti professionisti non vogliano accettare la possibilità di concludere tali contratti a termine per una definitiva soluzione dei loro rapporti con l'Università.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(13 novembre 1997)

CORRAO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che una vasta area di circa 500.000 metri quadrati ad ovest di Mazara del Vallo (Trapani), denominata Capo Feto, già possedimento dei vescovi di Mazara per concessione di Ruggero il Normanno, è stata riconosciuta «Parco naturale protetto»;

che l'area in questione costituisce un raro esempio di ambiente naturale marino con paludi, laghetti, dune sabbiose e canneti; la natura incontaminata favorisce la presenza e la riproduzione di diverse specie animali nonché la sosta di uccelli di razze protette nelle loro stagionali migrazioni;

che a quattro anni dal suo riconoscimento il Parco risulta completamente abbandonato e che nessuna delle autorità, comunale, provinciale, regionale o nazionale, ha ritenuto di dover intervenire per assumersi il compito di attrezzarlo;

che l'istituto di ricerca socio-economica «Il Duemila» ha elaborato un progetto di massima per la tutela e la fruizione del Parco già inviato da tempo al Ministero dell'ambiente,

si chiede di sapere:

a chi compete la responsabilità della gestione del Parco di Capo Feto e chi debba provvedere alla sua protezione e valorizzazione;

se non si ritenga di dover promuovere un incontro con le autorità locali, la SNAM (che è presente con la centrale di metano più grande d'Europa) e la Lega ambiente per stipulare un accordo finalizzato al reperimento dei fondi necessari a dare sistemazione idonea al Parco nonché a dotarlo del personale che ne possa curare la promozione e la fruibilità.

(4-02608)

(29 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto e dalle informazioni avute dalla Regione Sicilia Assessorato territorio ambiente, si comunica quanto segue:

1) l'area di capo Feto, è uno degli ultimi biotipi costieri a duna sabbiosa, caratterizzato da paludi, ed ospita specie dell'avifauna previste nell'allegato 1 della direttiva CEE n. 79/409. Nonostante questa specificità, non è stata ancora inserita nell'elenco dei parchi e delle riserve del piano regionale;

2) è stata invece, oggetto di misure di protezione da parte dell'assessorato agricoltura e foreste che, con D.A. n. 4/77 ha costituito l'oasi di protezione della fauna, e dell'assessorato ai beni culturali, ambientali e pubblica istruzione, che, con decreto del 14 giugno 1993 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939;

3) dopo quest'ultimo provvedimento, la presidenza della regione, con D.P.R.S. n. 133/A del 29 novembre 1977, ha modificato le previsioni urbanistiche relative al territorio di Mazara del Vallo, sopprimendo la destinazione turistico-alberghiera di Capo Feto e classificando l'area come «parco naturale»;

4) il giorno 29 febbraio 1996 a Mazara del Vallo nel corso di una riunione, alla quale hanno partecipato rappresentanti della soprintendenza, del comune, dell'università, delle associazioni ambientaliste e della SNAM, proprietaria di parte dell'area interessata, si è preso atto del fatto che l'area di Capo Feto risulta alquanto degradata, pertanto necessita l'urgenza di predisporre uno studio al fine di promuovere l'area in questione a riserva naturale. In quell'occasione il rappresentante della Snam ha dichiarato che la sua società sarà disponibile a cofinanziare l'iniziativa, occupandosi della progettazione.

Il Comune, presso il quale dovrebbe essere insediato un Comitato tecnico-scientifico, assumerebbe un ruolo primario dell'iniziativa, mentre l'assessorato territorio e ambiente dovrà vigilare sul corretto svolgimento dell'iniziativa. In questo modo colmerebbe la lacuna che ha visto la Regione Sicilia definire «parco naturale» l'area di Capo Feto senza averla inserita nella pianificazione relativa alle aree protette regionale.

Si ovvierebbe inoltre, alla inadempienza circa l'attuazione della direttiva comunitaria n. 79/409 già citata.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(20 novembre 1997)

COSTA. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso: che l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ha previsto l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza;

che con decreto ministeriale del 2 febbraio 1994 è stato limitato il beneficio ai soli soci garanti di cooperative agricole di cui, alla data di emanazione dello stesso decreto, fosse stato accertato lo stato di insolvenza o dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 5, 195, 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dall'autorità vigilante governativa ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile;

che numerose cooperative o fideiussori di queste hanno impugnato innanzi agli organi di giustizia amministrativa il predetto decreto 2 febbraio 1994, censurandone l'illegittimità per avere con lo stesso il Ministero introdotto una limitazione al godimento dei benefici assolutamente non prevista dalla legge;

che in particolare la scelta ministeriale appare ingiustamente punitiva per quelle cooperative che hanno chiesto o il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa anteriormente al decreto ministeriale 2 febbraio 1994, ma hanno visto accertato il proprio stato di insolvenza soltanto successivamente, per un ritardo quindi ascrivibile o all'autorità giudiziaria o allo stesso Ministero vigilante;

che nella XII legislatura la XIII Commissione della Camera dei deputati si è fatta carico di tali ingiuste discriminazioni impegnando il Governo ad assumere le opportune iniziative ridefinendo in particolare i provvedimenti attuativi della legge n. 237 del 1993;

che il Ministero per le politiche agricole ha proceduto alle istruttorie sulle istanze presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 237 del 1993, individuando le cooperative ammesse ai benefici dapprima con il decreto ministeriale 2 ottobre 1995 e quindi con il modificativo decreto ministeriale del 18 dicembre 1995;

considerato:

che il favorevole trattamento non è stato riservato alle 25 cooperative che hanno richiesto la liquidazione coatta amministrativa anteriormente al 2 febbraio 1994;

che tali 25 cooperative incluse alla pagina 48 e seguenti dell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, serie generale, hanno visto l'istanza accolta dal Ministero vigilante soltanto in data successiva e quindi per le stesse la sussistenza dello stato di insolvenza al 2 febbraio 1994 non può essere posta in discussione,

si chiede di conoscere se si intenda intervenire per evitare le evidenti disparità di trattamento operate nei confronti delle cooperative e per assicurare equi criteri che garantiscano un'imparziale applicazione dei benefici concessi, posto che le 25 cooperative escluse sono state dichiarate fallite dopo il 2 febbraio 1994 ma il loro stato d'insolvenza esisteva evidentemente da data anteriore; soltanto le lungaggini comuni ad ogni processo giudiziario e/o di volontaria giurisdizione e proprie del processo di accertamento dello stato d'insolvenza hanno determinato, con relativo ritardo, la sentenza di fallimento di azienda dissestata sin da data anteriore al 2 febbraio 1994 come quelle ammesse al beneficio.

(4-07088)

(17 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla problematica enunciata dall'onorevole, va in primo luogo evidenziato come sia la stessa norma di legge (articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237) a prevedere, perchè possa farsi luogo all'assunzione a carico dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole, che lo stato di insolvenza delle cooperative stesse sia stato previamente accertato.

Di fronte a tale espressa previsione, l'Amministrazione poteva fissare come data limite o quella della emanazione della legge o quella dell'emanazione dell'atto attuativo della legge stessa.

Appare infatti incontestabile che, all'avviso del procedimento amministrativo attuativo, lo stato di insolvenza, nel rispetto del principio fissato dalla legge stessa, doveva essere stato accertato, non avendo il legislatore fatto riferimento ad altre situazioni, di fatto o di diritto.

Poichè dunque è la legge che pone a base del diritto di accesso al beneficio il previo accertamento dello stato di insolvenza, non appare censurabile il comportamento dell'Amministrazione, in quanto per tutte

le garanzie che sono state dichiarate ammissibili il requisito dell'accertata insolvenza delle cooperative esisteva già dalla data del 2 febbraio 1994, e quindi i presupposti di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa si erano verificati in epoca anteriore.

È ovvio peraltro che qualsiasi previsione di termini perentori determina inevitabilmente situazioni che, essendo al limite dei requisiti temporali previsti, rimangono tuttavia escluse dai benefici.

In merito alla situazione segnalata dall'onorevole si segnala inoltre che il termine intercorrente tra la data della legge (19 luglio 1993) e quella entro la quale si richiedeva l'accertamento dell'insolvenza (2 febbraio 1994) lasciava un utile lasso di tempo per la definizione di eventuali pendenze burocratiche.

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

(25 novembre 1997)

DI BENEDETTO, PASTORE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che con l'approvazione delle misure fiscali di fine anno il Governo ha previsto un intervento speciale per il settore automobilistico stabilendo un incentivo per la rottamazione delle auto immatricolate da almeno dieci anni che deve cumularsi con uno sconto di analogo valore da parte della casa produttrice sulla nuova auto da acquistare;

che ben lungi dall'essere una misura che porterà al rilancio del settore automobilistico questa agevolazione consiste in un indebito vantaggio per la maggiore industria italiana di automobili, la Fiat, con gravi ripercussioni sul piano della trasparenza del mercato e sulla dinamica concorrenziale dei prezzi;

che, ad avvalorare questo sospetto, giunge la campagna pubblicitaria presentata dalle case automobilistiche su tutti i mezzi di comunicazione, nella quale il provvedimento viene presentato (in maniera appena dissimulata) come un grande e benefico accordo fra il Governo e le stesse case automobilistiche per garantire la felicità di tutti gli automobilisti italiani;

che messaggi di questo tipo costituiscono una nascosta ed indebita campagna pubblicitaria a favore della maggioranza di Governo, tanto più inaccettabile in quanto nascosta all'interno di un messaggio commerciale, quasi a voler ottenere il duplice risultato di far cosa gradita a chi tiene in mano le leve del potere politico e a chi siede sul trono del sistema economico nazionale;

che il fatto che si tratti di campagna indebita e nascosta è avvalorato dalla circostanza che anche le case straniere annunciano nel loro messaggio pubblicitario, come risulta allo scrivente, che «grazie al Governo, eccetera»; ciò contravviene alla elementare regola pubblicitaria che vieta, perchè «suicida», a chi occupa un piccolo segmento di merca-

to di proporre una pubblicità simile a chi occupa un ampio segmento di mercato; proprio come le case automobilistiche straniere rispetto alla Fiat in Italia;

che, all'epoca del Governo Berlusconi, fu scatenata una violentissima campagna di protesta contro gli *spot* della Presidenza del Consiglio nella quale la coalizione di sinistra vide un inaccettabile uso dei mezzi di comunicazione di massa ai fini propagandistici;

che, mentre questi ultimi erano sì *spot* favorevoli alla compagnie allora al Governo ma perfettamente riconoscibili e chiari secondo i principi regolatori della pubblicità commerciale, la campagna delle case automobilistiche di questi giorni si configura pienamente come pubblicità occulta che, mentre illustra una vantaggiosa proposta per i cittadini, attribuisce un ruolo determinante e totalmente positivo al Governo, introducendo quindi nel messaggio pubblicitario un giudizio politico preciso, tanto più inaccettabile in quanto coperto e del tutto ingiustificato da valutazioni di merito al momento non ancora possibili e tutt'altro che scontate,

si chiede di sapere:

se vi siano state intese fra l'Esecutivo e le case automobilistiche in merito alla campagna sugli incentivi per l'acquisto di auto nuove a seguito della rottamazione delle auto immatricolate da più di dieci anni, con particolare riferimento alle ipotesi di indebito inserimento di tale campagna nel dibattito politico;

quali misure si intenda prendere al fine di provocare una modifica della campagna pubblicitaria in oggetto.

(4-03828)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le misure a favore dell'incentivazione alla rottamazione, già in vigore dall'inizio dell'anno in applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono state riproposte con alcune variazioni, a causa della decadenza dei termini degli effetti giuridici di detta normativa, con il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione.

Dette misure si sono rese necessarie al fine di consentire al mercato italiano di riavvicinarsi a quello europeo, dove si è registrato negli anni scorsi una lenta ma costante ripresa che ha riportato i mercati europei al livello del 1992, specie in Francia e Spagna, che hanno adottato, già dal 1994, misure di incentivazione con chiari benefici per i mercati di quei Paesi.

Anche in Italia dette misure hanno già fatto registrare un risultato di mercato largamente positivo, con effetti di incremento rispetto al 1996 e di sviluppo del prodotto intero lordo (PIL), con una variazione in positivo di quest'ultimo, pari ad oltre mezzo punto percentuale, ossia più della metà dell'aumento previsto.

I principali effetti di dette norme hanno riguardato, tra l'altro, l'occupazione e l'ambiente.

In termini occupazionali, per quanto riguarda la produzione nazionale, si sono registrati nei primi 5 mesi dell'anno assunzioni dirette per 2.200 addetti (di cui il 10 per cento con contratto a termine) ed una riduzione, per il settore auto, della cassa integrazione guadagni di oltre due terzi. Tale dato si è potuto ottenere grazie al notevole risultato produttivo che presumibilmente sarà superiore alle previsioni con un incremento di circa 550-600 mila unità (mentre le previsioni di aggiuntività non superavano le 450 mila unità).

Le recenti misure hanno permesso di evitare la stagnazione del mercato automobilistico italiano, come era stato previsto dagli esperti del settore.

In termini ambientali le misure di cui trattasi hanno reso possibile l'eliminazione dalla circolazione di molte auto di vecchia costruzione che producevano tassi di inquinamento molto superiori a quelli fissati dalla normativa comunitaria. Infatti i primi dati a livello annuo hanno confermato una riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti.

I risultati dell'applicazione della legge, per doverosa informazione possono così essere sintetizzati.

Le informazioni in possesso del Governo si riferiscono a dati di assestamento del mercato automobilistico nei primi anni '90 intorno a 2.300.000 unità vendute, con un massimo, riferito al 1992, di 2.389.000 unità.

A partire dal 1993, si è dovuto riscontrare un sensibile regresso, con una percentuale del 29 per cento in meno e con un livello di vendite pari a 1.693.000 unità. Tale situazione, peraltro, ha avuto il comune riscontro in altri mercati europei, anche se i fenomeni riscontrati in quei Paesi sono stati di proporzioni lievemente inferiori (Francia-24 per cento; Spagna-18 per cento).

Mentre il mercato italiano ha avuto una fase di stagnazione rimanendo, nei successivi periodi, ai bassi livelli del 1993 (1.672.000 nel 1994; 1.732.000 nel 1995; 1.729.000 nel 1996), negli altri Paesi europei si è registrata una lenta ma costante ripresa che ha riportato i mercati a situazioni vicine al 1992. In Francia e in Spagna, poi, la ripresa stessa è stata agevolata proprio dall'incentivazione varata nel 1994, conseguendo il duplice effetto di recuperare le perdite registrate e consolidare risultati positivi sia nel 1995 che nel 1996.

L'adozione, quindi, di un provvedimento di incentivazione anche in Italia, si è rivelata indispensabile per consentire al mercato italiano di avvicinarsi a quelli europei. In mancanza di interventi di sostegno, infatti, gli istituti di previsione specializzati erano concordi nel valutare stagnante il mercato stesso anche per il 1997, con volumi di vendita intorno a 1.700.000-1.750.000 unità.

In base alle rilevazioni ufficiali effettuate dall'ACI, risultano essere state presentate 503.000 richieste di rottamazione di vetture con più di 10 anni collegate all'acquisto, con incentivo, di una vettura nuova.

Nel periodo gennaio-giugno, secondo i dati resi noti dal Ministero dei trasporti, il mercato automobilistico ha consuntivato 1.312.400 unità

vendute, con un incremento di 313.000 unità rispetto all'analogo periodo del 1996.

Circa, infine, l'affermazione degli interroganti relativa ad una nascosta ed indebita campagna pubblicitaria che avrebbe, a parere dei medesimi, avvantaggiato la maggioranza governativa, si fa presente che il Governo è stato del tutto estraneo a detta campagna pubblicitaria, essendo la medesima stata effettuata del tutto autonomamente dalle case automobilistiche italiane ed estere.

Non risulta infatti l'esistenza di intese tra l'Amministrazione e le case automobilistiche in merito alla campagna sugli incentivi per l'acquisto di auto nuove a seguito della rottamazione delle auto immatricolate da più di 10 anni, con particolare riferimento alle ipotesi di indebito inserimento di tale campagna nel dibattito politico.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(17 novembre 1997)

FLORINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che, anche per l'anno accademico 1996-97, è alla guida dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli, in qualità di direttore, il professor Sabato Lombardi, docente che ha superato il 70° anno di età e che, invece, rifiuta il pensionamento;

se sia possibile che lo stesso Lombardi, al di là della decadenza dalla sua carica, si ostini a riunire il consiglio direttivo, deliberando in materie assai delicate;

se, tra l'altro, sia a conoscenza che, a titolo assolutamente riservato, senza un minimo di pubblicità esterna, sono stati allegramente assegnati contratti di insegnamento per l'anno accademico 1996-97 per le sezioni di Napoli e Potenza, simulando uno pseudo-concorso di cui nessuno è riuscito a comprendere valutazioni, punteggi e commissione esaminatrice;

se tale metodologia abbia favorito parenti, conoscenti e fidanzate dei vertici dell'Istituto, discriminando docenti che da oltre dieci anni erano responsabili di cattedra presso lo stesso Istituto;

se sia ancora compatibile con la direzione tecnica dell'Istituto la figura del professor Alfredo Pagano, direttore tecnico, privo di qualsiasi laurea, componente del consiglio direttivo e del vertice amministrativo dell'Opera universitaria e responsabile di molti altri incarichi, tutti retribuiti per cui sarebbe interessante conoscere il complessivo esborso per l'Istituto;

se sia ancora compatibile, in considerazione dell'avvenuto commissariamento ministeriale, la figura del professor Lombardi come commissario regionale dell'Opera universitaria dell'ISEF di Napoli;

se non si ritenga che le suddette motivazioni siano sufficienti ad aprire rapidamente un'inchiesta che metta a nudo le singole responsabilità penali e amministrative, ponendo finalmente fine ad una vicenda che si trascina ancora alla luce di baronie universitarie e piccoli, squallidi giochi di potere assolutamente inaccettabili in un sistema universitario democratico;

se non si ritenga che tale iniziativa debba essere portata avanti con assoluta urgenza, viste anche le critiche avanzate da numerosi quotidiani di livello nazionale («Il Tempo») e da reti televisive (RAI 2, eccetera) che hanno etichettato l'Istituto come esempio di «malauniversità».

(4-03857)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il professor Sabato Lombardi ricopre la carica di direttore presso l'ISEF di Napoli e, pur avendo compiuto il settantesimo anno di età rimarrà in servizio fino al 31 ottobre 1998 avendo usufruito del beneficio della prosecuzione del rapporto di lavoro per un biennio ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 503 del 1992.

Riguardo a quanto sostenuto dall'onorevole interrogante, e cioè che sono stati «allegramente» assegnati contratti di insegnamento per l'anno accademico 1996-1997, posso affermare che ciò è privo di fondamento.

Infatti il commissario straordinario professor Cocozza, dallo scrivente nominato anche al fine di seguire la procedura di conferimento dei contratti (pur in presenza della nota carenza normativa in materia a livello nazionale) ha, per la prima volta, conferito detti contratti con la dovuta trasparenza.

La procedura infatti si è svolta sulla base di tre momenti fondamentali: una attività istruttoria delle domande e dei titoli dei partecipanti ad opera di una Commissione, l'elaborazione di una graduatoria in base alla quale procedere alla stipula del contratto con il soggetto reputato più idoneo allo svolgimento dell'attività di docenza, l'approvazione di tale graduatoria da parte del Consiglio direttivo.

Solo successivamente il direttore dell'Istituto ha potuto fare la richiesta al Commissario straordinario della proposta per il conferimento dell'insegnamento.

Gli stessi organi di stampa e testate di livello nazionale (il «Tempo» in cronaca di Napoli dell'8 febbraio 1997) hanno riconosciuto al professor Cocozza la massima correttezza nella conduzione del conferimento dei contratti d'insegnamento per l'anno accademico 1996-1997.

Riguardo alla direzione tecnica dell'Istituto, affidata al professor Alfredo Pagano, il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo, su proposta del direttore, lo ha nominato dirigente tecnico per il triennio 1994-95/1996-97, nella seduta del 24 settembre 1994.

La nomina, le attribuzioni e le competenze del «dirigente tecnico» è regolata dagli articoli 13 e 15 del vigente statuto dell'Ente.

Le citate disposizioni non prevedono il possesso del diploma di laurea per svolgere le funzioni di «dirigente tecnico».

Pertanto risulta legittimo il conferimento al detto docente dell'incarico in questione.

Tra l'altro è noto che i docenti ISEF di materie tecnico-addestrative (categoria a cui appartiene il professor Pagano) possiedono solo il diploma rilasciato dall'ISEF.

Relativamente inoltre al commissariamento dell'ISEF, disposto con decreto ministeriale del 7 agosto 1996, il commissario straordinario è subentrato al direttore dell'ISEF, a seguito dello scioglimento del Consiglio di amministrazione, solo per le competenze previste per il direttore dall'articolo 7 dello statuto.

Al direttore dell'ISEF restano, comunque, le competenze previste dagli articoli 13, 16 e 17 dello statuto.

Infine, nei mesi di ottobre e novembre 1996 ho conferito incarico a due ispettori ministeriali «di svolgere una scrupolosa indagine diretta ad accettare la veridicità dei gravi fatti che si sarebbero verificati nella gestione dell'Istituto, come denunciato da esponenti politici ed organi di stampa».

Al termine di detta indagine gli ispettori hanno redatto una dettagliata relazione da cui è emerso che occorreva trovare gli strumenti opportuni per avviare un periodo di normalizzazione dell'Istituto.

Per questo motivo è stata avviata e conclusa tempestivamente la procedura per la nomina del nuovo direttore, professor Lombardi, ed ho provveduto a nominare un commissario straordinario che si occupasse della redazione del nuovo statuto, della ricostituzione degli organi gestionali dell'Istituto, nonché dell'amministrazione *pro-tempore* dell'Ente, ivi compresi i contratti di docenza.

Poichè ad oggi nessun fatto nuovo ha posto in luce comprovate responsabilità di ordine penale, civile o amministrativo, non si ritiene di dover svolgere – a pochi mesi di distanza dalla precedente indagine – alcuna inchiesta amministrativa nei confronti dell'ISEF di Napoli.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(13 novembre 1997)

GERMANÀ. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che la pesca a strascico sotto costa provoca notevoli danni al patrimonio ittico:

considerato:

che giornalmente nelle acque antistanti i comuni di Brolo, Piraino e Gioiosa Marea (Messina) si è costretti ad assistere senza poter porre rimedi al depauperamento delle risorse ittiche;

che le suddette barche a strascico riescono ad eludere i controlli da parte dei carabinieri perchè tale zona è fuori dalla loro giurisdizione e da parte della capitaneria di porto di Milazzo in quanto essa è distante dal suddetto specchio d'acqua;

visto:

che ognqualvolta si tenta di chiedere un controllo da parte degli organi preposti si dà il caso che gli equipaggi abbiano completato il loro turno di lavoro da qualche ora;

che il Ministro in indirizzo è certamente sensibile a tale problema, che non è mai stato affrontato con serietà,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per evitare che tale reato continui ad essere perpetrato sotto gli occhi di tutti ed in dispregio di una risorsa che potrebbe avere anche rilevanza turistica.

(4-06808)

(3 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le preoccupazioni espresse in merito alla pesca a strascico dall'onorevole interrogante sono condivise, in linea generale, da questa Amministrazione

Non può infatti sottacersi la circostanza che tale attività, in particolare quando viene praticata in zone prospicienti la costa, possa arrecare danni e sconvolgimenti all'assetto floro-faunistico marino, provocando nel tempo, come ampiamente dimostrato, modifiche all'intero habitat.

Appare comunque doveroso evidenziare come la pesca a strascico «sottocosta» non sia necessariamente illecita; la vigente normativa in materia (decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 articolo 111) esclude infatti l'utilizzazione di tale sistema nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia dalla costa. Lo strascico quindi, entro le tre miglia dalla costa, può lecitamente esercitarsi, purchè ad una profondità superiore ai 50 metri.

In proposito va rilevato che nelle zone di mare prospicienti i comuni di Gioiosa Marea, Piraino, Brolo, la linea di uguale fondale (batimetrica) riferita ai 50 metri si estende quasi parallelamente al profilo della costa, a distanze variabili da circa 0,3 a 1,00 miglia nautiche: al di fuori di tale limite è quindi consentito esercitare l'attività di pesca a strascico, seppure in zone che comunemente potrebbero essere individuate come «sottocosta».

Precisato quanto sopra, relativamente all'asserita carenza dei controlli, si rappresenta che l'Autorità marittima locale interessata (Compartimento marittimo di Milazzo), che ha giurisdizione su 35 comuni rivieraschi e sull'arcipelago delle Eolie, inserisce tra i propri compiti istituzionali prioritari l'attività di vigilanza pesca, nonostante l'inadeguatezza dei mezzi in dotazione, la vastità delle aree da controllare e la molteplicità dei compiti ad essa affidati.

Le acque del Compartimento sono oggetto di una costante attività di vigilanza in tema di pesca, opportunamente coordinata dall'Autorità preposta al Compartimento stesso con quella svolta anche dai mezzi di altre Autorità di Polizia.

Nell'ambito di detta attività coordinata risultano effettuati numerosi controlli sulla pesca a strascico, anche con l'impiego di mezzi aerei in dotazione alla Guardia Costiera.

*Il Ministro per le politiche agricole
PINTO*

(25 novembre 1997)

GIARETTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Rilevato:
che nei giorni scorsi è deceduto presso il «reparto bunker» dell'Ospedale di Padova il detenuto Melad Meftah, dopo un lungo periodo di sciopero della fame;

che dalle notizie apparse sulla stampa e da quelle direttamente assunte non appare chiaro per responsabilità di chi non si siano attivati gli strumenti previsti dalla legge per impedire tale esito drammatico;

considerato che si tratta di un episodio di eccezionale gravità, che non deve accadere in un sistema carcerario degno di un paese civile,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno procedere ad una precisa ricostruzione dei fatti e all'individuazione di eventuali responsabilità ed omissioni che possano aver causato la morte del detenuto.

(4-06251)

(4 giugno 1997)

RISPOSTA. – Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha comunicato in merito al caso in esame le seguenti informazioni.

Il detenuto Meftah Melad era stato arrestato il 7 febbraio 1997; era imputato per il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e si trovava a disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova.

Come risulta dalla relazione medica (n. 2184 del 30 maggio 1997) redatta dal sanitario della Casa circondariale di Padova, il suddetto detenuto, nei primi giorni del mese di aprile del 1997, aveva iniziato lo sciopero della fame per motivi di giustizia e in data 18 aprile 1997 era stato ricoverato, con urgenza, presso il locale ospedale civile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976.

Risulta agli atti che il dottor Orlando dell'Istituto di medicina interna dell'Università di Padova, con nota del 24 aprile 1997 aveva formulato richiesta al sindaco di Padova di disporre, nei confronti del Meftah, il trattamento sanitario obbligatorio ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, atteso che «i vari tentativi di convincimento a sospendere lo sciopero della fame erano risultati inutili».

Con ordinanza del 24 aprile 1997 il vice sindaco di Padova disponeva che il detenuto fosse immediatamente sottoposto a trattamento sa-

nitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, per il tempo strettamente necessario a ristabilire le normali condizioni organiche.

Il 9 maggio 1997 il detenuto è stato trasferito al reparto rianimazione dell'ospedale e il 29 maggio successivo, intorno alle ore 20,25, è deceduto per insufficienza cardiorespiratoria come risulta dal certificato che si allega in copia.

In merito al decesso non è stata avviata alcuna inchiesta amministrativa da parte dell'Amministrazione penitenziaria in quanto il detenuto Meftah è deceduto in una struttura ospedaliera dove, peraltro, era ricoverato già da 41 giorni rispetto alla data del decesso.

L'assistenza sanitaria durante il ricovero in ospedale dei detenuti è completamente demandata al servizio sanitario nazionale e, nel caso in questione, all'équipe medica dell'azienda ospedaliera di Padova.

Sulle cause della morte risulta esservi relazione medica del 30 maggio 1997 del dottor Meroni nella quale si fa presente che vi è stato il «cedimento della funzione cardiocircolatoria», nonostante il detenuto sia stato sempre sottoposto a tutte le necessarie terapie, tenendo conto anche della «patologia infettiva polmonare» sopravvenuta tra il 7 maggio 1997 e l'8 maggio 1997 quando il detenuto, già dal 7 maggio 1997, era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova.

Presso gli uffici della procura presso la pretura di Padova è stato comunque iscritto procedimento penale per il reato di cui all'art. 598 del codice penale (omicidio colposo), in relazione al decesso di Meftah Melad, alias Dinari Elaich Ben Lazar.

Detto ufficio ha comunicato che è in corso di espletamento la consultazione tecnica *ex articolo 360* del codice di procedura penale per accertare le cause della morte e le relative eventuali responsabilità.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(27 novembre 1997)

GRECO. – *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'Organizzazione mondiale per la sanità ha richiamato l'attenzione sul problema dei rischi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico, indicato come una delle prime quattro emergenze del mondo contemporaneo;

che le principali fonti di tale tipo di inquinamento sono state individuate nelle tecnologie per il trasporto dell'energia elettrica (elettrodotti ad alta tensione) e per le radiotelecomunicazioni (antenne emittenti radio-tv e telefonia cellulare);

che «da indagini sanitarie sarebbe emerso tra l'altro un aumento dell'incidenza di leucemie infantili tra i residenti in prossimità delle linee elettriche ad alta tensione, soggetti che sono più esposti ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti» (da un *dossier* della Legambiente già inoltrato al Ministro dell'ambiente);

che la situazione italiana desta preoccupante allarme, se si tien conto che i 60.000 ripetitori radio-tv sparsi sul territorio nazionale rappresentano un *record* mondiale e che i quattro milioni di utenze di telefonini cellulari pongono l'Italia al secondo posto in Europa, dopo la Gran Bretagna;

che la preoccupazione da inquinamento elettromagnetico è particolarmente avvertita nelle città meridionali e ancor più segnatamente in quelle pugliesi, per la presenza in alcune zone di un rilevante numero di elettrodotti e di ripetitori radio-tv, in taluni casi installati persino in dispregio alle vigenti prescritte distanze minime dalle abitazioni e alle più elementari ragionevoli cautele dettate dalle situazioni contingenti;

che, con riferimento alla situazione pugliese, vengono qui segnalate le particolari condizioni in cui versano le seguenti città:

a) Barletta, per la presenza di un elettrodotto che attraversa via Rossini, via Mascagni e via Papa Giovanni XXIII;

b) Corato, nella cui sola contrada Monte Ripanno-Murgetta si contano ben sette ripetitori radio-tv per 27 canali, installati su tralicci tra i 70 ed i 40 metri;

c) Ruvo di Puglia, sopra il cui ospedale è stata installata un'antenna radio-base;

d) Monopoli, con alcune sue popolose contrade (Capitolo-Lamantia, Loggia di Pilato, Monte S.Nicola, Antonelli, eccetera) attraversate da elettrodotti ad alta tensione e con una selva di ripetitori radio-tv, sovrastanti abitazioni, centri turistici, stabilimenti di lavoro;

che «da studi fatti da esperti della Università di Bari (professor Brautti) su talune delle predette contrade (Monte Ripanno di Corato) i campi elettromagnetici avrebbero prodotto danni biologici con incidenza superiore al novanta per cento su animali e piante, mentre negli abitanti della zona si sarebbero verificate neoplasie cutanee, aritmie cardiache, vuoti di memoria, distacchi di retina» (da notizia di stampa riportata su «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 6 gennaio 1997),

si chiede di conoscere:

quali immediati interventi e misure i Ministri in indirizzo intendano disporre a salvaguardia della salute e della sicurezza della popolazione, previa eventuale audizione dei responsabili delle associazioni e dei comitati che più direttamente hanno approfondito il problema esposto (Legambiente di Puglia, Comitato spostamento elettrodotto Barletta);

se, alla luce di studi già fatti e/o da farsi, non sia il caso di rivedere i limiti delle distanze di rispetto degli elettrodotti dai fabbricati e prevedere per tutti i casi di più prolungata esposizione ai campi elettromagnetici l'obbligo di tracciati interrati.

(4-03612)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle risultanze acquisite agli atti, si comunica che nel territorio del comune di Corato insistono allo stato 10 ripetitori radio TV e precisamen-

te 8 in località «Monte Ripanno» e 2 in località «Murgetta» e che il comune di Corato è stato individuato nel piano di assegnazione ai sensi della legge n. 223 del 1990.

Le aree ove sono ubicati tali ripetitori ricadono in «zona agricola» nel contesto del piano regolatore vigente e situati a distanza dal centro abitato della città di Corato.

L'amministrazione comunale, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata, già in data 23 maggio 1989 ha richiesto chiarimenti al Servizio igiene pubblica e prevenzione di Corato, a seguito di esposto di privato cittadino.

Nel febbraio 1991 la USL BA/5 chiese un parere all'ISPESL di Roma che trasmetteva in merito una propria relazione tecnica, a seguito di rilevamenti in sito. Da tale relazione emergeva la non pericolosità dei suddetti ripetitori.

Sulla scorta di tali risultanze tecniche, sono stati effettuati incontri presso la regione Puglia, ai quali hanno partecipato funzionari del comune di Corato, per definire una soluzione alternativa al piano nazionale assegnazioni secondo la legge n. 223 del 1990 e per addivenire ad una soluzione definitiva del problema delle antenne televisive.

Dal sopralluogo effettuato in sito da parte di funzionari comunali congiuntamente con rappresentanti della RTI e Consorzio Reti televisive, si è constatata la possibilità concreta di eliminare tutte le antenne esistenti in località «Monte Ripanno» e «Murgetta» e di realizzare due sole torri in località «Murgetta» sulle quali concentrare le diverse emittenti private.

Nel dicembre 1992 il Commissario prefettizio ha inoltrato richiesta di parere preventivo all'ISPESL di Roma, al Circolo costruzioni TT di Bari, all'USL BA/5 e al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni circa l'ipotesi di tale nuova ubicazione.

L'unico parere pervenuto un merito è stato inviato dall'ISPESL di Roma.

La nuova area prescelta, sita in località «Murgetta», ricade in «zona agricola» nel contesto del piano regolatore vigente. Le coordinate topografiche del nuovo sito coincidono in linea di massima con quelle già individuate per il comune di Corato nel piano nazionale di assegnazione.

Con delibera del Commissario straordinario n. 537 del 17 giugno 1993 si è preso atto di tale nuova localizzazione. Tale area sarebbe stata acquisita gratuitamente al patrimonio comunale e data in concessione.

Tale atto deliberativo è stato trasmesso al Presidente della regione Puglia per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Con legge regionale n. 29 del 28 dicembre 1993 è stata attuata la legge nazionale n. 223 del 1990 avente ad oggetto il funzionamento del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

Il comune di Corato ha trasmesso al Presidente del comitato regionale per i servizi radio-televisivi presso la regione Puglia ulteriore richiesta di intervento stralcio di adeguamento del piano nazionale di assegnazione relativamente alla modifica della localizzazione del sito di ubicazione degli impianti.

A tutt'oggi la regione Puglia non ha mai dato seguito a tale ultima richiesta, nonostante gli interessati (Consorzio radiotelevisivo e RTI) sin dal 1993 avessero già inoltrato i progetti per la costruzione delle torri in questione.

Nell'ottobre 1994 e nel febbraio 1995 sono state presentate alla USL Bari richieste da parte del comune di Monopoli di valutazione di campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti e dagli impianti di telecomunicazione nelle contrade Impalata a San Nicola del comune medesimo. A queste richieste l'USL non ha ottemperato in quanto non provvista di idonee apparecchiature.

Nell'ottobre 1996 sono state formulate richieste da parte del comune di Barletta e dell'ASL BA/2 di effettuare i rilievi dei campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti in Barletta alle vie Giovanni XXIII e Mascagni. La USL BA/4, avendo provveduto a dotarsi di idonee apparecchiature, ha effettuato i rilievi nel periodo dicembre-gennaio 1996-97.

Nel corso del sopralluogo in Barletta si è verificata innanzitutto la distanza degli elettrodotti rispetto alle case, si sono individuate alcune di quelle abitazioni più vicine alle linee di alta tensione e si è proceduto ad effettuare le misurazioni di campo elettrico e di campo magnetico in prossimità delle linee elettriche e delle abitazioni. Gli elettrodotti in oggetto hanno tensione nominale di 150 Kv e partono dalla stazione di alimentazione elettrica fra la via Papa Giovanni XXIII e la via Fracanzano, percorrono la via Papa Giovanni XXIII in direzione Nord-Ovest, attraversano via Bruni, proseguono in via Mascagni e successivamente si diramano uno lungo la via Rossini, l'altro lungo la via Mascagni.

In successivo sopralluogo, nel gennaio 1997, sono state completate le misurazioni di campo elettrico e di campo magnetico nei pressi delle abitazioni più vicine alle linee elettriche, sono state misurate le distanze dei fabbricati dalle suddette linee e sono state ripetute le misurazioni di campo elettrico (2, 3 e 6) in cui i valori sono risultati superiori al valore di fondo scala dello strumento adoperato.

Alla luce dei rilievi eseguiti e delle misure effettuate si traggono le seguenti conclusioni:

i valori di campo elettrico e di campo magnetico misurati in prossimità delle linee elettriche, sui balconi e nelle abitazioni sono tutti entro i limiti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992;

le distanze minime di rispetto degli elettrodotti dalle abitazioni residenti nella via Papa Giovanni XXIII, nella via Mascagni e nella via Puccini non sono nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1992; pertanto sarà necessario individuare azioni di risanamento nei tempi e nei modi indicati nell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Istituto superiore di sanità ha analizzato i sistemi, come le reti elettriche o gli impianti di telecomunicazioni, che sono stati largamente diffusi sul territorio e che, pertanto, possono dar luogo ad esposizioni significative di frazioni rilevanti della popolazione.

In quanto organo tecnico scientifico centrale del Servizio sanitario nazionale, l'Istituto superiore di sanità ha collaborato allo sviluppo di normative sia nazionali che internazionali ed espresso valutazioni ed indicazioni di carattere sanitario su particolari tecnologie e sugli impianti nel loro complesso. Nella assenza di una normativa a livello nazionale viene fatto riferimento alle «linee-guida» del Comitato interministeriale per le radiazioni non ionizzanti dell'associazione internazionale per le protezioni radiologiche (IRPA-INRG).

Per gli aspetti che riguardano la telefonia cellulare, le «linee guida» sono state recentemente integrate da raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), che ha sostituito il suddetto Comitato. Come è noto, almeno per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a frequenza industriale, in particolare gli elettrodotti, esiste dal 1992 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i limiti di esposizione per la popolazione, del tutto coerenti con quelli raccomandati dalle più autorevoli organizzazioni protezionistiche internazionali.

Per quanto riguarda le antenne radiotelevisive, secondo accertamenti effettuati da diversi presidi multinazionali di previsione, esse possono dar luogo, sia pure in aree ristrette, a esposizioni superiori ai limiti di esposizione raccomandati. Sebbene non siano prevedibili, in tali condizioni, effetti biologici e sanitari di rilievo, dato il carattere fortemente cautelativo dei limiti, tali situazioni sono, a giudizio di questo Ministero, inaccettabili. Si condivide, pertanto, per questo tipo di impianti, l'esigenza di intraprendere opportune iniziative a tutela della salute dei cittadini; tra queste, appare prioritaria la rapida emanazione di una normativa nazionale che fornisca elementi certi di valutazione ed adeguati strumenti di controllo ed intervento.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(21 novembre 1997)

GUBERT. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che l'Ente nazionale sordomuti manifesta una preoccupante situazione per gli studenti sordi di vari atenei italiani, in ordine all'applicazione delle legge-quadro sull'*handicap* (legge n. 104 del 1992);

che tale situazione è stata più volte denunciata anche dai *mass-media* che hanno sottolineato la grave impossibilità di tanti giovani sordi a seguire le lezioni universitarie perché privi di un interprete (cioè di un ripetitore labiale o di un traduttore) che renda possibile la comprensione dei docenti quando spiegano;

che in molti casi le facoltà universitarie sono anche prive delle attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, così come indicato alla lettera *b*), comma 1, articolo 13,

della legge-quadro, che sono di estrema necessità per gli studenti sordi universitari;

che i sordi che intraprendono gli studi universitari aumentano e verosimilmente sono scoraggiati da inauditi ostacoli burocratici e da un vergognoso silenzio istituzionale che preclude la via ad un alfabetismo di ritorno che contrasta le tanto decantate vie alla forma dello Stato sociale e in particolare i principi sanciti dalla Costituzione,

si chiede di sapere quali siano i motivi che non hanno permesso di adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari atti a porre fine a questa gravissima situazione ed a intervenire urgentemente in merito.

(4-05710)

(8 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Questo Ministero, al fine di dare attuazione a quanto disposto in particolare dall'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, ha provveduto ad istituire, nello stesso anno dell'entrata in vigore di detta legge, ben individuati capitoli di spesa in cui sono stati stanziati appositi fondi da utilizzare per facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti portatori di *handicap*.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1994, tuttavia, i capitoli di spesa, appositamente istituiti nel 1992 relativamente alle competenze derivanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stati soppressi ed i relativi fondi sono confluiti nel fondo per il finanziamento ordinario delle università, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993.

Di tale determinazione sono state informate, con nota n. 2202 del 22 ottobre 1994, tutte le università ed istituti universitari. Nella citata nota è stato precisato che il pagamento relativo alle competenze per l'attribuzione di incarichi professionali agli interpreti al fine di facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti non udenti, nonché per l'assegnazione alle università ed istituti di dotazioni ed attrezzature tecniche atte a favorire l'inserimento degli stessi, d'ora in poi avrebbe dovuto essere autonomamente effettuato da ciascun ateneo nell'ambito del complessivo *budget* ad esso assegnato.

Questo Ministero è ben consapevole delle difficoltà di integrazione dei disabili. Per tale motivo ritiene di dover svolgere un ruolo di coordinamento, non solo tra le varie università, ma anche tra le università e gli organismi internazionali che hanno varato specifici programmi in materia.

In base a tali programmi potranno assumersi concrete iniziative volte a rendere effettivo l'inserimento degli studenti in questione.

A tale scopo è già stata effettuata una prima rilevazione di dati ed è in corso un monitoraggio per conoscere, nella sua reale complessità, il fenomeno dell'accoglienza.

Nell'intento di sensibilizzare e stimolare gli atenei, soprattutto quelli di Pisa e Lecce, ove sono state segnalate le difficoltà di due studenti

sordi, e quelli non sufficientemente impegnati a favorire l'integrazione dei disabili, questo Ministero ha indirizzato una apposita nota ai rettori delle università.

In tale nota si è fatto presente che, «pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà derivanti anche dalle esigue risorse economiche a disposizione che non consentono la immediata e totale eliminazione di tutti gli elementi ostativi al completo godimento del diritto allo studio da parte dei portatori di *handicap*, si auspica che, al più presto, tutte le università trovino le soluzioni migliori e più idonee ai problemi dei portatori di *handicap* o, per lo meno, immediate soluzioni atte ad alleviare i disagi che i suddetti particolari studenti devono affrontare».

È comunque in corso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro ministeriale finalizzato a formulare organiche e precise proposte che saranno sottoposte alla valutazione di questo Ministero per una successiva iniziativa verso tutti gli atenei.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(13 novembre 1997)

LASAGNA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Premesso:

che in data 26 marzo 1996 il consiglio provinciale di Pisa ha deliberato una nuova organizzazione di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali nella Val di Cecina, avallando un'iniziativa del comune di Montecatini Val di Cecina che si era dichiarato disponibile ad accogliere un conferimento di fanghi conciari approfittando del fatto che l'unica discarica appartenente al bacino di smaltimento XIV (Buriano) prevista nel piano per rifiuti urbani e speciali era pressochè esaurita e, quindi, vi era la necessità di costruirne una nuova in un sito limitrofo (Gagnetto);

che in questa zona, in località Podernovo-Gagnetto sono stati acquistati 117 ettari di terreno agricolo da parte del consorzio impianti di smaltimento di Santa Croce sull'Arno, per conto delle imprese conciarie della Bassa Val d'Elsa;

che in merito alla legittimità di questi atti e alle ragioni dell'acquisto preventivo dei terreni da parte del CIS, in seguito divenuti zona prescelta dal comune di Montecatini per la discarica dei rifiuti speciali, sono in corso ricorsi al TAR ed un'iniziativa specifica della magistratura;

considerato:

che non vi è stata alcuna valutazione di impatto ambientale, né alcuna valutazione di idoneità del sito a ricevere tali rifiuti che accompagni la motivazione della deliberazione presa;

che nell'ottobre 1989 uno studio predisposto dalla regione Toscana in relazione alla proposta di piano regionale per i rifiuti tossici e nocivi aveva svolto una considerevole valutazione comparata sull'intero territorio della provincia di Pisa, al fine di individuare i siti più idonei

per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti tossico-nocivi e per realizzare un impianto regionale per il trattamento globale di tale tipo di rifiuti;

che nel suddetto studio l'area prospiciente al sito di Pordenovo-Gagnetto era già stata investigata ed era già stata scartata quale sito idoneo alla realizzazione di un impianto regionale per il trattamento dei rifiuti tossico-nocivi (relazione tecnica, volume 1, pagina 56); nelle relative schede di accompagnamento al sopralluogo effettuato sul sito si aggiungeva: «... è possibile il verificarsi di movimenti franosi a carattere locale in relazione ai caratteri litologici, geomorfologici e vegetazionali in conseguenza di abbondanti piogge»;

che la zona prospiciente Podernovo-Gagnetto è soggetta nelle mezze stagioni ad acquazzoni di forte intensità (è la medesima area nota tristemente per la esondazione di Massa Carrara, Serravezza e Cardoso di quest'anno) e per questo vi sono concrete possibilità di inquinare il fiume Cecina, dal cui subalveo viene emunta l'acqua potabile per molti comuni,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente ed improcrastinabile adottare le opportune iniziative per bloccare cautelativamente il sorgere di una nuova discarica in uno dei luoghi più belli, suggestivi e finora incontaminati d'Italia, colmo di suggestioni storiche ed artistiche, di ricchezze archeologiche, naturalistiche e urbanistiche, non ancora per intero scoperte e valorizzate e quindi di grande potenzialità turistica os-sia economica;

se riscontri effettivamente la necessità e l'urgenza della realizzazione di una nuova discarica per smaltire i rifiuti sul territorio in questione, dal momento che l'attuale immondezzaio di Buriano e quello del Bulera si esauriranno non prima di 4-5 anni, durante i quali sarebbe possibile accantonare i fondi necessari per aprirne un altro, studiare approfonditamente la questione e adottare le soluzioni più adeguate nel ri-spetto dell'ambiente e della salute.

(4-01364)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle risultanze in atto si comunica quanto segue.

Con deliberazione consiliare in data 26 marzo 1996 l'amministra-zione provinciale di Pisa aveva deciso di autorizzare la costruzione, in località Gagnetto-Pordenovo del comune di Montecatini Val di Cecina, di una discarica destinata principalmente ad accogliere i rifiuti speciali prodotti dalle concerie del comprensorio del cuoio, in precedenza confe-riti a quella di Casa Carraia, nel comune di San Miniato.

Il nuovo impianto, che avrebbe dovuto essere realizzato entro il mese di settembre 1996 e che sarebbe stato gestito da una società a capite misto (pubblico-privato), con la partecipazione maggioritaria della parte pubblica, costituita dai comuni della Val di Cecina, è stato viva-mente contestato dal «Comitato per la difesa della Val di Cecina», rite-nendo che non sussistessero le necessarie garanzie a tutela della salute

della popolazione e che, comunque, una simile struttura si ponesse in contrasto con la vocazione turistica della zona.

Le proteste della popolazione hanno indotto i comuni della Val di Cecina (Volterra, Pomarance, Castelnuovo e Montecatini Val di Cecina) ad esprimere posizioni contrarie alla realizzazione della discarica.

A seguito di ciò il Consiglio provinciale, con atto consiliare del 5 luglio 1996, ha deciso di revocare la già citata deliberazione del 26 marzo 1996, stabilendo di non procedere alla realizzazione della discarica in parola.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(21 novembre 1997)

LAURO. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la spiaggia dei Maronti, la più grande dell'isola d'Ischia, è interessata da uno strano fenomeno di inquinamento marino superficiale, che si verifica in determinate ore del giorno, in coincidenza con il maggiore afflusso di bagnanti;

che la «qualità» e la quantità dei rifiuti è tale da ipotizzare l'esistenza, lungo la costa continentale, di una vera e propria discarica a cielo aperto;

che a nulla sono servite le denunce dell'amministrazione comunale di Barano e dei mezzi di informazione per individuare la fonte di tale inquinamento superficiale, che mette in pericolo l'economia non solo del comune di Barano ma dell'intera isola d'Ischia,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano disporre una inchiesta per accertare l'origine dell'inquinamento superficiale del mare nella baia dei Maronti, considerato che a tutt'oggi non si è in grado di dare risposte certe all'opinione pubblica e, non conoscendone la genesi, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare lo sconcio.

(4-05585)

(6 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto. Al riguardo, sulla base di informazioni assunte presso la Capitaneria di porto di Napoli, si fa presente quanto segue.

Esiste in località Maronti un impianto con condotta sottomarina di scarico in mare di acque reflue la cui verifica, sul piano della funzionalità, è stata affidata al nucleo Carabinieri subacquei della Legione di Napoli.

Non ci sarebbero, al momento, motivi per dubitare del perfetto funzionamento del vascone di raccolta delle acque reflue sito a monte

dell'arenile dei Maronti, che funge anche da punto di raccolta degli scarichi dei vari esercizi presenti sui litorali.

Lo stesso vascone controllato dal locale nucleo NODM nonchè da ASL e CISL non è collegato alla condotta sottomarina ma viene periodicamente espurgato da ditta autorizzata.

Peraltro non è stato riscontrato durante la trascorsa estate alcun aumento dei casi di micosi o dermatiti imputabili all'inquinamento di acque marine.

Si ritiene, quindi, che il fenomeno di inquinamento denunciato non sia di origine insulare ma provenga da altro punto del Golfo.

Si fa inoltre presente che in occasione dell'operazione «Mare pulito», personale del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri, unitamente a quello dell'Arma locale, ha effettuato nella scorsa estate una serie di controlli atti a verificare il rispetto della vigente normativa ambientale sull'isola. Gli esiti sono stati riferiti alla competente Autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(20 novembre 1997)

LAURO. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che il Ministro dell'interno ha firmato una direttiva ministeriale in data 14 luglio 1997 al capo della polizia con la quale, atteso che «molti dipendenti della polizia si fanno attualmente carico dell'espletamento di attività burocratiche e amministrative in ampi settori degli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza, si dispone per la graduale sostituzione del suddetto personale della polizia di Stato con dipendenti civili dell'interno»;

che tale direttiva ha una valenza generale e riferita a tutta la realtà del territorio nazionale;

che nell'area metropolitana di Napoli, nonostante l'invio dei militari dell'esercito le condizioni dell'ordine pubblico permangono precarie, tanto che con cadenza quotidiana si verificano fatti criminosi di particolare gravità riconducibili, comunque, ad una scarsa presenza delle forze dell'ordine sul territorio;

che risultano in atto numerose istanze di trasferimento per gli uffici della questura e dei commissariati di pubblica sicurezza di Napoli, (circa 300) avanzate da dipendenti civili dell'interno che potrebbero essere evase con un piano straordinario di mobilità, eventualmente da concordare con le organizzazioni sindacali del settore;

che un tale piano di mobilità, qualora realizzato, consentirebbe l'immediato recupero di almeno 400 poliziotti per compiti di istituto (presidio del territorio e attività investigative);

che un tale piano di mobilità è già stata richiesto da una organizzazione sindacale, peraltro altamente rappresentativa del personale interessato,

si chiede di sapere come mai il Ministro dell'interno non abbia ancora proceduto all'attuazione di tale piano straordinario di mobilità, ponendo in essere, in questo modo, un intervento di carattere strutturale per il rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine nell'area metropolitana di Napoli, che si vada ad aggiungere alle misure già adottate per via legislativa, visto che tale tipo di misura, essendo di proposta sindacale, poteva essere attuata, da subito, in via amministrativa; il tutto anche in considerazione della circostanza che tale tipo di provvedimento consente il recupero di agenti della polizia di Stato a costo zero.

(4-07132)

(21 luglio 1997)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha sempre tenuto nella massima evidenza la situazione della provincia di Napoli, con particolare riguardo agli uffici della Polizia di Stato.

Tale linea è stata seguita anche per le recenti assunzioni di personale disposte alla fine del 1996; in quell'occasione il piano di assegnazione è stato impostato nell'ottica di dare concreta attuazione dell'articolo 36 della legge 1º aprile 1981, n. 21.

Il movimento di personale che ne è derivato e che ha riguardato complessivamente 825 unità di varie qualifiche, permettendo di dar corso a circa 300 trasferimenti, ha consentito di destinare agli uffici della Polizia di Stato un'aliquota di neo assunti pari a circa il 50 per cento delle unità e, in taluni casi (come per gli assistenti amministrativi), pari a circa il 68 per cento.

Peraltro, il blocco delle assunzioni previsto dalla legge finanziaria per l'anno 1997, impedendo ulteriori immissioni in servizio – in relazione a concorsi banditi sia per la regione campana che per altre regioni – ha indirettamente precluso la destinazione, per trasferimento, di ulteriori unità nell'ambito di quella regione, non potendosi procedere alla indispensabile sostituzione nelle sedi di originario servizio.

Pertanto, occorrerà verificare la compatibilità con le esigenze di contenimento della spesa pubblica di una ipotesi di previsione della legge finanziaria per l'anno 1998 volta a consentire mirate eccezioni al blocco delle assunzioni di personale, finalizzandole alla sostituzione del personale della Polizia di Stato attualmente impegnato in compiti non operativi.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(22 novembre 1997)

LAURO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso: che dalla normativa vigente non è previsto l'esercizio del diritto di voto per il personale navigante imbarcato su navi nazionali;

che è invece contemplata l'ipotesi di voto per gli italiani all'estero e per gli stranieri nel territorio nazionale;

che si crea in tal modo una disparità di trattamento nonché una prevaricazione dei diritti degli individui imbarcati su navi nazionali,

si chiede di conoscere se non si ritenga necessario assumere opportuni provvedimenti al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto al personale navigante imbarcato su navi nazionali, con l'istituzione di un apposito seggio elettorale a bordo di ciascuna nave, conferendo al capitano del natante i compiti e le responsabilità di presidente del seggio elettorale.

(4-07621)

(23 settembre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'esercizio del diritto di voto è consentito, a norma dell'articolo 47 del Testo unico 30 marzo 1957, n. 361, unicamente nella località in cui l'elettore risulta iscritto agli effetti anagrafici.

L'articolo 50 dello stesso testo unico prevede, tuttavia, una deroga per i marittimi fuori residenza per motivi di imbarco, ai quali è consentito di votare nella località in cui si trovano, previo rispetto, da parte loro, delle formalità di rito stabilite nella medesima disposizione.

Data la specificità ed eccezionalità della norma, nessun'altra forma o modalità di votazione può essere attualmente consentita a tale categoria di elettori.

Il problema indicato dall'interrogante difficilmente potrà essere risolto, comunque, in modo settoriale, in considerazione anche delle connesse implicazioni di ordine costituzionale. Si ritiene, invece, che possa essere inquadrato nel più ampio contesto tendente a rendere effettivo e concreto l'esercizio del diritto di voto da parte di tutte le categorie di elettori che si trovino per qualsiasi causa fuori del territorio nazionale nei giorni della votazione.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(17 novembre 1997)

LAVAGNINI, AGOSTINI, POLIDORO, RESCAGLIO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che in Roma, nella popolosa via dell'Ateneo Salesiano, sta per essere impiantato, da parte dell'Azienda municipale per la nettezza urbana, un imponente centro di raccolta e smaltimento di rifiuti di ogni tipo;

che tale incredibile iniziativa ha già provocato allarme negli abitanti della zona, la cui vivibilità sarà gravemente compromessa a causa

dell'inquinamento e dei danni alla salute che la discarica provocherà in tutto l'ambiente circostante,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per bloccare la costruzione del centro suddetto e per il suo trasferimento in una zona lontana dall'abitato.

(4-00567)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Dalla documentazione avuta dal comune si apprende che, al fine di un miglioramento e razionalizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e per la logica dell'attività dell'azienda, l'AMA ha segnalato la necessità di realizzare in diversi punti della città centri di servizio denominati AIA (Aree intermedie attrezzate) e sedi di zona per il personale che provvede alla pulizia delle strade a livello zonale.

La realizzazione dell'Area intermedia attrezzata nasce dall'esigenza che i numerosi mezzi aziendali di piccola e media capacità, impiegati per la raccolta giornaliera dei rifiuti urbani, non vadano direttamente agli impianti finali di smaltimento ma debbano trasbordare il loro carico previa compattazione su pochi automezzi di grande capacità diretti alla pubblica discarica, con conseguente diminuzione del traffico veicolare, inquinamento acustico ed atmosferico di quartiere.

Tale operazione, di esclusiva riduzione volumetrica e trasbordo, viene effettuata dall'AMA all'interno di un manufatto dotato di idoneo impianto di aspirazione per l'eliminazione delle polveri, captazione degli odori e adeguamento insonorizzato a garanzia di una efficace riduzione dell'impatto ambientale.

I rifiuti compattati non vengono quindi mai a contatto con il suolo, in quanto le operazioni di trasbordo avvengono in una tramoggia alimentante una pressa che costipa il materiale compattato in appositi cassoni scarrabili chiusi e caricati su mezzi di grande capacità, che vengono giornalmente conferiti alla discarica.

La sede di zona, invece, consiste in un complesso edilizio comprendente gli spogliatoi, i servizi, gli uffici, i depositi e l'officina a disposizione del personale AMA impiegato per lo spazzamento stradale a livello zonale.

I progetti redatti dall'Azienda municipale ambiente sono stati approvati dalla regione Lazio ed ammessi, con deliberazione del Consiglio regionale n. 1133 del 22 febbraio 1990, ai finanziamenti di cui alla legge regionale n. 53 del 1986 e deliberazione della Giunta regionale n. 7925 del 29 settembre 1991 e riconfermati con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1739 del 1992.

Il comune di Roma si è fatto promotore di un accordo di programma, *ex articolo 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990*, con le amministrazioni interessate per la realizzazione di tali interventi.

Per verificare la praticabilità di tale programma è stata convocata una apposita Conferenza interna dei servizi comunali allargata ai rappresentanti delle Unità sanitarie locali competenti per territorio.

Nell'ambito delle predette riunioni si è definito l'orientamento positivo dell'amministrazione comunale in merito alle localizzazioni individuate per le due aree intermedie attrezzate di via Di Tor Pagnotta e di via dell'Ateneo Salesiano.

La V Commissione consiliare permanente ha espresso il suo parere favorevole, formulando delle precise prescrizioni e approfondimenti, proposti dall'Ufficio tutela ambientale, in merito al miglioramento della tipologia edilizia per le sedi di zona ed alla definizione nel dettaglio degli interventi necessari per il corretto inserimento ambientale di tutte le opere ed in particolare per le AIA.

I progetti sono stati modificati e riapprovati dall'AMA, adeguandoli a tali specifiche prescrizioni, prevedendo pertanto spazi verdi e piantumazioni arboree in quantità superiore a quanto prescritto dalle Norme tecniche di attuazione del piano regolatore.

Si precisa altresì che ai fini di una «compensazione» dell'intervento edilizio è prevista la realizzazione prioritaria di un adiacente parco pubblico attrezzato sviluppantesi su di una superficie di metri quadrati 8.160.

*Il Ministro dell'ambiente
RONCHI*

(21 novembre 1997)

LO CURZIO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che di recente a Siracusa è stata aperta la nuova facoltà di architettura, la quale, insieme al corso di laurea in scienze motorie, beni culturali e archeologia, costituisce il nucleo costitutivo del polo universitario siracusano, da salutare con grande soddisfazione poichè rappresenta un evento significativo per l'avvenire della cultura, della scienza e dell'arte di tutta la Sicilia;

che, tuttavia, la nuova facoltà nasce con un vizio di origine poichè le iscrizioni sono state previste a numero chiuso;

che tale limitazione appare irrazionale e ingiusta in quanto priva dello sbocco universitario una vasta platea di aspiranti;

che, almeno per la fase iniziale del corso, appare discriminante l'impedimento all'iscrizione, posto che eventuali meccanismi selettivi più appropriatamente potrebbero essere introdotti per gli anni successivi sulla base di criteri oggettivi correlati alla assiduità e al profitto,

si chiede di conoscere se, alla luce di tali considerazioni, non si intenda modificare il decreto istitutivo della predetta facoltà con l'eliminazione del numero chiuso.

(4-02843)

(12 novembre 1996)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione di cui all'oggetto, l'onorevole interrogante chiede che venga modificato il decreto istitutivo della

facoltà di architettura dell'Università degli studi di Catania con sede in Siracusa il quale prevede per tutte le facoltà il numero chiuso.

L'Università di Catania, al fine di legittimare l'attività della nuova facoltà di architettura, ha modificato il proprio originario statuto e ha disciplinato in esso il relativo ordinamento didattico conforme alla nuova tabella XXX. L'articolo 137 del predetto statuto, così come modificato, ha pertanto previsto che la determinazione del numero di iscrivibili è demandata al Senato accademico sulla base «della struttura e delle risorse disponibili, delle previsioni del mercato del lavoro, degli *standard europei*...».

Il successivo articolo 138, comma 7, ha previsto quindi che «per assicurare idonea assistenza didattica non potranno essere ammessi più di cinquanta allievi per ogni laboratorio». Sulla base di tali disposizioni statutarie è evidente che il Senato accademico non poteva che limitare l'accesso alla facoltà di architettura. Pertanto approvava la bozza del bando di selezione per l'anno accademico 1996-1997 limitando l'iscrizione al I anno di corso ad un massimo di cento studenti.

Tutto ciò tenendo conto dello scarso potenziale didattico a disposizione (400 milioni per anno di corso, locali non del tutto definiti, presumibile disponibilità di docenti, tutti da reperire con supplenze e contratti).

Per ovviare alle distorsioni (esposti, ricorsi, ecc.), cui il così detto «numero chiuso» ha portato, è stato predisposto un apposito «Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connessa attività di orientamento» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997).

Tale regolamento trova il suo riferimento normativo nella legge n. 127 del 1997 (articolo 17, comma 116) che modifica la legge n. 341 del 1990 (articolo 9, comma 4).

La detta norma, modificata dalla legge n. 127 del 1997, prevede ora che il Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica regolamenti gli accessi, non solo ai corsi a numero limitato, bensì a tutti i corsi universitari e che l'individuazione dei predetti corsi a numero limitato avvenga nel medesimo atto emanato dallo stesso Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(13 novembre 1997)

LUBRANO di RICCO. – *Ai Ministri dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che nel comune di Avella (Avellino) è stato abbattuto con colpi di arma da fuoco un esemplare di lupo appenninico, femmina, di circa quattro anni;

che il luogo dell'abbattimento è ricompreso nella riserva integrale del parco regionale del Partenio, area di reperimento per l'istituzione di un parco nazionale;

che l'atto di bracconaggio su una specie superprotetta dalle norme internazionali, comunitarie e nazionali è ancora più grave in quanto avvenuto in area di divieto di caccia e in periodo di silenzio venatorio;

considerato:

che analogo episodio di bracconaggio sul lupo si è verificato recentemente in provincia di Benevento, nel territorio del parco regionale del Taburno;

che la regione Campania, pur avendo istituito undici parchi regionali, non ha provveduto ad attivarne concretamente alcuno;

che la stessa regione ha stornato dal bilancio preventivo dell'esercizio finanziario in corso ben 19 miliardi di lire, riducendo conseguentemente ad un solo miliardo il fondo per far decollare il sistema delle aree protette campane;

che il corpo forestale dello Stato opera nel territorio del Partenio con un organico estremamente ridotto;

che il sindaco di Ospedaletto, D'Alpinolo, ed il vice sindaco di Summonte, dichiaratisi cacciatori, in un recentissimo incontro presso l'amministrazione provinciale di Avellino, hanno affermato che il parco del Partenio sarebbe inutile in quanto il massiccio non presenterebbe alcuna specie degna di protezione;

che la presenza del lupo, invece, testimonia il rilevante valore naturalistico dell'area,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'ambiente intenda intervenire per sollecitare la regione Campania ad attivare concretamente i parchi regionali istituiti, ricostituendo nel bilancio di previsione l'intero stanziamento ad essi destinato dal piano triennale delle aree protette;

se il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali intenda potenziare l'organico del personale forestale in servizio nei comandi stazione del Partenio, istituendo anche il comando stazione forestale di Pannarano (Benevento) come annunciato da ormai cinque anni;

se i Ministri in indirizzo intendano stimolare il sindaco di Ospedaletto, D'Alpinolo, ed il vice sindaco di Summonte ad essere parte attiva nella protezione del loro territorio e non nella tutela dei contrastanti interessi corporativistici del mondo venatorio, da sempre ostile ai parchi naturali.

(4-04184)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, che prende spunto dall'abbattimento di un esemplare di lupo appenninico nel comune di Avella, ricompreso nel Parco regionale del Partenio e in relazione alle specifiche richieste dell'interrogante, si riferisce quanto segue.

Da notizie assunte presso l'amministrazione provinciale di Benevento non risultano atti di bracconaggio nei confronti del lupo in tale provincia, mentre per quanto riguarda l'abbattimento nel comune di Avella, in cui la presenza del lupo deve considerarsi eccezionale, sono in corso indagini da parte degli organi preposti.

Con riferimento all'attivazione dei parchi regionali, si rileva l'incompetenza di questo Ministero sulla questione.

In relazione alla seconda richiesta, si comunica che, all'attualità, non è prevista l'istituzione di un comando di stazione forestale nel comune di Pannarano (Benevento), sia per motivi finanziari, conseguenti alla riduzione dei capitoli di spesa, sia per motivi di una forte riduzione di organico, a seguito di numerosi collocamenti a riposo.

Sarà invece valutata la possibilità di potenziare il personale in servizio nei comandi di stazione del Partenio dopo la conclusione del corso per la formazione di 700 allievi agenti forestali di nuova nomina.

In relazione al contenuto dell'ultima richiesta si rileva che non rientra nelle competenze e nei poteri di questo Ministero «stimolare» gli orientamenti politici del sindaco o del vice sindaco in materia di interessi corporativistici del mondo venatorio.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(20 novembre 1997)

MANCONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che Melan Meftah, algerino, è morto pochi giorni fa per le gravi condizioni di salute sopravvenute a seguito di uno sciopero della fame, dopo il suo arresto e la sua reclusione nel carcere di Padova;

che Djamel Lounici, *imam* di Algeri e aderente al Fronte islamico di salvezza, dopo aver condotto per decine di giorni un durissimo sciopero della fame nel carcere di Novara, è stato ricoverato con urgenza; protesta per un motivo semplice: si trova detenuto in attesa di essere estradato in Francia, su richiesta di questo paese, dopo che identica domanda, avanzata dal Marocco, è stata respinta; l'Italia lo ha dichiarato estradabile: con ciò dimenticando che la Francia — che ha sostenuto in qualche modo il colpo di stato in Algeria, in seguito al quale Djamel Lounici è stato arrestato e torturato e quindi condannato a morte — è lo stesso paese che ha chiesto e ottenuto l'estradizione;

che Metali Abder, anche lui algerino, coimputato di Lounici, detenuto a Novara, è stato anche lui ricoverato con urgenza nel «repartino detenuti» dell'ospedale Molinette di Torino: ha superato il 50° giorno di sciopero della fame;

che anche Aider Farid, dopo aver lungamente scioperato nel carcere di Novara, è stato ricoverato nell'ospedale della stessa città: anche lui è algerino,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare le condizioni sanitarie e giudiziarie dei casi menzionati;

quale provvedimento intenda elaborare per far sì che i cittadini stranieri detenuti nel nostro paese – quale che sia la loro imputazione – non siano assai meno tutelati dei cittadini italiani reclusi per gli stessi reati e con eguali modalità; questo, infatti, attualmente avviene per una serie di elementi, quali la non conoscenza della lingua italiana, la conseguente difficoltà nell'accesso agli atti processuali e la mancanza di una adeguata difesa.

(4-06334)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha comunicato in merito al caso in esame le seguenti informazioni.

Il detenuto Meftah Melad era stato arrestato il 7 febbraio 1997; era imputato per il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e si trovava a disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Padova.

Come risulta dalla relazione medica (n. 2184 del 30 giugno 1997) redatta dal sanitario della casa circondariale di Padova, il suddetto detenuto, nei primi giorni del mese di aprile 1997, aveva iniziato lo sciopero della fame per motivi di giustizia e in data 18 aprile 1997 era stato ricoverato, con urgenza, presso il locale ospedale civile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.431 del 1976.

Risulta agli atti che il dottor Orlando dell'istituto di medicina Interna dell'Università di Padova, con nota del 24 aprile 1997 aveva formulato richiesta al sindaco di Padova di disporre, nei confronti del Meftah, il trattamento sanitario obbligatorio ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, atteso che «i vari tentativi di convincimento a sospendere lo sciopero della fame erano risultati inutili».

Con ordinanza del 24 aprile 1997 il vice sindaco di Padova disponeva che il detenuto fosse immediatamente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, per il tempo strettamente necessario a ristabilire le normali condizioni organiche.

Il 9 maggio 1997 il detenuto è stato trasferito al reparto rianimazione dell'ospedale e il 29 maggio successivo, intorno alle ore 20.25, è deceduto per insufficienza cardiorespiratoria come risulta dal certificato che si allega in copia.

In merito al decesso non è stata avviata alcuna inchiesta amministrativa da parte dell'amministrazione penitenziaria in quanto il detenuto Meftah è deceduto in una struttura ospedaliera dove, peraltro, era ricoverato già da 41 giorni rispetto alla data del decesso.

L'assistenza sanitaria durante il ricovero in ospedale dei detenuti è completamente demandato al servizio sanitario nazionale e, nel caso in questione, all'*équipe* medica dell'azienda ospedaliera di Padova.

Sulle cause della morte risulta esservi relazione medica del 30 giugno 1997 del dottor Meroni nella quale si fa presente che vi è stato il «cessimento della funzione cardiocircolatoria», nonostante il detenuto sia stato sempre sottoposto a tutte le necessarie terapie, tenendo conto anche della «patologia infettiva polmonare» sopravvenuta tra il 7 maggio 1997 e l'8 maggio 1997 quando il detenuto, già dal 7 maggio 1997, era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova.

Presso gli uffici della procura presso la pretura di Padova è stato comunque iscritto procedimento penale per il reato di cui all'articolo 598 del codice penale (omicidio colposo), in relazione al decesso di Meftah Melad, alias Dinari Elaich Ben Lazar.

Detto ufficio ha comunicato che è in corso di espletamento la consultazione tecnica *ex articolo 360* del codice di procedura penale per accertare le cause della morte e le relative eventuali responsabilità.

Per quanto riguarda i tre detenuti algerini menzionati nell'interrogazione in esame, si rappresenta che Lounici Djamel ha iniziato lo sciopero della fame il 18 aprile 1997 per motivi di giustizia legati alla sua estradizione in Francia. In data 6 giugno 1997, su ordinanza del Presidente della V sezione della Corte di appello di Milano, è stato ricoverato presso l'ospedale Niguarda di Milano ove ha cessato lo sciopero della fame il 16 giugno 1997.

Il 1° luglio 1997 è stato dimesso e temporaneamente assegnato presso il CDT di San Vittore Milano fino al 9 luglio 1997, giorno in cui è stato registrato presso la casa circondariale di Novara.

Metalì Abderrahamane ha intrapreso lo sciopero della fame il 29 aprile 1997 per motivi di giustizia. Il 28 maggio 1997, a seguito di richiesta di trattamento sanitario obbligatorio, è stato inviato presso l'Ospedale Molinette di Torino.

Ha cessato lo sciopero della fame il 14 giugno 1997 e il 25 giugno 1997, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, è stato ritradotto presso il carcere di Novara.

Il detenuto Aider Farid ha iniziato lo sciopero della fame l'8 maggio 1997 e lo ha cessato il 9 giugno 1997.

Anche in questo caso la manifestazione di protesta è legata all'inchiesta a suo carico pendente presso il giudice per le indagini preliminari di Milano.

Dalle attuali relazioni sanitarie risulta che i tre detenuti algerini godono attualmente di buona salute e partecipano alla vita comune nell'ambito della sezione ove si trovano ristretti.

Per quanto concerne infine l'ultimo capoverso dell'interrogazione, si rappresenta che nelle carceri italiane i detenuti cittadini stranieri non vengono assolutamente discriminati e godono degli stessi diritti dei detenuti italiani.

Vengono inoltre favoriti i rapporti con gli uffici consolari dei paesi d'origine e garantita la libertà di culto.

Ricordiamo infine che a norma dell'articolo 143 del codice di procedura penale, l'imputato che non conosce la lingua italiana ha

diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, proprio al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.

In particolare (articolo 94-1-bis disp. att.) il direttore del carcere o un operatore penitenziario a ciò delegato, accerta, all'atto di ingresso in carcere, – se del caso con l'aiuto di un interprete – che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(27 novembre 1997)

MANZI, MARCHETTI, CARCARINO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che da tempo il comune di Beinasco (TO) lancia appelli disperati alla regione Piemonte affinchè intervenga con decisione con riferimento alla discarica ormai colma che inquina la terra e l'aria circostante, per cui nel comune si respira ovunque puzza di rifiuti e il terreno inghiotte sempre nuovi veleni;

che i cittadini, protestano da anni per questa situazione, ripetutamente denunciata anche dal laboratorio di igiene pubblica di Grugliasco che ha compiuto sopralluoghi nelle pattumiere a ciclo aperto del torinese; ben 13 di questi impianti sono stati segnalati alla magistratura, ma per tre di essi, quello di Beinasco e i due vicini di Volvera, è risultato che sono addirittura ad alto rischio;

che i giornali hanno pubblicato la notizia che in quelle discariche i teloni impermeabili che proteggono dal percolato le falde acquifere superficiali trasuderebbero liquami della fermentazione dei rifiuti, mentre i sistemi ecologici per trasformare pattume in biogas sarebbero solo sulla carta;

che per quanto sopra esposto, la popolazione è fortemente preoccupata e i comuni chiedono interventi risolutivi,

si chiede di conoscere quale sia il parere del Ministro in indirizzo con riguardo alle anzidette discariche e quali interventi si intenda adottare per migliorare la situazione.

(4-00062)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle risultanze assunte dall'esame della documentazione relativa alle discariche di Beinasco e di Volvera (Torino), si è potuto rilevare che si evidenziano emissioni odorigene diffuse il cui regime giuridico è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. Le normative statali vigenti che dettano le linee guida non prevedono limiti

specifici per l'emissione di odori; tuttavia esiste la possibilità di abbattere le emissioni mediante il convogliamento dei gas prodotti dalla fermentazione (biogas) ed il loro utilizzo termico per la produzione di energia. Questi tipi di interventi sono previsti dalle normative di smaltimento dei rifiuti che prevedono altresì che siano le regioni a stabilire l'obbligo del convogliamento. Ai sensi della delibera 277 del 1984 del comitato interministeriale relativa allo smaltimento dei rifiuti e del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, è previsto l'obbligo di captazione e riutilizzo dei biogas.

Dalle risultanze in atti di evince che la discarica in parola è dotata di torce per la combustione dei biogas, anche se ne viene denunciato il non costante utilizzo.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(21 novembre 1997)

MANZI, CRIPPA, MARCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'ambiente.* – Premesso:

che nella provincia di Savona da diverso tempo si verificano fatti di particolare gravità in campo ambientale, specificatamente per quanto riguarda il problema dello smaltimento e del trattamento dei vari tipi di rifiuti;

che in diverse località, negli anni scorsi, si è avuta notizia di fatti gravi riferiti allo smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e al rinvenimento di discariche abusive, Boghetto Santo Spirito, Mazzucca, Italiana Coke, ex Agrimont di Cairo Montenotte, eccetera, mentre le vicende della discarica di Magliolo sono da anni al centro di iniziative giudiziarie e polemiche politico-giornalistiche;

che sono inoltre emersi sospetti circa una situazione di analoga abusività anche in località Fontanassa di Savona e non passa giorno che non appaia notizia di nuovi rinvenimenti di smaltimenti abusivi, sospetti, eccetera;

che in taluni di questi siti sono stati rinvenuti stocaggi di rifiuti tossico-nocivi di gravissima pericolosità;

che tale situazione si inquadra, ovviamente, in un contesto nazionale di estrema gravità, che raggiunge in Liguria (si veda la vicenda di Pitelli di La Spezia) punti di particolare acutezza;

che da notizie di stampa, informazioni assunte ed esiti di inchieste giudiziarie, lo stato di cose sin qui denunciato pare presentare, nella provincia di Savona, un organico e diretto collegamento con attività criminali;

che le indagini della magistratura hanno però incontrato, proprio nella fattispecie, un ostacolo in contrasti che palesemente, sotto gli oc-

chi dell'opinione pubblica, dividono la procura della Repubblica presso il tribunale dalla procura della Repubblica presso la pretura di Savona;

che alla base di tale contrasto si troverebbe il conferimento di incarichi di consulenza tecnica assegnati dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Savona;

che tale anomala situazione starebbe di fatto paralizzando le fondamentali attività di indagine e di controllo di legalità su di un territorio così gravemente interessato da gravi problemi ambientali,

si chiede di sapere se il Governo abbia piena conoscenza di siffatto stato di cose, se sia dettagliatamente informato dei fatti e, in conseguenza, se non intenda esercitare, attraverso gli opportuni strumenti amministrativi, una funzione di specifica indagine al riguardo della complessa realtà presentata in questa sede.

(4-04263)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Nel recente passato si è registrato uno stato di tensione tra i magistrati delle procure della Repubblica di Savona, che ha coinvolto i capi di tali uffici, nonchè la polizia giudiziaria ed i consulenti tecnici.

In conseguenza, su ordine del Ministro, è stata disposta un'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità di tale stato di cose.

All'esito di tale indagine non si sono ravvisati nei confronti dei magistrati comportamenti aventi valenza disciplinare, non essendo emersa violazione alcuna di specifici doveri inerenti alla funzione giudiziaria.

In particolare, si è riscontrato che le divergenti valutazioni emerse nel corso delle varie vicende giudiziarie oggetto d'indagine sono sfociate in documenti ufficiali indirizzati alle autorità competenti.

D'altro canto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale ha recentemente chiesto ed ottenuto il trasferimento alla Suprema corte di cassazione.

In tale situazione non si è ritenuto che vi fossero le condizioni per l'avvio di procedimenti disciplinari o paradisciplinari.

L'ispettorato generale è stato, tuttavia, incaricato di seguire l'andamento delle indagini in corso per le eventuali iniziative che dovessero rendersi necessarie.

*Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK*

(27 novembre 1997)

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Considerato:

che l'Unione europea ritiene di vitale importanza, ai fini di uno sviluppo sostenibile e per il mantenimento della biodiversità, la conservazione e la salvaguardia degli ambienti naturali e delle specie da essi ospitati come descritto nella direttiva n. 43/92” CEE, conosciuta sinteticamente come direttiva *habitat*;

che l'Italia, in attuazione della direttiva n. 43/92 CEE, ha aderito al programma europeo «Natura 2000» per la individuazione dei siti che ospitano *habitat* e specie di interesse per la comunità e che sono stati individuati circa 2200 siti distribuiti nel territorio nazionale, dei quali la quasi totalità riguarda *habitat* naturali e specie ritenuti di interesse prioritario per la Comunità europea;

che circa la metà dei siti individuati in Italia nel corso del programma natura 2000 non ricade all'interno di aree protette e quindi non è oggetto di alcuna specifica misura di tutela e di gestione;

visto che l'Unione europea ha predisposto un apposito strumento finanziario, denominato «Life», per l'attuazione delle misure di salvaguardia e di ripristino più urgenti per la conservazione dei valori naturali censiti nel programma «Natura 2000»;

considerato altresì:

che l'attuazione di una politica di sviluppo compatibile che preveda interventi di gestione degli ambienti naturali, posti in essere anche con il coinvolgimento delle comunità locali, rappresenta un notevole mezzo di integrazione tra sviluppo economico ed esigenze della conservazione;

che l'utilizzo dei fondi disposti dalla Comunità costituisce anche uno strumento per la sensibilizzazione delle comunità locali sull'importanza della conservazione e per il loro coinvolgimento nella gestione dei siti in quanto essi andranno a contributo degli investimenti regionali e locali volti a far entrare nel ciclo economico i costi e le produzioni relativi alle attività di gestione dei territori interessanti i siti di importanza naturale;

che la procedura di preparazione dei progetti «Life», trattandosi di interventi che incidono sull'assetto del territorio, comporta necessariamente il coinvolgimento degli enti locali e delle altre istituzioni in qualsiasi modo preposte alla gestione del territorio;

visto:

che il bando di invito a presentare progetti per il «Life 98» è stato emanato dalla Comunità il 20 maggio e successivamente pubblicizzato dal Ministero dell'ambiente i primi giorni del mese di luglio 1997 e che la scadenza per la presentazione dei progetti alla Comunità, da parte del Ministero, è fissata al 31 gennaio 1998 mentre la scadenza di consegna alle autorità nazionali è stata posta a discrezione dei singoli Stati membri;

che tutti i paesi della Comunità hanno fissato la data ultima di presentazione ai rispettivi organi competenti circa un mese prima della scadenza comunitaria così come si evince dal prospetto sotto riportato:

Stato membro	Data per l'accettazione dei progetti
Belgique/Bèlgie	31 dicembre 1997
Danmark	1° dicembre 1997
Deutschland	1° dicembre 1997
Ellas	30 novembre 1997
Espana	31 dicembre 1997
France	31 dicembre 1997
Ireland	31 dicembre 1997
Italia	15 settembre 1997
Luxembourg	15 dicembre 1997
Nederland	31 dicembre 1997
Osterreich	31 dicembre 1997
Portugal	31 dicembre 1997
Suomi-Finland	31 dicembre 1997
Sverige	22 dicembre 1997
The United Kingdom	31 dicembre 1997

, si chiede di sapere come mai solo l'Italia abbia anticipato la data ultima per la consegna dei progetti «Life» al Ministero dell'ambiente dal 31 dicembre, come era per gli anni passati, al 15 settembre 1997: data che, oltre ad essere estremamente ravvicinata a quella di pubblicizzazione del bando, cade a ridosso di due mesi notoriamente di forza minima per gli enti; ciò rende di fatto estremamente difficoltosa, se non impossibile, la preparazione degli atti necessari per il coinvolgimento degli enti locali e delle eventuali altre istituzioni interessate, con il risultato di pregiudicare il buon esito della partecipazione al bando di gara. Non si può inoltre non osservare come la decisione del Ministero italiano sia atypica rispetto a quelle degli altri Stati membri dove il maggior tempo lasciato a disposizione dei proponenti per la elaborazione dei progetti ne consente anche un miglioramento della qualità che potrebbe renderli maggiormente competitivi nei confronti di quelli presentati dall'Italia.

(4-07147)

RISPOSTA. – Con decreto SCN/DEC/11715 dell'11 agosto 1997, firmato dal ministro Ronchi, questo Ministero ha ritenuto di fissare la data di presentazione delle proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario «Life Natura» per il 1998, entro il 31 ottobre 1997.

Si fa presente che l'anticipazione si è resa necessaria per consentire al servizio competente di espletare una necessaria verifica prima dell'inoltro alla Comunità evitando che tale momento coincidesse con la

pausa delle festività natalizie per ovvi motivi, gli stessi citati peraltro dall'interrogante per la pausa estiva.

Si sottolinea tuttavia che, dalla data del bando comunitario alla scadenza del 15 settembre 1997, a prescindere dalla pubblicazione del Ministero, ci sarebbero stati almeno due mesi utili pieni prima della pausa feriale d'agosto.

La Commissione europea, per quanto riguarda la scadenza delle presentazioni delle proposte dei sopracitati progetti «Life Natura» per il 1998, fissa il 31 dicembre 1997 quale ultimo giorno per la presentazione delle stesse.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(20 novembre 1997)

MIGNONE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con la soppressione degli uffici di conciliazione e l'attuazione della legge sui giudici di pace circa 500 messi hanno perduto la loro collocazione;

che alcuni di essi vengono utilizzati dai comuni per la notifica di atti ricevendo per tale prestazione una ricompensa che tale non è, e che si può definire soltanto un obolo,

si chiede di sapere se nella riorganizzazione giudiziaria del personale non sia il caso, almeno in questa fase transitoria, di recuperare l'esperienza di tali operatori.

(4-03852)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

La regolamentazione della notificazione degli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace è dettata attualmente dall'articolo 13 della legge n. 374 del 1991, nel testo riformulato dall'articolo 11-bis del decreto legge n. 571 del 1994, convertito con la legge n. 678 del 1994.

L'interpretazione generalmente condivisa dalla normativa è nel senso che:

a) la distribuzione degli uffici NEP esistenti non ha subìto modifiche, poiché l'aumento dell'organico consente di espletare le incombenze derivanti dall'istituzione del giudice di pace, non reputandosi neppure opportuno che presso l'ufficio del giudice di pace, in considerazione delle competenze attribuite a tale organo, sia istituito un ufficio notifiche (per il quale è necessaria la presenza di un operatore, di un assistente e di un collaboratore);

b) alle notificazioni provvedono altresì i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, e cioè sia i dipendenti comunali addetti a tale particolare attività (non transitati nei ruoli statali), sia i non dipendenti, cioè i soggetti legati all'ente territoriale da rapporto di lavoro autonomo;

c) la competenza per le notificazioni dei messi di conciliazione ha – come già aveva ai sensi della disciplina originariamente dettata dall'articolo 51 della legge n. 374 – carattere transitorio, in quanto destinata a durare (non per un triennio come originariamente previsto) ma fino all'esaurimento del ruolo di appartenenza dei messi di conciliazione, categoria che non può autonomamente sopravvivere alla soppressione dell'ufficio di conciliazione;

d) un ruolo ad esaurimento implica l'impossibilità di un suo incremento, per cui, a decorrere dalla data di applicazione della legge n. 374 del 1991, cioè a seguito della soppressione dell'ufficio di conciliazione con l'inizio dell'attività del giudice di pace, non è consentito nominare nuovi messi di conciliazione, con illegittimità dei relativi decreti eventualmente emessi dai presidenti dei tribunali (passibili di annullamento d'ufficio, ma forse, più esattamente, da ritenere emanati in carenza del relativo potere).

Pertanto, i messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio alla data di applicazione delle disposizioni della legge n. 374 del 1991 continuano a svolgere, per le notifiche inerenti all'ufficio del giudice di pace, la loro attività a tempo indeterminato, e non si sono quindi verificati mutamenti di sostanza rispetto alla situazione precedente.

L'inserimento di tali messi nei ruoli statali richiederebbe un apposito intervento legislativo. Peraltro, non appare opportuna l'indiscriminata immissione in ruolo di tutti i messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio alla data del 1° maggio 1995, essendovi necessità di controllare la presenza dei requisiti minimi di professionalità e di tenere conto della peculiarità delle diverse situazioni con speciale riguardo ad uffici con scarso carico di lavoro che richiedono prestazioni molto limitate.

Si aggiunge – infine – che l'introduzione di un ruolo di messi dell'ufficio del giudice di pace si porrebbe in contrasto con il disegno organico di riservare l'attività di notificazione agli ufficiali giudiziari ed aiutanti, una volta esaurita la fase transitoria prevista proprio per salvaguardare le posizioni lavorative in atto.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(27 novembre 1997)

MIGNONE. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze.* – Premesso:

che in merito al vettoriamento delle acque del Pertusillo e del Montecotugno il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto ha un

contenzioso in corso con l'Ente irrigazione per l'imposizione di costi che non sarebbero dovuti;

che il Consorzio, infatti, con ricorso del 2 febbraio 1996, impugnava presso il TAR della Puglia il provvedimento del 21 novembre 1995 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con il quale si decretava senza motivazioni che il costo dei servizi prestati dall'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, a far data dal 1° gennaio 1995, fosse ripartito in proporzione ai volumi erogati tra i soggetti istituzionali utilizzatori delle risorse idriche, tenuto conto dei costi di accumulo, conservazione e trasporto;

che in detto giudizio l'Ente irrigazione ha richiesto il pagamento della somma di lire 5.816.923.200 e degli interessi relativi;

che nonostante la controversia in corso anche per il 1996 il succitato Ente ha emesso il ruolo per un importo pari a lire 5.438.392.304;

che intanto il Consorzio di bonifica fa presente che tale somma non è prevista in bilancio e che – se dovesse dare riscontro a tale richiedente – si determinerebbe una crisi finanziaria non sostenibile, con conseguenze gravissime per l'agricoltura metapontina,

si chiede di sapere se non si intenda:

favorire un incontro tra le parti per chiarire l'intera vicenda;

intervenire presso l'Ente irrigazione invitandolo a sospendere l'esazione dell'imposta in attesa dei necessari chiarimenti.

(4-05797)

(14 maggio 1997)

RISPOSTA. – L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia fu istituito con il decreto-legge 13 marzo 1947, n. 241, come strumento tecnico esecutivo dello Stato nelle regioni Puglia e Basilicata e successivamente in parte della Campania.

Posto sotto la vigilanza di questo Ministero, l'ente in parola, pur avendo caratteristiche di rilevanza nazionale, risulta privo della capacità impositiva nei confronti della proprietà che è invece riconosciuta ai consorzi di bonifica.

A causa della cessazione dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno, nonchè per via della diminuita realizzazione di opere pubbliche, l'Ente si è venuto a trovare in una situazione di *deficit* strutturale, con ingente disavanzo finanziario e patrimoniale.

L'Ente stesso, per via della cennata mancanza di capacità impositiva, ha sofferto nel passato l'impossibilità di recuperare dai soggetti utilizzatori i costi sostenuti per il rilevante servizio pubblico prestato, ovvero la somministrazione della risorsa idrica effettuata con il tramite degli utilizzatori istituzionali.

A tale problema si era ovviato con l'emanazione della delibera commissoriale n. 18732 del 15 maggio 1995, che individuava modalità ed entità del ristoro di tali costi, e mediante il successivo decreto

ministeriale 21 novembre 1995, n. 35138/1183, che sanciva la ripartizione dei costi stessi tra i fruitori istituzionali della risorsa idrica.

Nonostante ciò, la realizzazione di tali proventi non è ancora avvenuta, poiché i soggetti debitori hanno avviato un contenzioso legale nei confronti del citato decreto, al fine di ottenerne l'annullamento.

In proposito si precisa che il decreto ministeriale impugnato non ha inteso determinare l'importo di una tariffa in violazione della procedura e dei criteri di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, bensì ha soltanto posto a carico degli utilizzatori delle risorse idriche il costo del servizio reso dall'Ente irrigazione, anche se è ovvio che tale costo confluirà necessariamente nella tariffa o nei canoni irrigui da applicare agli utenti dai singoli utilizzatori.

Il provvedimento impugnato risulta coerente con i principi di corretta amministrazione che debbono informare l'attività della pubblica amministrazione e per i quali si richiede la partecipazione ai costi per i servizi resi agli utilizzatori che ne traggono un vantaggio, nonchè con il principio del pareggio del bilancio nel quale devono operare gli Enti pubblici.

Appare evidente che il consorzio ricorrente ricavi dal servizio reso dall'Ente per l'irrigazione un vantaggio economico e di conseguenza il Ministro *pro-tempore*, nell'ambito delle sue attribuzioni, ha ritenuto di ripartire tra i consorzi e tutti gli altri soggetti utilizzatori delle risorse idriche i costi del servizio reso dall'Ente sottoposto alla sua vigilanza.

Il criterio di ripartizione adottato si fonda sul principio del semplice ristoro e sulla base di un uguale parametro di riferimento (costo diviso metri cubi erogati) in rispetto al principio di solidarietà e della percezione dei sacrifici sopportati dai vari soggetti, che contribuiscono in ragione della sola quantità di acqua utilizzata, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Si ritiene pertanto che il decreto ministeriale in argomento permette legittimamente all'Ente, che versa in gravissima difficoltà finanziaria, di ottenere un ristoro dei costi, assolutamente necessario per proseguire nel servizio di approvvigionamento idrico.

È evidente come l'interruzione della grande distribuzione della risorsa idrica gestita dall'Ente irrigazione, destinata non solo all'agricoltura, ma anche al potabile ed all'industria, comporterebbe danni gravissimi all'intera comunità regionale.

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

(25 novembre 1997)

MIGNONE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la scarsa chiarezza di alcune norme in materia elettorale ha generato un corposo contenzioso amministrativo per cui in alcuni piccoli comuni viene ad essere compromessa una corretta dialettica tra maggio-

ranza e minoranza che, al contrario, deve essere ad ogni costo salvaguardata nell'esclusivo interesse della comunità;

che per i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000 la legge 25 marzo 1993, n. 81, prevede complessivamente quattro seggi per le liste di minoranza, ma può accadere – come è accaduto – che si dimettano tutti e tre i consiglieri eletti per la lista minoritaria, ed anche quelli subentrati per surroga, fino ad esaurimento della medesima lista; in tale situazione rimane un consigliere che, ovviamente, non può essere presente in tutte le commissioni o negli enti in cui è prevista anche la rappresentanza della minoranza e l'amministrazione della cosa pubblica è rallentata o mutilata,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che debbano essere adottati provvedimenti di competenza ministeriale per sanare tale carenza normativa e se non sia il caso di estendere ai comuni con meno di 3.000 abitanti l'articolo 4 della legge n. 87 del 25 marzo 1993, che permette la surroga dei consiglieri di minoranza ai candidati delle restanti liste minoritarie.

(4-07932)

(7 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 25 marzo 1993 n. 81, dispone, analogamente a quanto già previsto nella previgente normativa, che nei sistemi elettorali con liste concorrenti il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa durante il quadriennio di carica «è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto».

Tale norma si applica ai consigli provinciali ed a quelli comunali, indipendentemente, per questi ultimi, dall'entità demografica dell'ente.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(17 novembre 1997)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che da qualche giorno sulle reti RAI stanno andando in onda degli *spot* pubblicitari, a cura della Presidenza del Consiglio, con i quali si invitano i cittadini a sottoscrivere, nella dichiarazione dei redditi, la concessione del 4 per mille a favore dei partiti come previsto dalla legge 2 gennaio 1997;

che risulta del tutto fuorviante l'accostamento proposto nello *spot* tra la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF allo Stato o alle istituzioni religiose e quella del suddetto 4 per mille;

che per il contributo, previsto dalla legge 2 gennaio 1997, ai partiti politici non è previsto nessun vincolo di destinazione;

che risulta del tutto arbitrario individuare, come viene fatto nel messaggio pubblicitario, nel finanziamento agli attuali partiti politici un «aiuto concreto alla democrazia»,

si chiede di sapere:

su quali presupposti sia stata decisa da parte della Presidenza del Consiglio questa campagna di sostegno al finanziamento dei partiti;

quale sia il suo costo;

quali minori introiti pubblicitari si siano determinati in questo modo per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

se il Presidente del Consiglio non ritenga di dover interrompere immediatamente questa propaganda.

(4-06033)

(27 maggio 1997)

RISPOSTA. – Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogaante chiede chiarimenti sullo spot pubblicitario trasmesso sulle reti RAI che informava i cittadini sulla possibilità di versare una quota del quattro per mille dell'IRPEF a favore dei partiti politici. Tale spot è andato in onda dal 24 al 31 maggio 1997, per un totale di 24 volte.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette da tempo, in vista delle scadenze di legge, dei video-comunicati informativi su temi di carattere fiscale e tributario; nell'ambito di tali messaggi di interesse pubblico si informa, specificamente, il contribuente sulla possibilità offertagli dalla normativa di devolvere, utilizzando le proprie dichiarazioni dei redditi, risorse tra le destinazioni previste dalla legge.

In tale contesto viene, quindi, ad essere inquadrata anche la programmazione dello spot del quattro per mille.

Tale spot è stato fornito gratuitamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è stato trasmesso dalla concessionaria pubblica, così come tutte le campagne pubblicitarie promosse dalla Presidenza stessa, nelle interruzioni dei normali programmi e, in particolare, all'inizio dei *break* pubblicitari.

Trattasi, quindi, di trasmissione effettuata sugli spazi gratuiti riservati alla Presidenza del Consiglio dei ministri per messaggi di interesse pubblico, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

I suddetti messaggi, definiti dalla predetta legge «di utilità sociale», non hanno valenza pubblicitaria e, quindi, non ricadono nel comparto degli indici di affollamento pubblicitario. Di conseguenza, a seguito della messa in onda dello spot del quattro per mille, non si è determinato un minore introito pubblicitario per la concessionaria del servizio pubblico.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
PARISI

(17 novembre 1997)

NOVI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il prefetto di Napoli, delegato ex ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1994, del 10 aprile 1994, del 23

agosto 1994 e del 7 ottobre 1994, quale commissario straordinario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania individuò attraverso presunte indagini compiute dalla struttura tecnica subcommissariale di Caserta un sito ritenuto idoneo alla realizzazione di una discarica di prima categoria nel comune di Piedimonte Matese, in località via Vicinale della Pesca;

che la discarica doveva occupare una superficie di circa 30.000 metri quadrati ed aveva una capienza di ben 100.000 metri cubi;

che all'individuazione del sito si è giunti, in realtà, in base ad un vecchio progetto del comune di Piedimonte Matese, non tenendo conto delle modifiche urbanistiche che, con l'andare del tempo, erano intervenute sul territorio; infatti ad una distanza non superiore ai 100 metri è in fase di avanzato completamento il macello, costruito con fondi CEE;

che a circa 350 metri è stato individuato un insediamento sportivo con un palazzetto polifunzionale, già completamente realizzato, nonché una piscina coperta in via di ultimazione;

che a circa 500 metri vi è un insediamento IACP, di cui è previsto un ulteriore ampliamento, ad alta densità abitativa;

che l'area circostante risulta ampiamente edificata da abitazioni rurali;

che inoltre all'interno dell'area individuata vi è un acquedotto (realizzato per una situazione di emergenza, quella idrica di Napoli e provincia, e dopo aver affidato poteri straordinari al prefetto di Napoli) del diametro di un metro ed una profondità di circa 4 metri;

considerato:

che il terreno interessato è pianeggiante e particolarmente permeabile; la falda acquifera si trova a meno di 7 metri dalla superficie, il che non consente di effettuare scavi molto profondi a meno che non si voglia avere una discarica in elevazione;

che la città di Piedimonte, che è considerata un polmone verde della Campania, tanto da attirare migliaia di turisti, particolarmente nel periodo estivo, alla ricerca di aria pura e di tranquillità, corre il serio rischio di diventare la pattumiera del Matese, con decine e decine di mezzi carichi di immondizia ad ingolfare l'unica via di accesso, la strada statale n. 158;

che questo progetto era stato accantonato a seguito di dimostrazioni popolari, dell'intervento di vari parlamentari nonché della magistratura che ha sequestrato, provvedimento tutt'oggi in vigore, un'altra area contigua a quella scelta per la discarica;

rilevato inoltre:

che il prefetto di Napoli, sempre in forza dei poteri straordinari conferiti con le ordinanze richiamate e da ultimo confermati con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1996, si è visto costretto a riprendere la strada del suo predecessore; in deroga a tutte le leggi, in particolare, come ha tenuto a precisare, alla legge n. 431 del 1985, ha individuato nuovamente la stessa area ampliandola fino a circa 44.000 metri quadrati;

che ciò è stato deciso senza tenere minimamente conto dei piani paesistici, proprio in questi giorni finalmente e faticosamente depositati,

nè del fatto che il comune di Piedimonte Matese è inserito nel costituendo Parco del Matese; nè, infine, si è tenuto conto del lavoro sin qui svolto dal Consorzio per i rifiuti CE 1 che sta per realizzare la discarica consortile in altra zona e si sta adoperando per avere i fondi;

che il finanziamento, invece, in virtù dei poteri straordinari conferitigli, non manca al prefetto, che non intende cedere lo stesso ad altri;

che il costo dei lavori dovrebbe essere di oltre 3 miliardi, senza che il progetto relativo sia mai stato depositato presso il municipio di Piedimonte Matese, in dispregio all'ordinanza protocollo n. P/24133/DIS del 21 giugno 1996 in cui si diceva, fra l'altro, che il progetto si trovava depositato in libera visione presso il comune di Piedimonte Matese per appena 7 giorni, cioè il minimo necessario per poi effettuare l'occupazione fissata per il 4 luglio 1996 con la successiva ordinanza protocollo n. P/24134/DIS sempre del 21 giugno 1996;

che appare inoltre del tutto inusuale che il sorteggio-abbinamento sia stato effettuato il 13 marzo 1995 in favore della impresa IMEF di Castenedolo (Brescia) ed il frontespizio del progetto rechi la data di aprile 1995, data in cui lo stesso è, per quanto sommariamente enunciato, stato ridotto a 60.000 metri cubi, ampliando allo stesso tempo l'area necessaria,

si chiede di conoscere quali siano gli interessi che spingono, proprio ora che il Consorzio per i rifiuti CE 1 si sta finalmente attivando, a realizzare uno sversatoio che mortifica le speranze di una ripresa delle zone interne di cui si chiede il rilancio produttivo e proprio quando si sta per fare qualcosa, si veda il Parco del Matese, si cerca invece di affossare l'economia e lo sviluppo; dopo anni di amministrazione Galasso, ora che i piani paesaggistici indicano la strada da seguire per la tutela del territorio i poteri straordinari del prefetto di Napoli stroncano immediatamente e definitivamente ogni possibilità di sviluppo sociale ed economico.

(4-00956)

(4 luglio 1996)

NOVI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il prefetto di Napoli Catalani, quale commissario per l'emergenza rifiuti, ha autorizzato la ripresa dei lavori della discarica di Piedimonte Matese;

che i lavori erano stati bloccati da un'ordinanza del TAR;

che la discarica è stata localizzata su una falda acquifera, a poche centinaia di metri dal macello comunale e da un centro sportivo;

che la discarica costeggia il centro abitato arrecando un devastante impatto ambientale alla città di Piedimonte;

che il Ministro dell'ambiente non si è opposto a questo misfatto,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda prendere per bloccare questo autentico attentato al territorio.

(4-03154)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. (*) – In ordine all'interrogazione di cui all'oggetto, circa i provvedimenti e le iniziative che il Ministero intende assumere in merito all'apertura di una discarica nel territorio comunale di Piedimonte Matese, facente parte del territorio dell'istituendo parco regionale del Matese, ed in relazione ai temuti gravi danni che la discarica in questione potrebbe comportare alle falde acquifere della zona ed alla popolazione, si rappresenta quanto segue.

Giova premettere che il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997, in materia di rifiuti, ha dato attuazione alle direttive comunitarie 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CEE.

Il provvedimento in particolare intende contrastare lo smaltimento dei rifiuti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento attribuendo finalmente un ruolo centrale ad una gestione dei rifiuti da attivare attraverso la raccolta differenziata e quindi il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di materie prime ed energia.

In tale prospettiva il grave problema delle discariche, che attualmente, anche in considerazione della particolare situazione orografica del nostro paese, certamente assilla pesantemente tutta la cittadinanza, è destinato ad attenuarsi, anche se sarà necessario ancora del tempo per la completa attuazione delle direttive comunitarie sopra richiamate.

Ancora in via preliminare si precisa che lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e delle leggi n. 441 del 1987 e n. 475 del 1988 è di competenza delle amministrazioni regionali e provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha soltanto funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinate, in via sostitutiva, alle eventuali inadempienze o alle scelte manifestamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle amministrazioni suddette.

Tutto ciò premesso, giova ricordare in proposito che nell'area interessata, e più in generale nella regione Campania, sussiste uno stato di emergenza in ordine all'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, più volte segnalato con viva preoccupazione dal Ministero dell'ambiente; stato di emergenza che il Prefetto di Napoli è stato delegato a fronteggiare con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1996. In tale contesto è inserita la realizzazione della discarica che interessa, il cui progetto esecutivo, redatto da una struttura tecnica di emergenza operante nel territorio della provincia di Caserta, è stato approvato dal Prefetto di Napoli con provvedimento del 21 giugno 1996 avente ad oggetto i lavori di realizzazione della discarica di prima categoria in località Strada vicinale della Pesca in agro del comune di Piedimonte Matese.

La Prefettura di Napoli, nell'esplicazione dei poteri di emergenza, ha istruito la pratica ritenendo che al riguardo non vi fossero soluzioni (diverse da quelle adottate) che presentassero un grado di maggiore praticabilità.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

In ogni caso, il Prefetto di Napoli ha agito in conformità ai poteri delegatigli dal Presidente del Consiglio dei ministri con propria ordinanza del marzo 1996 e non risulta che i limiti di quei poteri siano stati in qualche modo varcati.

Quanto ai timori espressi per la possibilità che si verifichino danni ambientali ed alla popolazione, è espressamente previsto che la discarica in parola dovrà contenere un quantitativo di 60.000 metri cubi di rifiuti solidi urbani, sicchè la stabilità dell'ecosistema della zona nel suo insieme al momento non pare essere in pericolo.

Si aggiunge altresì che va, comunque, in ogni caso tenuto presente che la previsione di cui all'articolo 2, comma 2-bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1994, secondo cui «... l'approvazione dei progetti da parte del Prefetto delegato sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi statali, regionali, provinciali e comunali.....», permette di rilevare come i poteri del Prefetto delegato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, siano i più ampi possibili, proprio alla luce della ratio sottesa all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri medesima e dei motivi ispiratori della stessa.

D'altronde, la potestà demandata al Commissario delegato di adottare provvedimenti in deroga a specifiche norme (e, tra queste, la legge n. 431 del 1985 nonché la legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali) è specificatamente contemplata dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1994 e dall'articolo 2 comma 1, della richiamata all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1994.

Per completezza espositiva, si ritiene opportuno evidenziare che l'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo del 1996, n. 2425, prevede la facoltà per il Commissario delegato di adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza, provvedimenti in deroga anche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela dei beni di interesse artistico, storico ed archeologico (con riferimento agli articoli 11, 12, 20, 54, 55 e 59 della legge medesima).

Per quanto concerne le distanze dell'impianto dalle zone ed attività circostanti, la questione è stata affrontata con particolare cura.

L'impianto, invero, insiste in una zona di aperta campagna distante in linea d'aria 1-1,5 chilometri dal centro abitato, circa 300 m. da una masseria isolata, mediamente 250 metri dal costruendo macello comunale e circa 500 metri dagli impianti sportivi comunali.

Per assicurare, inoltre, le migliori condizioni di sicurezza ambientale sono state stabilite apposite prescrizioni cui dovrà attenersi il soggetto gestore dell'impianto per una corretta conduzione dello stesso, in modo che possano essere minimizzati gli effetti dell'attività di conferimento dei rifiuti nella discarica.

In particolare il progetto prevede la creazione di una doppia fila di alberature costituenti barriera frangivento.

Ad impianto esaurito si provvederà, inoltre, al ricoprimento dei rifiuti con un primo strato di materiale impermeabilizzante ed un secondo

strato di materiale vegetale in cui impiantare idonee essenze arboree, il tutto finalizzato al pieno recupero dell'area interessata ed un suo reinserimento nell'ambiente circostante.

In relazione alla localizzazione della discarica in parola, il Servizio geologico nazionale ha condotto una investigazione sul sito prescelto, effettuando una serie di sopralluoghi, il primo nel settembre 1994 ed i successivi nel dicembre dello stesso anno e nel febbraio 1995, congiuntamente con tecnici della ex Angesud e del comune di Piedimonte Matese (Caserta). Sono altresì stati effettuati due sondaggi geo-stratigrafici, per meglio caratterizzare la situazione delle acque sotterranee.

Alla luce delle risultanze dei sondaggi effettuati e sulla scorta di indagini idrogeologiche recenti eseguite in loco da altri tecnici, i tecnici del Servizio geologico nazionale, concludono dichiarando che:

vista la presenza di una falda idrica che localmente potrebbe raggiungere il massimo livello piezometrico di 6.80 metri al di sotto del piano campagna, al fine di rispettare i requisiti previsti dalla normativa di legge e di evitare ogni compromissione dell'ambiente, dovranno essere rispettate le prescrizioni individuate, quali:

le opere di scavo per l'impianto della discarica non potranno superare la massima profondità di 5.30 metri dal piano di campagna;

le pareti dello scavo, previsto per la realizzazione della discarica, dovranno comunque essere modellate e predisposte in modo da garantire la stabilità delle medesime;

il fondo e le pareti della discarica dovranno essere impermeabilizzate mediante l'impiego di materiali artificiali di spessore e di caratteristiche previste dalla normativa vigente e atte a salvaguardare la sottostante falda acquifera;

il manto impermeabilizzante artificiale deve essere adeguatamente protetto da agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della discarica;

il manto impermeabilizzante artificiale dovrà essere, in ogni caso, posato su uno strato di terreno con permeabilità inferiore a 10-centimetri per secondo e spessore di almeno 100 centimetri;

dovranno essere adottati sistemi di drenaggio e captazione del percolato conformemente alle modalità di realizzazione previste dalle leggi in vigore. Tali sistemi dovranno essere progettati e dimensionati in modo da essere mantenuti in esercizio anche dopo la chiusura della discarica e per un congruo lasso di tempo;

l'impianto dovrà essere dotato di dispositivi per la captazione, il recupero e l'eventuale combustione del bio-gas; tali dispositivi dovranno essere mantenuti in esercizio anche dopo la chiusura della discarica per un congruo periodo di tempo e, comunque, fino a quando tale dispersione non comporti pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente ed in ogni caso non arrechi molestia;

dovranno essere predisposte idonee canalizzazioni, opportunamente dimensionate e progettate, per l'allontanamento delle acque meteoriche dal perimetro della discarica;

a completamento della discarica dovrà essere effettuata la copertura finale con materiale impermeabilizzante di spessore opportuno atto ad impedire le infiltrazioni di acque meteoriche all'interno della discarica;

si prevede la realizzazione di n. 4 pozzi spia, attrezzati a piezometro, che dovranno essere ubicati ai quattro vertici dell'area della discarica. In tale caso sarà possibile individuare eventuali sostanze inquinanti e la loro probabile provenienza. I pozzi dovranno essere predisposti per il prelievo di campioni di acqua da analizzare. Le analisi dovranno essere effettuate a cura di laboratori pubblici autorizzati;

dovranno effettuarsi indagini chimico-batteriologiche sulla qualità delle acque di falda durante l'esercizio della discarica, con prelievo almeno mensile in tutti i pozzi circostanti l'area e per un congruo intorno, finalizzate al rilevamento di infiltrazioni di percolato. Tali indagini dovranno essere protratte anche dopo il fine esercizio;

dovranno essere effettuati controlli pubblici mirati ad accertare la rispondenza alla normativa vigente dei materiali immessi in discarica e la reciproca compatibilità degli stessi.

Giova ancora aggiungere che la discarica sarà utilizzata per la raccolta dei rifiuti solidi di circa 40.000 cittadini (una quindicina di comuni), posto che ben venti comuni del bacino Caserta 1 versano i propri rifiuti in discariche comunali già in esercizio.

Per completezza, si segnala che la discarica in via di insediamento dovrà avere la precipua funzione di attenuare fortemente, se non risolvere, la grave emergenza verificatasi nella zona, con particolare riguardo ai gravi problemi che la mancata o irregolare raccolta di rifiuti solidi urbani ha provocato nella cittadinanza.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(18 novembre 1997)

PALOMBO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Premesso:

che in materia di determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, disponendo che «l'aliquota è stabilita dal comune» in luogo di «l'aliquota (...) è stabilita con deliberazione della giunta comunale»;

che l'attribuzione della suddetta competenza al comune, per la genericità dell'espressione usata, ha creato in sede applicativa un conflitto interpretativo verificandosi casi di dichiarazioni di illegittimità da parte del CORECO;

che la stessa «sostituzione» della norma fa presumere la volontà del legislatore di trasferire alla responsabilità del consiglio comunale il potere di determinazione delle aliquote dell'ICI, così come confermato dalla interpretazione della Confedilizia e dell'ANCI Lombardia;

che il Ministero dell'interno, con circolare n. 15900/1bis del 21 febbraio 1997, ha ritenuto di risolvere il problema disponendo: «Non vi è nell'attuale formulazione una indicazione specifica su organo comunale competente ad assumere cennata delibera. Si ritiene conseguentemente trovi applicazione regime generale attribuzione competenze fissato articoli 32 e 35 legge n. 142 del 1990, in base al quale consiglio est titolare potere deliberativo in materia di istituzione et ordinamento tributi, mentre al giunta compete (quale atto di gestione) deliberare in ordine manovra contabile bilancio che, di norma, non incide su ordinamento tributi. Conseguentemente, nel caso di specie giunta potest adottare direttamente delibera di cui trattasi, fermo restando che ben può sottoporre proposta deliberativa al consiglio comunale, rimettendo, così, decisione finale al tale organo»:

che la soluzione adottata dal Ministero, peraltro poco convincente, non sembra aver valutato le rilevanti conseguenze della deliberazione dell'adeguamento delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili sul mercato immobiliare, divenendo in questo modo espressione di politica di programmazione che, in quanto tale, dovrebbe essere assegnata alla competenza del consiglio comunale,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno attribuire alla norma una diversa interpretazione da quella data dalla suddetta circolare, riconoscendo la competenza di determinazione dell'ICI al consiglio comunale.

(4-07771)

(30 settembre 1997)

RISPOSTA. – Il nuovo testo dell'articolo 6 del disegno di legge n. 504 del 1992, come modificato dall'articolo 3 comma 53, della legge n. 662 del 1996, ha attribuito genericamente al comune la competenza in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, sostituendo così la precedente previsione che specificava la stessa competenza in capo alla giunta.

Nell'attuale formulazione legislativa, tale specificazione è, pertanto, venuta a mancare.

Si ritiene, conseguentemente, che trovi applicazione il regime generale dell'attribuzione delle competenze fissato dagli articoli 32 e 35 della legge n. 142 del 1990, in base al quale il consiglio è titolare del potere deliberativo in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi, mentre alla giunta, cui spettano funzioni di gestione, compete di deliberare in ordine alla manovra contabile del bilancio che, di norma, non incide sull'ordinamento dei tributi.

Conseguentemente, nel caso di specie, la giunta può disporre in materia, fermo restando la facoltà di sottoporre la proposta deliberativa al consiglio comunale, rimettendo così la decisione finale a tale organo.

Sulla questione è stata emanata apposita circolare telegrafica diretta a prefetti e commissari del Governo, il cui orientamento

rimane valido ed attuale anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, che non ha apportato alcuna modifica in materia.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(10 novembre 1997)

PASTORE, DI BENEDETTO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in data 6 febbraio 1997 la Consulta regionale abruzzese per la montagna ha approvato un documento inviato per opportuna conoscenza anche a codesto Ministero;

che nel documento approvato dalla Consulta viene contestato il pesante taglio che le Ferrovie dello Stato intendono applicare al trasporto locale, in particolare nelle zone interne dell'Abruzzo;

che la riduzione prevista dalle Ferrovie dello Stato a carico delle linee abruzzesi comporterà la soppressione di ben 42 treni locali giornalieri;

che una simile scelta comporterebbe, ad esempio, la totale scomparsa di fatto del nodo ferroviario di Sulmona;

che la strategia globale di riduzione del traffico locale su rotaie non sembra basata su alcun criterio logico, economico ed equilibrato di riorganizzazione della rete delle Ferrovie dello Stato nella regione in questione;

che la scelta, così come delineata nel piano delle Ferrovie dello Stato, produrrà inequivocabilmente un irreparabile danno a carico delle già penalizzate zone montane abruzzesi, anche in spregio alle normative ed alle indicazioni nazionali e regionali che auspicano il rilancio di dette zone;

che nel citato documento approvato dalla Consulta per la montagna vengono invece proposti legittimi, validi ed accettabili suggerimenti per il potenziamento e il miglioramento – senza aggravi di costo – della rete ferroviaria abruzzese, a tutto vantaggio dell'utenza, dell'economia della zona e dello stesso ente Ferrovie dello Stato,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia già esaminato il documento approvato e diffuso dalla Consulta regionale abruzzese per la montagna;

in caso affermativo, quali giudizi il Ministro ne abbia tratto;

se il Ministro non ritenga quindi opportuno promuovere un tavolo di confronto tra il Governo, le Ferrovie dello Stato, le istituzioni locali, le parti sociali interessate, affinchè la strategia adottata dalle Ferrovie dello Stato possa essere rivista tenendo in debito conto le opportune segnalazioni riportate nel documento sopra richiamato.

(4-04727)

(12 marzo 1997)

RISPOSTA. – A seguito dell'articolo 2 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 era stato previsto un ridimensionamento dei trasferimenti, pari a 321 miliardi, dallo Stato alle Ferrovie dello Stato spa, per cui la società suddetta con il contratto di servizio pubblico (predisposto esclusivamente per l'acquisto di servizi di trasporto locale) aveva elaborato un piano di riduzione e riorganizzazione dell'offerta ai sensi delle disposizioni della legge finanziaria.

L'attuazione del piano, però, è stata temporaneamente sospesa alla luce di due nuovi elementi che hanno mutato in modo determinante lo stato dei fatti; infatti, da un lato, le organizzazioni sindacali dei ferrovieri si sono dichiarate disponibili a negoziare con la società, nell'ambito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, un elevamento della produttività pro-capite tale da compensare, con un ridotto costo unitario, le diminuite entrate erogate dallo Stato, dall'altro l'emissione della direttiva della Presidenza del Consiglio del 30 gennaio 1997 che invita i Ministeri interessati ad orientare l'impresa verso lo sviluppo della produzione pur contenendo il costo unitario.

Per cui alla luce di quanto sopra esposto, le Ferrovie dello Stato spa stanno elaborando gli opportuni progetti di recupero della produttività.

Al momento, quindi, resta sostanzialmente confermato, anche con il nuovo orario ferroviario estivo, il programma dei treni, mentre in futuro sarà la regione Abruzzo a programmare la produzione di trasporto locale da realizzare.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

(12 novembre 1997)

PEDRIZZI, BATTAGLIA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il ruolo degli ispettori del lavoro, già di per sé delicato ed importante, ha assunto una valenza ancor più determinante e di responsabilità dovendosi occupare di un settore – quello del mondo del lavoro e della disoccupazione – che rappresenta, oggi, uno dei più gravi e preoccupanti problemi ancora da risolvere;

che detti ispettori hanno dovuto far fronte ad una mole di lavoro sempre maggiore, aggravata dalla condizione disagevole in cui si trovano ad operare, in quanto, al di là delle mere dichiarazioni ufficiali, l'amministrazione persevera in inadempienze demotivando il personale e calpestando la dignità professionale di quanti operano a tutela dei lavoratori;

che, in altre parole, è palese un atteggiamento al vertice che cerca in tutti i modi di non fare funzionare i servizi ispettivi;

che, in particolare, gli ispettori del lavoro, inquadrati al settimo livello, permangono (senza promozioni, né concorsi) in tale *status*, no-

nostante, ai sensi della legge n. 312 del 1980 (articoli 2 e 4), costoro abbiano ampiamente maturato il diritto ad un inquadramento al livello superiore;

che «oltre al danno» (che continua a perpetrarsi da anni), ora giunge anche la «beffa», in quanto l'amministrazione – davanti all'evidente carenza di organico – ha già prospettato l'ipotesi di avviare concorsi esterni (a discapito di quelli interni) e, ancor peggio, di procedere ad indiscriminati passaggi a livello superiore che hanno tutto il sapore di quel clientelismo che ha tristemente caratterizzato il passato;

che, proprio per richiamare l'attenzione del Governo su questa situazione forse volutamente messa in disparte, nelle giornate del 2 e del 3 maggio 1997 è stato dichiarato uno sciopero della categoria, con il quale si chiedevano concrete risposte che portino ad una soluzione del problema,

l'interrogante chiede di sapere se corrispondano al vero le notizie relative all'intenzione di bandire concorsi esterni, anzichè dare finalmente piena applicazione alle disposizioni della legge n. 312 del 1980, riconoscendo doverosamente l'importanza del ruolo, ma soprattutto i diritti (maturati) dagli ispettori del lavoro.

(4-05801)

(14 maggio 1997)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto, si rappresenta che questo Ministero, al fine di poter procedere al reclutamento di personale, ha portato a termine la definizione delle piante organiche, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 1996 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1996.

Si rammenta, *in primis*, che fu proposto un emendamento alla legge n. 662 del 1996, collegata alla finanziaria '97, tendente ad ottenere l'autorizzazione a bandire concorsi interni, in ambito regionale, finalizzati alla riqualificazione del personale, per la copertura – nei limiti delle dotazioni organiche – dei posti già disponibili, emendamento che veniva dichiarato inammissibile e quindi respinto.

Si fa presente, peraltro, l'impossibilità di procedere, allo stato, al reclutamento di personale mediante concorsi interni per titoli, così come prospettato nell'interrogazione in esame.

Infatti, con l'entrata in vigore della legge dell'11 luglio 1980, n. 312, è stato introdotto, all'articolo 7, il principio in base al quale l'accesso alle singole qualifiche funzionali deve avvenire per pubblico concorso, «consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati, accertato con prove selettive (...) attinenti alle attività e ai profili della qualifica», facendo salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Nè sembrerebbe ipotizzabile, come più volte fatto in passato, un intervento legislativo, in quanto lo stesso, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e conformemente agli obiettivi prefigurati nel protocollo d'intesa sul lavoro pubblico, firmato dal Governo e

dalle parti sociali il 12 marzo scorso, non appare in linea con il completamento del processo di unificazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

Pertanto il problema potrà trovare una soluzione in sede di rinnovo contrattuale, attesa la previsione contenuta nel succitato protocollo d'intesa relativa alla definizione di un nuovo impianto contrattuale, articolato su due livelli effettivi, e nell'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri, con la quale viene affidato alla commissione dei rappresentanti dell'ARAN e dei rappresentanti sindacali il compito di formulare proposte per la revisione dell'attuale sistema di organizzazione del lavoro.

Infine, non appare condivisibile quanto espresso nell'interrogazione in esame in ordine all'ipotizzato comportamento antigiuridico di questa amministrazione, che dequalificherebbe i servizi ispettivi, in considerazione delle diverse iniziative già intraprese o da intraprendere in ordine al potenziamento e alla qualificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro, di previdenza e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al riguardo, va evidenziato che per effetto dell'approvazione del «Decreto regolamentare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996 recante norme per l'unificazione dei due ruoli periferici del Ministero del lavoro», è stata attivata la mobilità interna, favorendo il passaggio del personale dagli Uffici del lavoro agli Ispettorati, facendo recuperare all'amministrazione le unità (circa 100) collocate a riposo a fine '96.

Sono, inoltre, stati avviati vari corsi di formazione e riconversione per le professionalità medio-alte che hanno visto il coinvolgimento di centinaia di lavoratori.

Infine, è stata sbloccata la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 300 unità di personale di VIII qualifica funzionale e da ultimo nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 luglio 1997 è stato pubblicato il bando di concorso a 190 posti di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(17 novembre 1997)

PEDRIZZI, LAURO. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che il comune di Ischia è attualmente in stato di dissesto finanziario, sicchè allo stesso si applica la disciplina di cui agli articoli 76 e seguenti del decreto legislativo 25 febbraio 1995, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, contenente anche disposizioni in materia di esecuzioni nei confronti degli enti locali;

che il Banco di Napoli, filiale di Ischia, è la tesoreria del comune di Ischia; detta tesoreria, nella qualità di terzo pignorato, ha bloccato fondi comunali ammontanti al 29 ottobre 1996 a lire 14.521.268.258;

che molte richieste di pignoramento sono state rigettate dal giudice dell'esecuzione ed altre sono state sospese dallo stesso giudice dell'esecuzione, per un importo di lire 10.000.000.000; tuttavia tale importo risulta essere ancora «bloccato» dalla tesoreria del Banco di Napoli;

che risultano, altresì, bloccati fondi di importo inferiore, per i quali il comune di Ischia, con propri mandati di pagamento, ha già provveduto ad estinguere i crediti;

che l'articolo 113 del medesimo decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dispone che «non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 7, destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate dei mutui e prestiti obbligazionali scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili;

che lo stesso articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995 recita espressamente: «le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme, né limitazioni all'attività del tesoriere»;

che con delibere di giunta municipale n. 513 del 18 giugno 1996 e n. 728 del 30 agosto 1996, ritualmente notificate al Banco di Napoli, filiale di Ischia, il comune di Ischia chiedeva di vincolare le somme per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e conseguenti oneri, per il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso 1° luglio 1996-31 dicembre 1996, nonchè le somme destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili individuati nel pagamento dei canoni per il servizio di raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani;

che la tesoreria del Banco di Napoli, filiale di Ischia, nonostante ciò, non vincolava le somme ai sensi del citato articolo 113 del decreto legislativo n. 77 del 1995, paralizzando di fatto ogni gestione ordinaria ed indispensabile all'attività del comune di Ischia;

che tale situazione di lassismo del Banco di Napoli, filiale di Ischia, ha comportato che non vi sono più somme disponibili, per cui non è possibile far fronte ai pagamenti degli stipendi dei dipendenti e dei canoni per il servizio di nettezza urbana;

che sul fatto l'assessore del comune di Ischia, Giovanni Di Meglio, ha inoltrato dettagliata denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli perchè indagini sul comportamento del Banco di Napoli, filiale di Ischia,

si chiede di conoscere:

perchè la tesoreria del Banco di Napoli, filiale di Ischia, tenga ancora bloccate le somme per le quali il giudice per l'esecuzione ha disposto il rigetto e la sospensione del pignoramento mobiliare, o per le quali il comune di Ischia ha già provveduto alla liquidazione;

per quale motivo la stessa tesoreria, nonostante la notifica delle due delibere di giunta municipale del comune di Ischia di cui in pre-

messa, non abbia provveduto a vincolare le somme ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 77 del 1995;

quale provvedimento intenda adottare il Banco di Napoli nei confronti dei funzionari della filiale di Ischia, atteso il loro comportamento contrario alla legge e lesivo degli interessi del comune di Ischia.

(4-02860)

(12 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il comportamento del Banco di Napoli quale ente tesoriere del comune di Ischia.

Al riguardo, sentito il Banco di Napoli, si fa presente che nel novembre 1996, i fondi comunali bloccati erano esclusivamente quelli con procedure pendenti per le quali non era stato ancora emesso alcun provvedimento definitivo da parte del giudice dell'esecuzione, o con procedure per le quali non era ancora stata comunicata al Banco l'avvenuta estinzione.

Per alcuni fondi bloccati, attinenti a procedure sospese a seguito di opposizione da parte dell'ente esegutato, il blocco è stato mantenuto per adempiere agli obblighi di custodia previsti dal codice di procedura civile, nonché in presenza di varie diffide da parte dei creditori pignoranti i quali minacciavano azioni civili e penali nei confronti del Banco nel caso di sottrazione della garanzia.

Peraltro, non si è mai verificata alcuna paralisi della gestione ordinaria del comune in questione, in quanto il Banco di Napoli non ha mai rifiutato il pagamento dei mandati relativi a spese contemplate nella delibera di quantificazione adottata dal comune stesso e destinate al pagamento degli emolumenti al personale e relativi contributi delle semestralità dei mutui e servizi indispensabili.

Per quanto riguarda il blocco dei 10 miliardi, dei quali è fatto cenno nell'interrogazione, si rileva che l'articolo 81 del decreto legislativo n. 77 del 1995, sostituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 336 del 1996, dispone, al comma 2, che dalla data della dichiarazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o perseguitate azioni dell'organo straordinario di liquidazione.

Bisogna, inoltre, precisare che non è mai stato portato a conoscenza del Banco, attraverso apposita documentazione da parte del comune, se i pignoramenti afferenti la citata somma rientrassero o meno nel periodo dissestato.

In tali condizioni, il Banco, che non ha, comunque, *ex lege*, alcun sindacato di pignorabilità sulle somme sottoposte ad esecuzione forzata, non può procedere a svincoli di sorta delle somme pignorate.

Si soggiunge, infine, che il Banco, anche per la sua veste di agente contabile pubblico sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti, ha operato in piena legittimità e nel rispetto della normativa civilistica, giuscontabile e di quella comunque applicabile al caso di che trattasi.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PINZA*

(17 novembre 1997)

PREIONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso che il fumo della sigaretta è considerato dannoso per la salute e che la diffusione di esso è riprovata anche attraverso leggi che vietano la pubblicità informativa commerciale ed è invece oggetto di pubbliche campagne di disincentivo, si chiede di sapere se siano compatibili con tale tendenza le iniziative commerciali quali quelle qui di seguito illustrate:

«Ai signori gestori dei magazzini vendita generi di monopolio del compartimento - loro sedi - e per conoscenza al deposito generi di monopolio di Milano - alla FIT - sindacato provinciale di Milano, Como, Sondrio, Varese, Novara, Verbania, Lodi e Lecco,..... all'Agemos di Milano, Como, Sondrio, Varese, Novara, Verbania, Lodi e Lecco,.....

Ispettorato compartmentale dei monopoli di Stato - Milano via San Marco, 32 - CAP 20121 - telefono 02/6592.304-306-384 - fax 6590065 - codice fiscale/partita IVA 00930050588 - protocollo n. 26447/04 allegato 1. Risp. al foglio del protocollo n. circolare n. 27/96 - oggetto: prossima immissione alla vendita della sigaretta «MS Personal (cod. 643)».

Al fine di incrementare la presenza dei prodotti nazionali nel segmento di mercato delle sigarette formato *slim*, l'amministrazione ha deciso l'immissione alla vendita di un nuovo prodotto, denominato «MS Personal», le cui principali caratteristiche tecniche sono indicate nell'allegata scheda informativa.

La nuova sigaretta, sia per quanto riguarda il *design*, sia in considerazione della particolare cura posta nella ricerca della miscela impiegata, nonché del rapporto qualità-prezzo (lire 210.000 il chilogrammo convenzionale), dovrebbe incontrare il gradimento dei consumatori.

Il deposito di Milano avrà cura di distribuire il suddetto prodotto – secondo il piano concordato con il signor dirigente – ai magazzini vendita, a partire dal giorno 17 luglio 1997, con l'obbligo da parte dei signori gestori a rifornire immediatamente le rivendite rispettando rigorosamente i quantitativi a suo tempo stabiliti per fascia di reddito.

Si confida nella massima collaborazione di tutti gli operatori interessati affinchè il nuovo prodotto possa avere un buon successo presso i consumatori.

Infine, dovrà essere segnalata, per i provvedimenti urgenti a carico di rivenditori inadempienti, ogni azione contraria e non conforme alle aspettative di giusta diffusione del nuovo prodotto in relazione alle indicazioni impartite dall'amministrazione e alle signorie loro raccomandate.

Il dirigente direttore del compartimento
(dott. Pasquale Di Noia)»
(4-06543)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione cui si risponde, l'interrogante chiede di sapere se le iniziative commerciali intraprese dall'Ispettorato com-

partimentale dei monopoli di Stato di Milano, volte a pubblicizzare ed incrementare la vendita del nuovo prodotto di sigarette «MS Personal», siano conformi alle disposizioni normative che considerano il fumo dannoso alla salute dei consumatori.

Al riguardo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha osservato che le iniziative di che trattasi non rappresentano azioni pro-mo-pubblicitarie indirizzate al consumatore bensì istruzioni impartite dagli Ispettorati compartmentali dei monopoli di Stato, con le quali vengono semplicemente informati gli organi dell'Amministrazione addetti alla distribuzione dei prodotti (depositi e magazzini vendita) della immissione sul mercato di nuove marche di sigarette.

Pertanto, le predette informazioni, avendo efficacia interna all'Amministrazione medesima non hanno nulla a che vedere con la pubblicità indirizzata ai consumatori dei prodotti da fumo, che risulta, invece, largamente praticata in via surrettizia dalle ditte estere in violazione del divieto recato dalla normativa vigente.

*Il Ministro delle finanze
Visco*

(13 novembre 1997)

RECCIA. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane. – Premesso:

che i lavori per la ferrovia Alifana sono stati avviati dieci anni fa e risultano ancora incompiuti, comportando una grave disfunzione per la città di Napoli ed i comuni a nord della provincia napoletana e per la provincia di Caserta;

che in particolare i lavori della ricostruenda «ferrovia Alifana» nel tratto Santa Maria Capua Vetere - Aversa - Melito - Pescinola - Capodichino - Poggioreale - Napoli (centro direzionale) dovevano essere già ultimati nel 1992 ma in realtà non hanno avuto mai inizio;

che il suddetto tratto effettuerebbe un collegamento necessario tra Capua, Santa Maria Capua Vetere, Aversa (tutte sedi universitarie) e Napoli, creando un flusso ferroviario indispensabile per gli studenti universitari che quotidianamente raggiungono con grave disagio le facoltà;

che il progetto ferroviario prevede il collegamento con la stazione di Sant'Angelo in Formis e non anche quello con il centro storico di Capua (che per la sua centralità è già stato capoluogo di provincia), collegamento quest'ultimo possibile con l'applicazione di una opportuna variante al progetto;

che i lavori relativi, poi, all'intera rete metropolitana che vanno da Napoli ad Aversa sono tuttora incompiuti e non si conosce l'attuale stato di avanzamento dei lavori né i motivi del ritardo nella conclusione dell'opera;

che entrambi i tratti ferroviari costituiscono un imprescindibile collegamento della provincia napoletana e di Caserta, ponendo in contatto comuni che altrimenti sarebbero entità sciolte nel tratto ferrovia-

rio, causando un pregiudizio nello sviluppo economico e sociale di quest'area geografica ricca di bellezze artistiche e naturali,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia l'attuale stato di avanzamento dei lavori e delle opere da ultimare nella rete metropolitana nel tratto da Aversa a Napoli ed i motivi del ritardo nell'ultimazione della stessa;

quali siano i motivi del mancato inizio dei lavori per la ferrovia Alifana nel tratto Aversa – Santa Maria Capua Vetere, avviati da ormai dieci anni e mai effettivamente intrapresi in alcuni tratti (anche se la conclusione dei lavori era stata prevista per il 1992);

quali siano le cause di questo incredibile ritardo nello svolgimento dei lavori e quali siano le eventuali responsabilità sottese a tale condotta;

se i Ministri in indirizzo non intendano rendersi parte attiva per la soluzione dell'annoso problema.

(4-00766)

(26 giugno 1996)

RISPOSTA. – Alla gestione commissariale governativa ferrovia Alifana sono stati concessi i seguenti finanziamenti:

A) costruzione tratta Napoli-Teverola:

– legge n. 86 del 16 marzo 1976	lire 63.000.000.000
– legge n. 219 del 24 maggio 1981	lire 10.000.000.000
– fondi FESR	lire 430.000.000.000

B) costruzione tratta Teverola-Santa Maria Capua Vetere e potenziamento tratta Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte Matese:

– legge n. 910 del 22 novembre 1986	lire 187.000.000.000
-------------------------------------	----------------------

Coni fondi di cui al punto A) sono stati appaltati i lavori (opere civili) interessanti le seguenti progressive chilometriche:

I lotto (12 + 842 -14 + 076): ditta appaltatrice Italstrade lavori eseguiti in parte e sospesi. È in corso rescissione contratto per inadempienza da parte della ditta appaltatrice;

II lotto (12 + 842 -11 + 798): ditta appaltatrice Torno lavori ultimati;

Espropri I e II lotto (eseguiti parzialmente per il I lotto ed interamente per il II lotto);

IV lotto - 1° stralcio (11 + 068 -11 + 798): ditta appaltatrice Torno lavori eseguiti al 95 per cento ed in via di completamento;

tratta da progressiva 9 + 294 a 9 + 980, compresa stazione di Piscinola in comune con la linea 1 della Metropolitane Napoli: eseguiti dalla Metropolitana di Napoli per conto del comune di Napoli;

IV lotto - 2° stralcio (10 + 068 -10 + 740): ditta appaltatrice Torno lavori eseguiti al 95 per cento;

IV lotto - 3° stralcio (10 + 704 -10 +351,50): ditta appaltatrice
Torno lavori consegnati alla ditta appaltatrice.

Per quanto attiene i lavori relativi alle opere civili dal chilometro 14 + 076 alla stazione di Aversa Centro e quelli riguardanti l'attrezzaggio dal chilometro 11 + 978 alla stazione di Giugliano inclusa, sono stati appaltati dal funzionario delegato CIPE al Consorzio Ascosa, con fondi a carico della legge n. 219 del 4 maggio 1981, per l'importo di lire 278.639.000.000, così suddiviso:

– opere civili	lire 235.000.000.000
– spostamento sottoservizi	lire 5.500.000.000
– opere tecnologiche	lire 38.139.000.000

Allo stato attuale la situazione di tali lavori è la seguente:

A) opere civili:

- condotto ferroviario, realizzato al 99 per cento
- stazione di Giugliano, Aversa ippodromo e Aversa, centro strutture completate
- stazione di Aversa ippodromo e Aversa centro, finiture realizzate al 90 per cento
- stazione di Giugliano, finiture non eseguite
- parcheggio stazione di Aversa ippodromo, completato
- parcheggio stazione di Giugliano, non iniziato
- S.S.E. Giugliano, realizzata al 60 per cento

B) opere tecnologiche

Per tali lavori è in corso il trasferimento delle opere eseguite e dei residui finanziamenti dal CIPE alla gestione governativa.

A cura della società Medidil, concessionaria del comune di Napoli, sono state realizzate le opere civili riguardanti la tratta dal chilometro 1 + 712 al chilometro 3 + 400, compresa la stazione del centro direzionale in comune con la ferrovia Circumvesuviana.

Dal chilometro 8 + 816 al chilometro 9 + 306 e dal chilometro 8 + 180 al chilometro 8 + 252 lo scatolare, costituente la galleria ferroviaria, è stato eseguito rispettivamente dal consorzio Novocen e dalla Meridionale, concessionari del comune di Napoli

I motivi dei ritardi nella ultimazione delle opere sopra riportate sono da addebitarsi principalmente nella difficoltà da parte della ferrovia di espropriare aree occupate abusivamente ed in parte dal contenzioso in atto con la società Italstrade, ditta appaltatrice dei lavori relativi al I e V lotto.

Per quanto attiene poi la tratta Aversa-Teverola, questa inizialmente faceva parte della tratta affidata al Consorzio Ascosa Quattro nell'ambito dei lavori di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981.

Successivamente, a seguito di mancanza di finanziamenti, il CIPE l'aveva eliminata dall'appalto della tratta principale.

Per la strada Teverola-Santa Maria Capua Vetere invece i lavori sono in corso in quanto fanno parte del terzo intervento funzionale di cui alla legge n. 910 del 1986 che ha finanziato gli interventi per l'ammodernamento della tratta Teverola-Piedimonte Matese.

Vi è da aggiungere infine che a causa della mancanza di risorse economiche, la ferrovia Alifana ha inoltrato istanze rispettivamente alle presidenze della giunta regionale della Campania e dell'Area generale di coordinamento e rapporti con l'Unione europea ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'ottenimento di finanziamenti al fine di completare i lavori relativi alla tratta Napoli-Teverola (decreto-legge n. 344 del 1996 reiterato con decreto-legge n. 450 del 1996).

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

(12 novembre 1997)

SALVATO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che la fabbrica Elettrostabia srl di Santa Maria La Carità (Napoli) è occupata da più di un mese dai dipendenti che da circa tre mesi non ricevono lo stipendio;

che sono del tutto incomprensibili le ragioni del mancato pagamento degli stipendi visto che la società Elettrostabia ha commesse, innanzitutto dall'Enel, per diversi miliardi,

si chiede di sapere:

se si intenda urgentemente intervenire perchè possa esserci un futuro occupazionale e produttivo per i 60 operai e i 6 impiegati di questa azienda;

se risulti vero che non è stata versata nè la cassa edile nè i contributi INPS da quasi un anno.

(4-03567)

(21 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, le indagini esperite dalla Direzione provinciale del lavoro di Napoli - Servizio ispezioni del lavoro, hanno evidenziato quanto segue.

Il Tribunale di Torre Annunziata (Napoli), in ottemperanza alle disposizioni di legge previste dall'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con sentenza datata 20 maggio 1997, ha dichiarato il fallimento della società Elettrostabia, con sede sociale e stabilimento in Santa Maria La Carità (Napoli), già ammessa alla procedura di concordato preventivo giusto decreto n. 1 del 1997 dello stesso Tribunale in data 24 aprile 1997.

Giudice delegato è stata nominata la dottoressa Valentina Valentini e curatore fallimentare il dottor Vincenzo Sica.

Si rappresenta, infine, che il curatore fallimentare ha dichiarato che in favore dei 47 dipendenti, in forza alla data del fallimento, sono state attivate le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, legge n. 223 del 1991, per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU*

(17 novembre 1997)

SCOPELLITI. *Ai Ministri di grazia e giustizia, e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* — Premesso:

che i detenuti nelle carceri italiane non possono ricevere, né acquistare, né portare con sè al momento della loro entrata in carcere libri, riviste, fascicoli, raccolte di materiale a stampa, manoscritti, repertori, dizionari e vocabolari, atlanti, encyclopedie muniti di copertina rigida;

che questo divieto non deriva da una norma specifica, tuttavia le deroghe a tale disposizione sono rarissime; di conseguenza, buona parte dei libri e delle pubblicazioni reperibili in qualsiasi libreria, e in particolare gran parte delle edizioni più autorevoli, curate e complete, che generalmente sono poste in commercio rilegate e dotate di copertina rigida, sono precluse ai detenuti, i quali non solo non possono ricevere o portare con sè libri già in loro possesso, ma nemmeno possono acquistarli tramite la struttura dell'amministrazione, come normalmente avviene per altri beni in commercio,

si chiede di sapere:

quali siano le considerazioni dei Ministri in indirizzo su quanto esposto in premessa e, in particolare, se non ritengano di provvedere a rivedere ed annullare il divieto, considerato che:

qualora tale divieto abbia origine dal timore che le copertine rigide possano essere utilizzate per nascondere a loro interno oggetti o strumenti atti ad arrecare danni alle persone, siano esse detenute o dipendenti della amministrazione penitenziaria (lame), ovvero a beni dell'amministrazione (lime), a parere dell'interrogante questi legittimi timori possono essere superati tramite l'adozione di adeguati strumenti tecnici, da tempo disponibili e spesso già a disposizione dell'amministrazione quali *metal detector*, apparecchi per raggi X, eccetera;

qualora il divieto sia motivato dal timore che all'interno della copertina rigida possano essere inserite quantità di sostanze stupefacenti, sempre a parere dell'interrogante, tale preoccupazione potrebbe essere affrontata e risolta sia attraverso l'adozione degli strumenti già indicati o di altri più specifici, ovvero, più semplicemente, autorizzando l'amministrazione del carcere ad acquistare, presso rivenditori o distributori di propria fiducia, oppure attraverso

canali autonomamente individuati, i volumi e le pubblicazioni eventualmente richiesti dai detenuti, i quali potrebbero poi provvedere al pagamento del prezzo corrispondente all'Amministrazione stessa;

qualora invece le ragioni di tale divieto – così come le ragioni del divieto, o del rifiuto, di concedere o autorizzare l'uso di *personal computer* – fossero altre o diverse da quelle ipotizzate nella presente interrogazione,

l'interrogante chiede se non si ritenga di renderle pubbliche e contemporaneamente chiede ai Ministri in indirizzo se siano comunque state prese in considerazione, individuate e soprattutto adottate misure atte a far sì che – ferme restando le legittime disposizioni a tutela della sicurezza delle carceri, della integrità fisica dei membri della amministrazione e della popolazione carceraria – ai libri, seppur muniti di copertina rigida, sia permesso l'accesso al carcere;

l'interrogante chiede se non si ritenga di fornire una risposta chiara e comprensibile.

(4-06744)

(1° luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che le disposizioni relative al divieto di introdurre libri rilegati con copertine a dorso rigido vennero impartite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in vigore dell'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario.

Abrogata tale norma, con l'entrata in vigore della cosiddetta legge Gozzini, il divieto continuò ad essere osservato nei confronti di tutte le categorie di detenuti, in ossequio alla normativa generale che non consente l'introduzione e la detenzione di oggetti che possano compromettere l'ordine e la sicurezza interna.

Infatti, come l'esperienza ha nel tempo dimostrato, la rilegatura rigida di libri consente di occultare con facilità piccole lame («capelli d'angelo») o piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti.

Tuttavia, in considerazione delle avanzate apparecchiature tecnologiche attualmente in grado di individuare oggetti anche di piccole dimensioni, l'amministrazione ha recentemente ritenuto opportuno rivedere le disposizioni impartite in materia e ha diramato una lettera circolare con la quale è stato autorizzato l'ingresso di libri rilegati con dorso e copertina rigidi, sia se portati dai familiari in occasione dei colloqui, che se spediti al detenuto a mezzo posta.

Tali oggetti saranno, naturalmente, sottoposti agli adeguati controlli.

Per i detenuti sottoposti al regime speciale *ex articolo 41-bis*, 2° comma, dell'ordinamento penitenziario rimangono in vigore le disposizioni impartite in materia nel passato.

Si comunica, infine, che i detenuti hanno la possibilità di utilizzare *personal computer* nelle sale adibite alla cosiddetta socialità.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(7 novembre 1997)

SEMENTZATO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* –

Premesso:

che è stata rinvenuta presso l'area GEPI dell'ex SIT Stampaggio di Terni in zona Maratta una discarica abusiva dove venivano interrati fanghi nocivi;

che il servizio ambiente ed ecologia della provincia di Terni, rispondendo ad una interrogazione di un consigliere ternano, ha affermato che il fatto, se confermato, risulterebbe del tutto abusivo, cioè non autorizzato dall'autorità competente, la regione;

considerato che la zona in questione è estremamente vulnerabile per la presenza di falde acquifere che alimentano le reti idriche dell'Amerino, di Terni e di Narni,

si chiede di sapere:

quali siano i risultati dell'indagine dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico;

se tali indagini abbiano già condotto all'individuazione dei responsabili e se tali responsabili siano già stati denunciati alla magistratura;

quali risultino essere i rischi per la salute della cittadinanza con particolare riferimento all'inquinamento delle falde idriche.

(4-07585)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, la prefettura di Terni riferisce che, a seguito di ispezione effettuata il 18 marzo 1997, presso l'area GEPI ex SIT Stampaggio e presso la ditta Traterni subentrata alla GEPI, da parte di personale del reparto operativo del Comando provinciale dei carabinieri di Terni, in collaborazione con quello del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Roma, è stata informata l'Autorità giudiziaria competente per alcune violazioni alle leggi ambientali. Tale attività è coperta dal segreto istruttorio.

In precedenza, nell'aprile del 1994, un controllo congiunto da parte dei tecnici delle USL e dei Carabinieri del NOE aveva portato al deferimento dell'Autorità giudiziaria, in stato di libertà Solenni Apollo, nato il 30 aprile 1947 a Laterina (Arezzo), titolare allora della Solter, al quale furono contestati gli articoli 3, commi 3 e 5, e 7, comma 5, della legge n. 475 del 1988 e gli articoli 1, 7, 9, 21 e 23 della legge n. 319 del 1976.

Relativamente alla gestione diretta dell'area dell'ex SIT Stampaggio da parte della GEPI risulta che, già a partire dal 20 novembre 1990, la GEPI, in relazione ai programmi della Solter, pur non partecipando alla compagine azionaria ed in conformità con la normativa che ne disciplinava la propria attività, programmò ed attuò un intervento di garanzia attivato attraverso una concessione in *leasing*, per un periodo di otto anni, di una porzione di area del complesso dell'ex SIT Stampaggio (circa 15.000 metri quadrati di cui 1/3 coperti).

Altre porzioni di area, pur di proprietà della GEPI, risultano al momento in concessione oltre che alla Solter srl, alla Traterni (ex Solter), alla Magneti Cores, alla Peredil, alla Elettrisistem, ad altri soggetti privati o in attesa di assegnazione.

Nulla viene riferito dagli organi inquirenti in merito alla eventuale collocazione di fanghi altamente tossici in buche di cemento ove erano collocate in precedenza le presse dell'ex Stampaggio, né sulla eventuale conoscenza delle predette operazioni da parte delle organizzazioni sindacali della triplice.

Riferisce, poi, il NOE di Roma che in data 17 e 18 marzo 1997 personale di quel Nucleo effettuava un controllo in località Maratta Bassa nel comune di Terni, presso l'area GEPI ex SIT Stampaggio e presso la ditta Traterni, subentrata alla GEPI.

L'esito degli accertamenti veniva comunicato alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Terni e, dunque, allo stato non se ne è a conoscenza.

Questo Ministero si riserva di effettuare valutazione al momento in cui saranno noti l'esito degli accertamenti e le conclusioni a cui sarà pervenuta l'Autorità giudiziaria al fine di adottare i più opportuni provvedimenti o di sollecitare al riguardo gli Enti locali competenti.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(20 novembre 1997)

SELLA di MONTELUCE. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che con il decreto ministeriale n. 700 del 21 dicembre 1996 è stata ridefinita la rete degli uffici di livello dirigenziale non generale, accorpando i territori su base provinciale e con relativa riorganizzazione degli uffici;

che l'ufficio responsabile delle entrate accorda, secondo le nuove direttive, l'ufficio imposte, l'ufficio IVA e l'ufficio del registro;

che, con lo stesso decreto ministeriale, sette comuni della Valsessera (Biella) vengono assegnati all'ufficio delle entrate della nuova provincia di Biella, mentre prima erano serviti a Borgosesia, sede molto più vicina;

che esistono nella provincia di Biella due uffici delle entrate, a Cossato e a Biella, molto vicini tra loro, ma entrambi estremamente lontani per i cittadini della Valsessera;

che i cittadini della Valsessera e le amministrazioni locali hanno vivamente protestato a tutti i livelli sul disservizio a cui vanno incontro;

che i cittadini della Valsessera dovranno percorrere circa quaranta chilometri, con pessime strade e insufficienti collegamenti con mezzi pubblici,

l'interrogante chiede di sapere per quale motivo il Ministro in indirizzo dovendo provvedere alla riorganizzazione degli uffici e del territorio della nuova provincia di Biella:

non abbia considerato come elementi fondamentali ed indispensabili, nel quadro di una razionalizzazione amministrativa, la distanza e le difficoltà di collegamento a cui vanno incontro i cittadini della Valsessera;

non abbia ravvisato l'opportunità di spostare l'ufficio delle entrate da Cossato a Trivero.

(4-04602)

(6 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede informazioni in ordine alla circostanza che sette comuni della Valsessera, in provincia di Biella, sono stati inseriti, come risulta dal decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700 (relativo al regolamento recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni), nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio delle entrate di Biella, causando notevoli disagi ai contribuenti, in precedenza inseriti nella circoscrizione degli uffici di Borgosesia.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha preliminarmente osservato che i sette comuni in questione (Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Portula, Pray e Sostegno), una volta istituita nel 1992 la provincia di Biella, avrebbero dovuto essere scorporati dal distretto degli uffici finanziari di Borgosesia (che attualmente non rientra nella nuova provincia, essendo stato confermato come comune della provincia di Vercelli) ed inseriti nella suddetta circoscrizione territoriale di Biella.

Per diverse ragioni, l'*iter* del regolamento di individuazione degli uffici delle entrate, appunto il decreto ministeriale n. 700 del 1996, è risultato più lungo del previsto, e ciò ha determinato uno slittamento del piano di attivazione degli uffici delle entrate, con la conseguenza che i comuni della Valsessera fanno ancora capo agli uffici delle imposte dirette e del registro di Borgosesia.

Tale anomalia è stata superata proprio con il regolamento sopra menzionato, in forza del quale tutti i comuni della nuova provincia di Biella figurano ora assegnati ai due uffici delle entrate di Biella e di Cossato.

Ciò posto, si fa presente che, nel ripartire i singoli comuni fra i due uffici delle entrate, si è incorsi in un errore materiale proprio riguardo alla dislocazione dei comuni della citata Valsessera che sono stati inseriti nell'ufficio di Biella, mentre sarebbero dovuti confluire nella circoscrizione dell'ufficio di Cossato.

Per porre rimedio a tale situazione, il Dipartimento delle entrate sta predisponendo una modifica al menzionato decreto n. 700 del 1996, che verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pertanto, dal momento in cui l'ufficio di Cossato diventerà operativo, esso includerà nella propria circoscrizione i predetti sette comuni della Valsessera, essendo più vicini a tale località.

Per quanto concerne la possibilità di fissare a Trivero, anzichè a Cossato, la sede del secondo ufficio delle entrate previsto per la provincia di Biella, il predetto Dipartimento delle entrate ha rilevato che la scelta è stata dettata dal fatto che Cossato è il comune della provincia con maggiore densità di popolazione dopo Biella, ed, inoltre risulta in posizione più centrale rispetto alla maggior parte dei comuni del distretto.

In ogni caso, le particolari esigenze locali saranno ugualmente tutelate, poichè proprio a Trivero è prevista, secondo quanto dispone il decreto ministeriale 18 giugno 1997, l'istituzione di una sezione staccata dell'attivando ufficio delle entrate di Cossato.

La sezione staccata di Trivero garantirà, pertanto ai cittadini una prestazione di servizi di livello superiore a quello attuale in quanto eserciterà le proprie attribuzioni anche in materia di IVA (imposta fino ad ora gestita dagli uffici aventi sede unicamente nei capoluoghi di provincia), permettendo ai contribuenti interessati di espletare le relative pratiche nella suddetta sede (invece di recarsi nel capoluogo), sia nel settore delle imposte dirette ed in quello del registro, assicurando così un'attività a tutto campo di informazione ed assistenza.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(28 novembre 1997)

SPECCHIA. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che con il «Progetto obiettivo anziani 1992-1994» era prevista la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali (RSA), di unità valutative geriatriche (UVG) e dell'assistenza domiciliare integrata (ADI);

che, assistendo gli anziani in casa o in strutture protette e non più negli ospedali, era previsto un risparmio tra i 7 e i 10 mila miliardi;

che, in sostanza, il progetto anziani si è rivelato un fallimento;

che, in particolare per le RSA, invece dei 144 mila posti-letto previsti, il CIPE ne ha finanziati alla fine del 1996 soltanto 11 mila;

che a questi ultimi ne vanno aggiunti altri 35 mila finanziati direttamente da alcune regioni;

che anche per quanto riguarda l'assistenza domiciliare e le unità geriatriche non sono stati raggiunti risultati positivi,

si chiede di conoscere le cause della incompleta realizzazione del «Progetto obiettivo anziani 1992-1994» e le iniziative che si intenda assumere per dare agli anziani servizi efficienti ed alternativi al ricovero in ospedale.

(4-05751)

(13 maggio 1997)

RISPOSTA. — Per quanto concerne la completa realizzazione del «pacchetto» previsto dal Progetto obiettivo anziani, gli ultimi dati in possesso non solo del Dipartimento da me presieduto, ma anche da informazioni assunte presso il Ministero della sanità, indicano che, a fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati nel corso o delle fasi di avvio del progetto (ad esempio la mancata attivazione dell'UVG (Unità valutative geriatriche) ospedaliera in quasi tutto il territorio nazionale, ospedalizzazione domiciliare realizzata solo in Piemonte e, a livello di sperimentazione, avviata solo in alcune regioni) vi è attualmente un quadro più favorevole, sia dal punto di vista della pratica attuazione di quanto previsto dal Progetto obiettivo anziani, sia, in particolar modo, dal punto di vista della cultura geriatrica.

Risulta, inoltre, da un rapporto del competente Dipartimento della programmazione, presso il Ministero della sanità, riguardante il Progetto obiettivo «Tutela della salute degli anziani», che la maggior parte delle Regioni ha regolamentato nel corso degli anni il settore della salute degli anziani, anche se non sempre al momento normativo corrisponde quello attuativo. Ad esempio nella regione Lazio, pur risultando approntata una buona legge regionale, pare che non siano stati messi in atto interventi che la rendano completamente applicabile.

Allo stesso tempo, l'Osservatorio epidemiologico regionale risulta presente nella maggior parte delle regioni, anche se risulta effettivamente attivo per il settore anziani solo in Emilia Romagna e in Toscana. Per ciò che concerne, invece, l'assistenza domiciliare integrata, caposaldo di tutta l'assistenza dell'anziano, è ormai consolidata in alcune regioni quali il Veneto, l'Emilia Romagna, la Liguria, la Toscana e l'Umbria. In altre regioni, invece, si tratta di un tipo di assistenza che, pur venendo incontro alle esigenze della popolazione di età geriatrica, non corrisponde esattamente ai dettami della normativa, in quanto non integra completamente gli aspetti sociali e quelli sanitari.

Le regioni che hanno perseguito negli anni una politica di integrazione tra il sociale e il sanitario e che, inoltre, hanno una tradizione programmatica ormai consolidata, si trovano in condizioni di potenziare i servizi già realizzati. Al contrario, quelle regioni per le quali il Progetto obiettivo ha rappresentato una spinta innovativa nel settore dell'assistenza geriatrica, si trovano ancora in una fase in cui l'integrazione della rete dei servizi costituisce, nella migliore delle ipotesi, un tentativo sperimentale e, pertanto, non risulta ancora idonea a garantire il livello di assistenza previsto nello stesso Progetto obiettivo.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(17 novembre 1997)

WILDE. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle finanze e della sanità e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e la funzione pubblica.* — Premesso:

che in data 29 gennaio 1996 con raccomandata con ricevuta di ritorno protocollo n. 03861 la giunta regionale lombarda rendeva noto al

sindaco di Montichiari (Brescia) il provvedimento di compatibilità ambientale, necessario per la realizzazione di una discarica di seconda categoria, tipo B – giacimento controllato – per lo smaltimento di rifiuti speciali tossico-nocivi inertizzati da realizzarsi nel suindicato comune per una capacità complessiva di 1.400.000 metri cubi;

che nella relazione sottoscritta dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro per i beni culturali e ambientali si evidenzia che in materia di rifiuti industriali il consiglio della regione Lombardia, con la deliberazione n. 1074 del 9 marzo 1994, ha impegnato la giunta ad adottare uno specifico provvedimento che definisca le procedure per la predisposizione del piano regionale dei rifiuti speciali e che l'amministrazione provinciale di Brescia ha predisposto una proposta di piano provinciale di smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi, ma che al momento i suindicati piani non risultano essere in vigore,

si chiede di sapere:

se risulti che corrisponda a verità che al momento, in materia di rifiuti tossico-nocivi, non siano in vigore né piani regionali né piani provinciali che possano servire di riferimento per l'inquadramento dell'iniziativa della Valseco e quindi se in mancanza di tali piani la Valseco possa iniziare tale attività;

considerando che nel documento ministeriale si evidenzia e sottolinea che il progetto appare comunque in contrasto anche con il piano cave sia per quanto riguarda la profondità massima di escavazione, visto che il progetto della Valseco prevede 20 metri contro i 16 metri, sia per il tipo di recupero previsto per l'area a fine lavori di escavazione, se tale contrasto non sia di rilevanza tale da dover essere ritenuto essenziale nell'attuazione di tale progetto;

se le osservazioni poste dalla Valseco siano tali da essere determinanti nel neutralizzare i contrasti evidenziati dalla regione Lombardia e quindi se le osservazioni relative ad eventuali vincoli idrogeologici e le disposizioni del piano cave che prevarrebbe sullo strumento urbanistico vigente, che prevede un'area agricola E1 produttiva, risultino essere accettabili a tutti gli effetti anche in relazione alle disposizioni inerenti alla salvaguardia della salute pubblica;

a chi compete il controllo, anche *in loco*, in relazione al rispetto delle disposizioni dettate dal documento di compatibilità ambientale e se siano state fatte indagini di carattere idrogeologico nella zona;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-00162)

(23 maggio 1996)

WILDE. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la discarica di rifiuti solidi urbani nella cava Verde di Montichiari, secondo il TAR di Brescia, ha le carte in regola; è stato quindi respinto il ricorso contro la delibera della giunta provinciale che nell'agosto del 1996 aveva approvato il progetto ed assegnato la gestione all'azienda ASM di Brescia;

che la tardività rispetto alle deliberazioni adottate degli enti e l'inammissibilità poiché le censure sollevate non attenevano la posizione dei ricorrenti sono le motivazioni sollevate dal TAR di Brescia per respingere il ricorso presentato da alcune famiglie proprietarie dei terreni sui quali dovrebbe essere realizzato l'impianto ASM;

che nell'ultimo mese l'assessorato all'ecologia di Brescia starebbe individuando numerose discariche per rifiuti solidi urbani, alcune in fase di completamento, come per Calcinato, che dovrebbero proseguire l'attività almeno fino al Duemila, nonostante sia in fase di costruzione il mega-inceneritore di Brescia e si presume che alcune di tali proposte verrebbero date in gestione all'ASM di Brescia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare una serie indagine onde verificare se esistano stretti legami tra politica ed affari, tra provincia di Brescia ed ASM, visto che si tende a privilegiare la supermunicipalizzata che, procedendo a tali molteplici nuovi interventi ed ampliamenti programmati dalla provincia di Brescia diventerebbe tale da poter usufruire dei contributi previsti per le supermunicipalizzate ma nello stesso tempo verrebbe ad attuarsi un serio sistema monopolistico, atto a cementare un ben collaudato consociativismo tra politica ed affari, e quindi se si ritenga che tale strategia non venga a svantaggio dell'utente-consumatore;

se si sia ottemperato a tutte le opportune indagini di carattere idrogeologico e sanitario, visto che ci troviamo in zone le cui caratteristiche moreniche sconsigliano di continuare ad ampliare le suindicate attività.

(4-04386)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. (*) – In risposta alle interrogazioni di cui in oggetto si fa presente che questa Amministrazione ha chiesto elementi alla provincia di Brescia, ente competente ad autorizzare la realizzazione e la gestione della discarica di rifiuti solidi urbani e rifiuti solidi assimilabili urbani ubicato in comune di Montechiari. La provincia riferisce che con DGP n. 290/61/96 del 27 agosto 1996, ha autorizzato la realizzazione e la gestione della suddetta discarica da parte dell'ASM di Brescia dopo che il Comitato tecnico provinciale operante in materia di rifiuti ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 21 del 1993, aveva esaminato il progetto, al riguardo esprimendo parere favorevole. Ente titolare della discarica è il comune di Montechiari.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, articolo 4 (vigilanza) comma 1 recita: «Il Ministro dell'ambiente vigila ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge 8 luglio 1996,

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

n. 349, sull'osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale».

Nell'area individuata per la realizzazione della discarica in comune di Montechiari, sono state effettuate indagini geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche ed inserite nello studio di impatto ambientale proposto dalla ditta Vals.Eco srl e sul quale questo Ministero di concerto con il Ministero dei beni culturali ed ambientali ha espresso giudizio positivo con decreto del 12 gennaio 1996, n. Dec/VIA/2350.

Si precisa che la mancanza dei piani regionali o provinciali in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi non può essere preclusiva ad iniziative progettuali proposte nei termini di legge; il problema dei rapporti tra piano cave e intervento proposto è stato considerato nel corso dell'istruttoria relativo al decreto VIA citato, ed è stato oggetto di ulteriore approfondimento e chiarimento in sede di verifica di ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del suddetto decreto, ivi sono state «fatte salve le verifiche e le valutazioni che saranno effettuate dalle amministrazioni competenti nell'ambito della procedura di approvazione finale di cui all'articolo 3-bis della legge n. 441 del 1987, in particolare per quanto attiene la compatibilità dell'iniziativa con le prescrizioni e le disposizioni dei piani e dei programmi territoriali, urbanistici e di settore, ivi comprese quelle del piano cave».

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(20 novembre 1997)

WILDE. – *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, delle finanze e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel giornale locale «Brescia Oggi» del 3 agosto 1996 viene annunciato che dalla Germania sono state trasferite 16.000 tonnellate di rifiuti di materiale plastico; ciò è emerso dall'inchiesta condotta dalla Guardia forestale di Brescia, che ha ripreso una parallela inchiesta della magistratura tedesca;

che le ditte tedesche contattavano ditte italiane, molte in provincia di Brescia, proponendo lo smaltimento di materiali plastici provenienti dal riciclo a lire 3.000 al chilo e depositando a lire 50: tutto il resto è guadagno; sembrerebbe tra l'altro che tale materiale non sia stato depositato in discarica ma, in molti casi, accatastato in depositi a cielo aperto o in capannoni;

che il sindacato contesto è stato ripreso anche da «Telegarda» che ha fatto cenno ad una presunta organizzazione mafiosa italiana che gestirebbe questo imponente traffico illegale; in tale trasmissione si mostravano le immagini di una grande discarica a Lucca;

che in numerose interrogazioni presentate dallo scrivente sono stati evidenziati trasporti di materiali nocivi provenienti dall'estero, ma nessuna di esse ha mai avuto risposta,

si chiede di sapere:

se quanto riferito dai *media* locali e dalla suindicata rete televisiva locale corrisponda a verità e, in caso affermativo, quali siano le aziende bresciane coinvolte in questi traffici;

a quale punto siano le indagini e se tra i materiali importati siano compresi residui radioattivi.

(4-01704)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica che la regione Lombardia, tramite il proprio Servizio igiene pubblica, ha interessato, in proposito, l'amministrazione provinciale di Brescia, competente in materia di rifiuti, ed il PMIP della stessa provincia.

È stata fornita risposta solo dall'U.O. Chimica del PMIP di Brescia, che ha comunicato di aver effettuato nell'ottobre scorso, per conto della provincia, alcuni campionamenti di rifiuti costituiti da materiale plastico presso una ditta di Alfianello (Brescia), presso la quale in data 7 ottobre 1993 è stato sottoposto a sequestro un capannone e relativa area scoperta dove erano depositati 192 tonnellate di rifiuti speciali non nocivi, costituiti da politene, polipropilene in polvere, scarti di pannolini, pvc macinato, poliestere e polistirolo macinato. I suddetti rifiuti provenivano dalla ditta tedesca «Celo-Plast GMBH Thermoplstsche Rohstoff Import Export» - Wormser Landstr, 17 Speyer/Rhein ed erano destinati alla «Sedra.Plast srl» via Mazzini n. 163 Alfianello (Brescia), che fungeva da deposito; a seguito di specifiche analisi di laboratorio, non sono risultati essere radioattivi. Successivamente, l'Autorità giudiziaria ha disposto il dissequestro dei rifiuti in argomento e ha delegato l'USL n. 43 di Leno (Brescia) per le incombenze connesse al trasferimento in una discarica o presso aziende acquirenti in grado di riutilizzarli.

Per quanto concerne invece la eventuale importazione di residui radioattivi, non risulta che tale ipotesi si sia verificata nel contesto indicato, pur tenendo presente che tale fenomeno è ben noto, ma solo in relazione ai rottami metallici e non al materiale plastico.

Già dalla primavera del 1993 tale problematica è sotto il controllo da parte del Ministero della sanità e delle strutture tecniche del Servizio sanitario regionale della Lombardia, essendosi più volte verificata, in questi anni, la presenza di materiale radiocontaminato e/o sorgenti radioattive tra i rottami metallici (ferrosi e non ferrosi) importati dall'estero.

Tale fenomeno ha interessato in alcuni casi aziende della provincia di Brescia, nel cui territorio sono ubicate numerose acciaierie e fonderie, che acquistano grandi quantità del suddetto materiale, senza tuttavia, a quanto risulta, poter risalire ad eventuali responsabilità.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(21 novembre 1997)

WILDE. – *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 21 gennaio 1994 con protocollo n. 79 il Corpo forestale dello Stato di Brescia segnalava all'amministrazione provinciale di Brescia, settore ecologia, che in un'area ubicata in località Bissinico, nel comune di Salò, di proprietà della ditta Ecoservizi spa, con sede in via Santi 58 a Brescia, in tempi passati erano stati interrati 150 fusti da 50 litri di cianuro e materiali oleosi; l'individuazione del deposito abusivo è avvenuta grazie ad alcune testimonianze relative al movimento di mezzi pesanti con targa estera;

che in data 6-7-8 luglio 1994 tecnici della provincia di Brescia di concerto con il Corpo forestale dello Stato e con la USL n. 17 (ex n. 40) di Brescia hanno dato inizio alle operazioni di bonifica dell'area in oggetto; in tale occasione sono stati recuperati 150 fusti da 50 chilogrammi contenenti apparentemente cianuri esausti, 2 cisterne da 3 metri cubi contenenti apparentemente terreno e 3 fusti metallici contenenti sostanze bianche;

che in data 8 luglio 1994 con nota protocollo n. 1279 del 5 luglio 1994 il presidio multizionale d'igiene e prevenzione di Brescia – unità operativa chimica – comunicava l'esito dei campionamenti che evidenziavano che per il verbale n. 7/94 il campione era costituito da «rifiuti tossico-nocivi» e che per i verbali nn. 8/94 e 9/94 i materiali corrispondevano a «rifiuti speciali»;

che lo scrivente già nella XII legislatura ha presentato due interrogazioni, in data 21 luglio 1994 (4-01010) ed in data 3 agosto 1994 (4-01180), rimaste prive di risposta,

si chiede di sapere:

quali siano i risultati relativi agli esami dei campioni raccolti e consegnati l'11 luglio 1994 presso il presidio multizionale d'igiene e prevenzione di Brescia ed in particolare cosa contenessero le 2 cisterne da 3 metri cubi riportate dal campionamento n. 4;

di quale natura siano le sostanze di colore bianco contenute nei tre fusti metallici raccolti dalla Guardia forestale di Brescia e così anche per i campioni nn. 1-2-4 e 6, relativi al protocollo n. 759 del 12 luglio 1994, e le sostanze liquide fortemente odoranti di ammoniaca e depositate in apposita cisternetta ermetica;

se sia regolare l'*iter* di trasferimento del materiale posto sotto sequestro eseguito da parte del titolare della ditta Ecoservizi spa di Brescia per il necessario trattamento di inertizzazione visto che è titolare della società che ha commesso tale abusivo sotterramento;

se si conoscano esattamente le ditte di provenienza, la natura e i percorsi dei rifiuti, se la Ecoservizi sia socia della Sageter (società a maggioranza pubblica - provincia di Brescia) se quest'ultima avesse compiti di controllo e quindi se si possano ravvisare omissioni nei controlli;

se corrisponde a verità che il responsabile della Guardia forestale che effettuò le indagini, il dottor Martini, è nuovo direttore operativo dell'AMSA di Milano e se in tal caso ci siano connessioni ed

analogie e così anche per il passaggio dalla provincia di Brescia alla regione Lombardia dell'ingegner Mille;

se risultino essere regolari a tutti gli effetti di legge le certificazioni obbligatorie relative al carico e allo scarico anche per gli autocarri di provenienza estera e se sia tutto in regola anche in base alle normative CEE;

se si conoscano i risultati ai quali è pervenuta l'indagine giudiziaria condotta dal giudice Villante su altri fatti riguardanti la Ecoservizi e se su questo preciso fatto siano stati presentati esposti da parte del sindaco di Salò, della USL locale, dei carabinieri, eccetera, in caso contrario perchè e quindi se si ravvisino omissioni passate e presenti;

se le falde freatiche sotterranee ed alcune sorgive esistenti in zona siano state controllate a seguito del suindicato inquinamento;

se in relazione alle suindicate interrogazioni parlamentari fossero state attivate indagini di polizia giudiziaria, Guardia di finanza e NOS, con quali risultati e in caso contrario perchè.

(4-04389)

(26 febbraio 1997)

WILDE. – Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. – Premesso:

che da notizie riportate dai *media* locali («Brescia Oggi» del 6 giugno 1997 con l'articolo «Alt agli 007 dell'ambiente») viene evidenziato che la Guardia forestale avrebbe soppresso il proprio nucleo di polizia giudiziaria;

che il nucleo regionale lombardo di polizia giudiziaria della Guardia forestale, formato da sette persone, è un organismo che opera dal 1993 e, partendo dalla sede operativa di Brescia, ha partecipato a numerose importanti inchieste in campo ambientale; l'ultima in ordine d'importanza riguarda lo smaltimento di enormi quantitativi di rifiuti tossico-nocivi in una grande discarica di La Spezia;

che l'ordine sarebbe partito dalla direzione centrale del Corpo forestale dello Stato, giustificato da esigenze di servizio; tale soluzione apre molti interrogativi visto che l'operato del suindacato nucleo aveva dato ottimi risultati, ed è quindi auspicabile che venga riconfermata la struttura o chiarite le motivazioni della soppressione, visto che lo smaltimento abusivo dei rifiuti ha profondi legami anche con la criminalità organizzata, come più volte confermato dal procuratore antimafia dottor Vigna,

si chiede di sapere:

quali siano le spiegazioni ufficiali della soppressione del nucleo di polizia giudiziaria della Guardia forestale di Brescia;

se corrisponda a verità che tale corpo dava «troppo fastidio» ed eventualmente a chi e quindi se si sia voluta tamponare l'azione investigativa del gruppo;

chi abbia preso tali decisioni e se corrisponda a verità che sono state chieste le dimissioni del direttore generale, visto che l'amministrazione del Corpo non avrebbe tutelato adeguatamente gli agenti che ne fanno parte;

a che punto siano arrivate le indagini relative ai prelievi effettuati dal nucleo della Forestale di Brescia il 6-7-8 luglio 1994 in località Bissinico di Salò (Brescia) dopo il ritrovamento di 150 fusti al cianuro da 50 chilogrammi l'uno nella proprietà della Ecoservizi spa di Brescia, fatti già segnalati con la presentazione di interrogazioni parlamentari dallo scrivente nella XII legislatura (4-01010 del 21 luglio 1994 e 4-01180 del 3 agosto 1994) e nella XIII legislatura (4-04389 del 26 febbraio 1997), tutte prive di risposta;

quali siano i risultati relativi agli esami dei campioni raccolti in Bissinico e consegnati l'11 luglio 1994 presso il presidio multizonale d'igiene e prevenzione di Brescia ed in particolare cosa contenessero le 2 cisterne da 3 metri cubi riportate dal campionamento n. 4;

di quale natura siano le sostanze di color bianco contenute nei 3 fusti metallici raccolti dalla Guardia forestale di Brescia e così anche i campioni nn. 1, 2, 4 e 6, relativi al protocollo n. 759 del 12 luglio 1994, e le sostanze liquide fortemente odoranti di ammoniaca e depositate in apposita cisternetta ermetica;

se il nucleo della polizia giudiziaria della Guardia forestale di Brescia abbia controllato il trasferimento da Bissinico del materiale sotto sequestro da parte della stessa Ecoservizi spa di Brescia per il necessario trattamento di inertizzazione e se tale prassi fosse da ritenersi regolare a tutti gli effetti di legge visto che era la stessa società che aveva commesso il sotterramento abusivo;

se risultino essere regolari a tutti gli effetti di legge le certificazioni obbligatorie relative a carico e scarico anche per autocarri di provenienza estera arrivati a Bissinico e se tutto ciò sia in regola anche in relazione alle normative dell'Unione europea;

se dopo anni si conoscano i risultati ai quali dovrebbe essere pervenuta l'indagine giudiziaria condotta dal giudice Villante anche su altri fatti riguardanti la Ecoservizi spa e se per il ritrovamento di Bissinico siano stati presentati esposti da parte del sindaco di Salò, della USI locale, dai carabinieri;

se il nucleo di polizia giudiziaria della Forestale abbia effettuato sopralluoghi nella sede della Ecoservizi di via Santi 20 a Brescia e se la stessa abbia rispettato tutti gli obblighi sottoscritti nel protocollo d'intesa tra regione, comune di Brescia e provincia, visto che le centraline del controllo dell'aria non sono state ancora installate, ed eventualmente perchè;

se il trasferimento del dottor Martini della Guardia forestale di Brescia, prima a Verona e poi a Milano quale nuovo direttore operativo dell'AMSA, sia legato a tale soppressione o quali siano gli altri motivi;

se lo stesso trasferimento del dottor Mille, responsabile del settore cave della provincia di Brescia, alla regione Lombardia sia legato a tali cambiamenti, visto che tutti coloro che hanno lavorato o conoscono in modo preciso certi fatti sono stati distribuiti in altri incarichi sul territorio;

se ciò che è avvenuto nello stabilimento dell'ALFA Acciai di Brescia potesse essere oggetto d'indagine anche da parte di tale nucleo

di polizia giudiziaria della Forestale ed eventualmente chi sarà ora specializzato ed incaricato dell'indagine relativa alla fuoriuscita di prodotti radioattivi;

quale fine abbia fatto l'inchiesta condotta dalla Guardia forestale di Brescia relativa all'individuazione di 16.000 tonnellate di rifiuti di materiale plastico condotta in parallelo con la magistratura tedesca ed oggetto di una interrogazione ancora priva di risposta presentata dallo scrivente in data 18 settembre 1996, la 4-01704;

se tale Corpo potrebbe essere sotto indagine da parte della magistratura.

(4-06448)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. (*) – Secondo quanto comunicato dal Ministero delle politiche agricole, l'attività di polizia forestale del Corpo forestale dello Stato di Brescia, non sarebbe soppressa, ma anzi rafforzata con uomini e mezzi. Semplicemente sarebbe stato disposto il cambiamento di denominazione del preesistente settore di Polizia forestale in «Nucleo di polizia forestale», in applicazione di disposizioni ministeriali, che prevede, fin dall'aprile 1996 la costituzione in ogni regione di specifici settori di polizia forestale con giurisdizione a livello regionale e di nuclei con giurisdizione provinciale.

In risposta ai quesiti posti dal senatore Wilde con l'interrogazione 4-04389, inerenti lo smaltimento incontrollato di rifiuti tossici nocivi nel comune di Salò, località Bisinnico, si precisa che in data 20 gennaio 1994 il Corpo forestale dello Stato trasmetteva alla procura della Repubblica c/o la pretura circondariale di Brescia una annotazione di polizia giudiziaria pertinente lo smaltimento incontrollato di rifiuti tossici nocivi nel comune di Salò località Soprazzocco (Bisinnico).

Lo stesso Corpo forestale, segnalava alla provincia di Brescia – settore ecologia la situazione di grave rischio ambientale dell'area circostante l'ex impianto di stoccaggio della società Italrifiuti, ora Ecoservizi spa sito nella suddetta località, per possibili inquinamenti delle acque superficiali e profonde, a causa dell'interramento di rifiuti tossico-nocivi contenenti cianuro.

Il giorno 6 luglio 1994 ad una profondità di circa 50 centimetri sono stati rinvenuti fusti da litri 50 contenenti liquido di colore marrone che dall'analisi chimica, protocollo 619 del PMIP di Brescia è stato classificato rifiuto tossico nocivo.

Il giorno 7 luglio 1994 durante le operazioni di asportazione dei fusti si è reso necessario aspirare il liquido fuoriuscito con autopompa, il quale dall'analisi chimica, protocollo 620 del PMIP di Brescia, è stato classificato rifiuto tossico nocivo.

Ad una profondità di 1,50 metri sono stati rinvenuti fusti da litri 50 in ferro contenenti materiale solido di colore bianco, classificato dal

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

PMIP di Brescia, come rifiuto tossico nocivo per il contenuto di cianuro.

Il giorno dopo l'8 luglio, terminate le asportazioni dei fusti, sono state rinvenute due cisterne in ferro di capacità 3.000 litri contenenti materiale terroso che dalle analisi chimiche del PMIP di Brescia, è stato classificato rifiuto speciale.

Da una nota informativa, risulta che l'attività svolta dalla ditta Ecoservizi, per il trasferimento del materiale dal luogo del rinvenimento all'impianto di inertizzazione e di trattamento effettuato dalla ditta TRA.Se di Castenedolo, è da ritenersi regolare in quanto la medesima è all'uopo autorizzata. Sempre a mezzo della ditta TRA.SE spa la Ecoservizi ha provveduto nel mese di marzo 1995 al ritiro dei rifiuti stoccati in Soprazzocco dalle opere di trattamento e smaltimento presso la propria piattaforma secondo quanto previsto dal piano di bonifica del 1° dicembre 1994.

Per quanto riguarda la provenienza ed i percorsi dei rifiuti sono state svolte delle indagini da parte del Corpo forestale dello Stato di Brescia delle quali non si conoscono i risultati come anche per le indagini giudiziarie in quanto per le stesse vi è il segreto d'ufficio.

Per quanto riguarda il trasferimento dell'ingegner Mille alla Regione Lombardia è stato possibile previo accordo ed apposita deliberazione degli enti interessati. Quanto al dottor Martini, notizie ufficiose confermerebbero che lo stesso presta servizio presso l'AMSA di Milano.

Infine si assicura che in prossimità del luogo di sotterrramento dei fusti furono eseguiti da parte dei tecnici dell'ASL 17 Salò diversi campionamenti della falda freatica i cui esiti analitici hanno consentito di accertare l'assenza di sostanze inquinanti.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(26 novembre 1997)
